



**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**Ufficio del Massimario e del Ruolo**

**Servizio Penale**

**Relazione tematica**

**CRIMINALITÀ ORGANIZZATA:  
PUNTI FERMI, QUESTIONI APERTE E LINEE EVOLUTIVE  
ALLA LUCE DELLA PIÙ RECENTE GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ**

Rel. n. 83/20

OGGETTO: Relazione tematica sugli sviluppi della giurisprudenza di legittimità nell'ultimo biennio in ordine ai temi principali inerenti al fenomeno della criminalità organizzata.

## **I INDICE-SOMMARIO**

### **PARTE PRIMA**

#### **INTRODUZIONE**

1.	Inquadramento .....	p. 09
2.1.	Il dato normativo .....	p. 10
2.2.	Metodo mafioso .....	p. 10
2.3.	Specialità dell'associazione di tipo mafioso rispetto alla comune associazione per delinquere .....	p. 11
2.4.	Continuazione tra partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso e reati-fine .....	p. 13

### **PARTE SECONDA**

#### **ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO E STRUTTURE E SOVRA-STRUTTURE INTERNE ED ESTERNE**

3.	Coesistenza di fenomeni associativi: principi fondamentali .....	p. 15
4.	Super-associazioni di 'ndrangheta: similitudini e differenze con la cupola di cosa nostra .....	p. 16
5.	Cartelli di camorra: forme organizzative in funzione delle attività di narcotraffico .....	p. 18
6.1.	Ricadute organizzative delle attività di narcotraffico sulle strutture della sacra corona unita .....	p. 20
6.2.	(Segue) ... rassegnate (come nella 'ndrangheta) in evidenze documentali .....	p. 21
7.	Narcotraffico ed associazioni di associazioni: maxi-associazioni sotto la guida della 'ndrangheta .....	p. 21

### **PARTE TERZA**

#### **"MODUS ESSENDI" DELLE ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO**

8.1.	Mafia imprenditrice. L'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen. ....	p. 24
8.2.	(Segue). Impresa mafiosa e confisca .....	p. 25
8.3.	(Segue). Favoreggiamento reale e riciclaggio .....	p. 26
9.1.	Nascita delle associazioni mafiose e delocalizzazioni di 'ndrangheta .....	p. 27
9.2.	La giurisprudenza dopo il provvedimento del Primo Presidente Aggiunto del 17-23/07/2019 .....	p. 28
10.	Nuove ed autonome associazioni di tipo mafioso .....	p. 30

### **PARTE QUARTA**

#### **INTRANEITÀ E CONTIGUITÀ ALLE ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO**

##### **CAPITOLO PRIMO**

###### **LA CONDOTTA DI PARTECIPAZIONE**

11.1.	Partecipazione come investitura formale e come messa a disposizione .....	p. 33
11.2.	(Segue) ... "versus" partecipazione come assunzione di un ruolo attivo nel sodalizio .....	p. 34
12.	Contributo al procacciamento ed al recapito di informazioni .....	p. 35

##### **CAPITOLO SECONDO**

###### **CONCORSO ESTERNO**

13.	Generalità .....	p. 36
14.1.	Concorso esterno e criminalità dei cd. colletti bianchi. Gli imprenditori .....	p. 37

14.2.	(Segue). I professionisti .....	p. 39
14.3.	(Segue). I politici .....	p. 40

## **PARTE QUINTA**

### ***CIRCOSTANZE DI CUI ALL'ART. 416-BIS.1 COD. PEN.***

#### **CAPITOLO PRIMO**

##### ***L'AGGRAVANTE DEL METODO MAFIOSO***

15.	Sufficienza della veste tipicamente mafiosa della violenza o minaccia .....	p. 42
16.	Intimidazioni silenti, evocazione di contiguità mafiose, estorsioni ambientali ....	p. 43

#### **CAPITOLO SECONDO**

##### ***L'AGGRAVANTE DELL'AGEVOLAZIONE MAFIOSA***

17.	Divergenze interpretative sulla necessità o meno, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, dell'esistenza di un'associazione di tipo mafioso .....	p. 44
18.1.	Ulteriori profili problematici. Finalizzazione della condotta ausiliaria .....	p. 45
18.2.	(Segue). Natura, soggettiva od oggettiva, dell'aggravante .....	p. 46

#### **CAPITOLO TERZO**

##### ***L'ATTENUANTE DELLA COLLABORAZIONE***

19.	Rapporti con le circostanze attenuanti generiche .....	p. 48
20.	Contrasto in ordine al presupposto della formale contestazione di alcuna delle aggravanti di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. ....	p. 48

## **PARTE SESTA**

### ***PERICOLOSITÀ SOCIALE TRA MISURE DI PREVENZIONE E MISURE DI SICUREZZA***

#### **CAPITOLO PRIMO**

##### ***MISURE DI PREVENZIONE***

21.	Il tema della pericolosità sociale in relazione a misure "lato sensu" preventive: la "qualificazione" della pericolosità sociale nelle misure di prevenzione .....	p. 50
22.1.	Contiguità o vicinanza al gruppo criminale e partecipazione .....	p. 50
22.2.	Rapporti tra giudizio penale e giudizio di prevenzione .....	p. 51

#### **CAPITOLO SECONDO**

##### ***MISURE DI SICUREZZA***

23.	Incongruenze normative riguardanti l'art. 417 cod. pen. dopo l'introduzione dell'art 416-bis.1 cod. pen. ....	p. 52
24.	Pericolosità sociale del condannato per fatti di mafia .....	p. 53

## **PARTE SETTIMA**

### ***PROFILI PROCESSUALI***

#### **CAPITOLO PRIMO**

##### ***FORME DI CONTESTAZIONE DELLA PERMANENZA DELLA CONDOTTA PARTECIPATIVA***

25.	Tipologie contestative .....	p. 55
26.	Diversità di posizioni sulla contestazione solo parzialmente aperta (“Dal ... ad oggi”) .....	p. 56
27.1.	Conseguenze in ordine al giudicato .....	p. 57
27.2.	(Segue) ... ed alla legge applicabile .....	p. 58
28.	Effetti del giudicato .....	p. 59
29.	Effetti dei provvedimenti di archiviazione .....	p. 59

## **CAPITOLO SECONDO**

### ***MISURE CAUTELARI***

30.	Computo dei termini .....	p. 60
31.	Esigenze cautelari e presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere .....	p. 61
32.	Divieto di supplenza motivazionale del tribunale del riesame .....	p. 64
33.	L’interesse dell’indagato all’esclusione di una circostanza aggravante in sede cautelare .....	p. 65
34.	Attenuazione e revoca di misure cautelari personali .....	p. 65
35.	Chiamate in reità o correità e valutazione dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 273, comma 1, cod. proc. pen. ....	p. 66

## **CAPITOLO TERZO**

### ***VALUTAZIONE DELLE PROVE***

36.	Valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, con particolare riguardo all’attendibilità intrinseca del contributo dichiarativo .....	p. 67
37.	Esiti di attività di intercettazione .....	p. 69
38.	Prova dei reati-fine e prova dell’associazione .....	p. 69
39.	Massime d’esperienza e sindacato di legittimità .....	p. 70

## **PARTE OTTAVA**

### ***ESECUZIONE DELLA PENA***

40.	Criteri di valutazione dell’impossibilità o dell’irrelevanza di un’utile collaborazione con la giustizia .....	p. 73
41.	Aggravanti di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e divieto di concessione di benefici penitenziari in caso di condanna per uno dei reati indicati dall’art. 4-bis ord. pen. ....	p. 75

## **II. QUADRO NORMATIVO (ESSENZIALE) DI RIFERIMENTO**

Artt. 416, 416-bis, 416-bis.1, 416-ter, 417

## **III. DOCUMENTAZIONE**

(consultabile sul CD che corredda la relazione rilegata).

## **IV. GIURISPRUDENZA**

### **CORTE EUROPEA DEI DIRITTO DELL’UOMO**

Sez. IV, sentenza del 14 aprile 2015, causa n. 66655/13, Contrada c. Italia (n. 3)

### **CORTE DI CASSAZIONE**

Primo Presidente Aggiunto, provvedimento del 17-23/07/2019, Nesci e altro

Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019 (dep. 2020), Rv. 278734-01, Chiocchini  
Sez. U, n. 8544 del 24/10/2019 (dep. 2020), Rv. 278054-01, Genco Stefano  
Sez. U, n. 111 del 30/11/2017 (dep. 2018), Rv. 271511-01 e Rv. 271512-01, Gattuso  
Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Rv. 259589-01, Iavarazzo  
Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 (dep. 2013), Rv. 255143-01 e 255145-01, Aquilina  
Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008 (dep. 2009), Rv. 241883-01, Magistris  
Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 (dep. 2007), Rv. 235910-01, Librato  
Sez. U, 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670-01  
Sez. U, n. 17706 del 22/03/2005, Rv. 230895-01, Petrarca e altri  
Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995 (dep. 1996), Rv. 203765-01, P.G. in proc. Fachini e altri

Sez. 6, n. 25809 del 09/07/2020, De Filippis Vincenzo  
Sez. 6, n. 20577 del 07/07/2020, Rv. 279306-01, Mariniello Luciano  
Sez. 2, n. 22096 del 03/07/2020, Rv. da attribuire, Chioccarelli Raffaele  
Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Rv. 279430-01, Toscano Francesco  
Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Rv. da attribuire, Buono  
Sez. 1, n. 18866 del 25/05/2020, Rv. 279366-01, Leone Domenico  
Sez. 2, n. 20926 del 13/05/2020, Perna Domenico Ciro  
Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, Rv. 279222-01, Genidoni Antonio  
Sez. 6, n. 14803 del 08/04/2020, Rv. 278851-01, Ruggirello Paolo  
Sez. 2, n. 10366 del 06/03/2020, Rv. 278590-01 e Rv. 278590-02, Muià Vincenzo  
Sez. 1, n. 14823 del 28/02/2020, Rv. 279061-01, Balivo Gaetano  
Sez. 1, n. 12555 del 21/02/2020, Rv. 278904-02, Guglielmino Giuseppe  
Sez. 6, n. 12219 del 18/02/2020, Marchese Giuseppe Marco  
Sez. 2, n. 7872 del 28/01/2020, Rv. 278425-01, Pellicanò Saverio  
Sez. 2, n. 7870 del 28/01/2020, Rv. 277962-01, Caridi Antonino  
Sez. 2, n. 9744 del 16/01/2020, Rv. 278829-01, Guida Vincenzo  
Sez. 2, n. 8541 del 14/01/2020, Rv. 278526-01, Capizzi Francesco  
Sez. 2, n. 6996 del 14/01/2020, Rv. 278507-01, Mango Luigi  
Sez. 2, n. 8944 del 19/12/2019 (dep. 2020), Rv. 278570-01, Stelitano Lorenzo Domenico  
Sez. 1, n. 13043 del 04/12/2019 (dep. 2020), Rv. 278891-01, Passalacqua Antonella  
Sez. 1, n. 51489 del 29/11/2019, Rv. 277913-01, Albanese Raffaele  
Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019 (dep. 2020), Rv. 278745-02, PG c. Fasciani Sabrina  
Sez. 6, n. 11365 del 28/11/2019 (dep. 2020), Palermo Ernesto e altri  
Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019 (dep. 2020), Rv. 278569-01, Trombacca Leonardo  
Sez. 1, n. 1790 del 13/11/2019 (dep. 2020), Rv. 278172-01, Di Mauro Matteo  
Sez. 1, n. 5445 del 07/11/2019 (dep. 2020), Rv. 278471-01, Ermini Giorgio  
Sez. 5, n. 49334 del 05/11/2019 (dep. 2020), Rv. 277653-01, Corcione Giuseppe  
Sez. 6, n. 3508 del 24/10/2019 (dep. 2020), Rv. 278221-01, Ammendola Giuseppe  
Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019 (dep. 2020), Bolla Claudio, RRvv. da attribuire  
Sez. 5, n. 9108 del 21/10/2019 (dep. 2020), Rv. 278796-01  
Sez. 4, n. 43241 del 08/10/2019, Scalia  
Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019 (dep. 2020), Rv. 278611-02, Acampa Giusy Mariarco  
Sez. 5, n. 10983 del 27/09/2019 (dep. 2020) Rv. 278884-01, Lo Gerfo Francesco  
Sez. 6, n. 12534 del 26/09/2019 (dep. 2020), Mongiardo Mario  
Sez. 6, n. 3494 del 26/09/2019 (dep. 2020), Rv. 278220-01, Ferri Alessio  
Sez. 2, n. 5730 del 20/09/2019 (dep. 13/02/2020), Rv. 27824-01, Musto Elvio  
Sez. 1, n. 43274 del 11/09/2019, Rv. 277233-01, P.G. in proc. Lentini  
Sez. 2, n. 40846 del 10/09/2019, Chiocchini  
Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Rv. 277222-01, Pagnotta  
Sez. 1, n. 42714 del 19/07/2019, Rv. 277231-01, Termino  
Sez. 6, n. 42369 del 17/07/2019, Rv. 277206-01, Danise  
Sez. 5, n. 36391 del 15/07/2019, Rv. 276906-01, Indelicato  
Sez. 5, n. 36389 del 15/07/2019, Rv. 276905-01, Forgetti  
Sez. 4, n. 38652 del 11/07/2019, Pellegrini  
Sez. 6, n. 9001 del 02/07/2019 (dep. 2020), Rv. 278617-01, Demasi Roberto  
Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Rv. 277033-01, Bruzzese  
Sez. 6, n. 4115 del 27/06/2019 (dep. 2020), Rv. 278325-01, PG c. Graziano Vincenzo  
Sez. 1, n. 36057 del 27/06/2019, Rv. 276827-01, Biondolillo Giuseppe)  
Sez. 5, n. 390 del 24/06/2019 (dep. 2020), Rv. 278550-01, Di Muro Angelo

Sez. 3, n. 44298 del 18/06/2019, Rv. 277182-01, Di Caprio  
Sez. 2, n. 29648 del 17/06/2019, Rv. 277018-02, P.G. in proc. Pota  
Sez. 2, n. 29643 del 05/06/2019, Rv. 276749-01, Caiazza  
Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Rv. 276831-02, Aiello, Rv. 276831-05 e Rv. 276831-06  
Sez. 5 n. 27672 del 03/06/2019, Rv. 276897-01, P.M. in proc. Geraci  
Sez. 6, n. 35680 del 30/05/2019, Rv. 276693-01, Caggiano  
Sez. 4, n. 32519 del 29/05/2019, Rv. 276687-01, Panarinfo  
Sez. 5, n. 25616 del 24/05/2019, P.M. in proc. Devona  
Sez. 1, n. 33565 del 21/05/2019, Rv. 276496-01, Commisso  
Sez. 5, n. 26427 del 20/05/2019, Rv. 276894-01, Forieri  
Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Rv. 276109-01, Gallelli  
Sez. 6, n. 5778 del 16/05/2019 (dep. 2020), Rv. 278328-01, Cammarata Francesco Antonio  
Sez. 6, n. 43548 del 15/05/2019, Alvaro e altri  
Sez. 6, n. 24883 del 15/05/2019, Rv. 275988-01, Crocitta  
Sez. 6, n. 31908 del 14/05/2019, Rv. 276469-01, Perrone  
Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Rv. 278166-06, Assisi Pasquale Michael  
Sez. 1, n. 35996 del 08/05/2019, Rv. 276813-01, Natale  
Sez. 2, n. 21707 del 17/04/2019, Rv. 276115-01, P.G. in proc. Barone  
Sez. 1, n. 29869 del 16/04/2019, Rv. 276405-01, Lamberti  
Sez. 1, n. 26686 del 10/04/2019, Rv. 276197-01, Marino  
Sez. 1, n. 39348 del 02/04/2019, Iacopetta e altri  
Sez. 6, n. 32386 del 28/03/2019, Rv. 276475-01, Salvato  
Sez. 6, n. 32384 del 27/03/2019, Rv. 276474-01, Putrino  
Sez. 6, n. 19787 del 26/03/2019, Rv. 275681-01, Bonforte  
Sez. 2, n. 27855 del 22/03/2019, Valenza  
Sez. 2, n. 21460 del 19/03/2019, Rv. 275586-01 e Rv. 275586-02, Buglisi  
Sez. 6, n. 16860 del 19/03/2019, Rv. 275934-01 Cuppari  
Sez. 3 n. 31633 del 15/03/2019, Rv. 276237-01, Irabor  
Sez. 1, n. 15768 del 15/03/2019, Nesci e altro  
Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Rv. 276111-01 e Rv. 276111-02, Furnari  
Sez. 2, n. 18559 del 13/03/2019, Rv. 276122-01, Zindato  
Sez. 2, n. 12967 del 05/03/2019, Rv. 275527-01, Santaiti  
Sez. 6, n. 24431 del 28/02/2019, Rv. 276071-01, Messina  
Sez. 5, n. 33186 del 22/02/2019, Rv. 276589-01, Abbinante  
Sez. 1, n. 21735 del 20/02/2019, Rv. 276400-01, Crocè  
Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Rv. 275583-03, Cicciani  
Sez. 1, n. 10034 del 05/02/2019, Rv. 275054-01, De Paola  
Sez. 1, n. 9417 del 22/01/2019, Rv. 276169-01, Mandrillo  
Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Rv. 274861-01, Pianta  
Sez. 2, n. 5276 del 15/01/2019, Rv. 274890-01, Davi  
Sez. 5, n. 18256 del 10/01/2019, Rv. 276768-01, S.Ed.S. Soc. Edile Stradale Costruzioni s.r.l.  
Sez. 2, n. 14052 del 10/01/2019, Rv. 275418-01, Barbaro  
Sez. 6, n. 1763 del 09/01/2019, Rv. 274942-01, Minieri  
Sez. 4, n. 146 del 19/12/2018 (dep. 2019), Rv. 274830-01, Bolondi  
Sez. 2, n. 22153 del 11/12/2018 (dep. 2019), Laratta e altri  
Sez. 6 n. 5213 del 11/12/2018 (dep. 2019), Rv. 275028-01, Fucito  
Sez. 2, n. 12330 del 05/12/2018 (dep. 2019), Rv. 276324-01, Rubino  
Sez. 1, n. 54344 del 20/11/2018, Rv. 274757-01, Eboli  
Sez. 6, n. 1738 del 14/11/2018 (dep. 2019), Rv. 274842-01, Mancuso  
Sez. 1, n. 11179 del 31/10/2018 (dep. 2019), Rv. 274921-01, Patanè  
Sez. 1, n. 1027 del 31/10/2018 (dep. 2019), Rv. 274790-01, Argento  
Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018 (dep. 2019), Rv. 276316-01, Fotia  
Sez. 3, n. 2567 del 17/09/2018 (dep. 2019), Rv. 275829-01, Ghiringhelli  
Sez. 6, n. 50343 del 13/09/2018, Rv. 275718-01, Di Stefano  
Sez. 2, n. 2709 del 13/07/2018 (dep. 2019), Rv. 274893-01, Suarino  
Sez. 5, n. 47535 del 11/07/2018, Rv. 274138-01, N.  
Sez. 1, n. 473 del 10/07/2018 (dep. 2019) Rv. 276156-01, Iacovelli  
Sez. 2, n. 45402 del 02/07/2018, Rv. 275510-02, P.G. in proc. Lombardo  
Sez. 2, n. 5220 del 28/06/2018 (dep. 2019), Rv. 276049-01, Alampi  
Sez. 1, n. 31828 del 20/06/2018 (dep. 2019), Rv. 276719-02, P.G. c. D'Agostino  
Sez. 5, n. 51742 del 13/06/2018, Rv. 275255-01, Pergola  
Sez. 5, n. 44156 del 13/06/2018, Rv. 274120-01, S.

Sez. 5, n. 30133 del 05/06/2018, Rv. 273683-01, Bacchi  
 Sez. 1, n. 4071, del 04/05/2018 (dep. 30/01/2020), Rv. 278583-01, Rumbo Riccardo  
 Sez. 6, n. 25261 del 19/04/2018, Rv. 273390-01, La Valle  
 Sez. 2, n. 33806 del 04/04/2018, Rv. 273541-01, Calabrese  
 Sez. 6, n. 15753 del 28/03/2018, Rv. 272887-01, Pisano  
 Sez. 5, n. 26306 del 16/03/2018, Rv. 273336-01, D'Agostino  
 Sez. 5, n. 30130 del 15/03/2018, Rv. 273500-01, Licciardello  
 Sez. 2, n. 23128 del 15/03/2018, Rv. 272880-01, Formoso e altri  
 Sez. 2, n. 14165 del 13/03/2018, Rv. 272377-01, Alma e altro  
 Sez. 2, n. 24585 del 09/02/2018, Rv. 272937-01, P.G. in proc. Papalia  
 Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Rv. 273025-01, Spada  
 Sez. 1, n. 4087 del 06/02/2018 (dep. 2019), Rv. 275164-01, Sacco  
 Sez. 5, n. 32688 del 31/01/2018, Rv. 275225-01, Isgrò  
 Sez. 2, n. 21089 del 23/01/2018, Rv. 272936-01, Ridosso e altri  
 Sez. 6, n. 3054 del 14/12/2017 (dep. 2018), Rv. 272138-01, P.G. in proc. Olivieri e altri  
 Sez. 6, n. 2025 del 21/11/2017 (dep. 2018), Rv. 272023-01, Ambesi  
 Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017 (dep. 2018), Rv. 271984-01, Giglia  
 Sez. 1, n. 58075 del 26/10/2017, Rv. 271616-01, PG in proc. Cagnazzo  
 Sez. 1, n. 18019 del 11/10/2017 (dep. 2018), Rv. 273302-01, Calabria  
 Sez. 6, n. 10248 del 11/10/2017 (dep. 2018), Rv. 272723-01, U.  
 Sez. 1, n. 7409 del 05/10/2017 (dep. 2018), Rv. 272059-01, Abbate  
 Sez. 6, n. 57896 del 26/10/2017, Rv. 271724-01, P.G., P.C. in proc. Fasciani e altri  
 Sez. 5, n. 41587 del 24/09/2007, Rv. 238181-01, Sorce  
 Sez. 6, n. 43890 del 21/06/2017, Aruta  
 Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Rv. 271103-01, P.M. in proc. Vicidomini  
 Sez. 2, n. 31541 del 30/05/2017, Rv. 270466-01, Abbamundo e altri  
 Sez. 1, n. 19818 del 23/05/2017 (dep. 2019), Rv. 276188-01, Tagliavia  
 Sez. 5, n. 38786 del 23/05/2017, Rv. 271205-01, De Caro  
 Sez. 6, n. 31634 del 17/05/2017, Rv. 270710-01  
 Sez. 2, n. 27394 del 10/05/2017, Rv. 271169-01, Pontari e altri  
 Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017, Rv. 270626-01, Politi  
 Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, Rv. 270175-01, Neri  
 Sez. 2, n. 18773 del 31/03/2017, Rv. 269747-01, Lee e altri  
 Sez. 6, n. 27094 del 01/03/2017, Rv. 270736-01, Milite  
 Sez. 2, n. 14777 del 19/01/2017, Rv. 270221-01, Caponera  
 Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016 (dep. 2017), Rv. 268786-01, Napolitano e altri  
 Sez. 2, n. 32 del 30/11/2016 (dep. 2017), Rv. 268759-01, P.M. in proc. Gallo  
 Sez. 2, n. 52025 del 24/11/2016, Rv. 268856-01, Vernengo  
 Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016 (dep. 2017), Rv. 269683-01, P.M. in proc. Djorjevic  
 Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016 (dep. 2017), Rv. 269362-01, P.G. in proc. Mancuso e altri  
 Sez. 5, n. 47574 del 07/10/2016, Rv. 268403-01, Falco  
 Sez. 6, n. 48691 del 05/10/2016, Rv. 268226-01, Maesano  
 Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Rv. 269040-01, P.G. in proc. Pesce e altri  
 Sez. 1, n. 42815 del 06/05/2016, Rv. 268334-01, Incognito  
 Sez. 2, n. 20798 del 20/04/2016, Rv. 267085-01, P.G. in proc. Zagaria e altri  
 Sez. 5, n. 28648 del 17/03/2016, Rv. 267300-01, Zindato  
 Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016, Rv. 267418-01, Archinà  
 Sez. 1, n. 7968 del 08/01/2016, Rv. 266239-01, Cacalano  
 Sez. 2, n. 49090 del 04/12/2015, Rv. 265515-01, Macciarillo  
 Sez. 2, n. 49093 del 01/12/2015, Rv. 265286-01, Cangiano  
 Sez. 6, n. 563 del 29/10/2015, (dep. 2016), Rv. 265762-01, Viscido  
 Sez. 2, n. 25360 del 15/05/2015, Rv. 264120-01, Concas e altri  
 Sez. 2, n. 28582 del 11/03/2015, Rv. 264563-01, Romeo e altri  
 Sez. 2, n. 4386 del 27/01/2015, Rv. 262380-01, Belcastro e altri  
 Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014 (dep. 2015), Rv. 262309-01, Villacaro e altro  
 Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, Rv. 264213-01, Scalia  
 Sez. 3, n. 8353 del 23/09/2014 (dep. 2015), Rv. 262513-01, Trimarco  
 Sez. 6, n. 8929 del 17/09/2014 (dep. 2015), Rv. 263654-01, Tagliavia  
 Sez. 2, n. 34525 del 19/06/2014, Garzo P.S. e altri  
 Sez. 6, n. 30873 del 18/06/2014, Rv. 260050-01, Lugarà  
 Sez. 2, n. 17894 del 08/04/2014, Rv. 259257-01, Alvaro  
 Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Rv. 260007-01, Pagano e altri

Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013 (dep. 2014), Rv. 258677-01, Ungureanu  
Sez. 2, n. 41003 del 20/09/2013, Rv. 257240-01, Bianco e altri  
Sez. 6, n. 38117 del 09/07/2013, Rv. 256334-01, Fusco  
Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Rv. 257253-01, Corigliano  
Sez. 2, n. 43094 del 26/06/2013, Rv. 257427-01, P.C., Floccari e altri  
Sez. 1, n. 39543 del 24/06/2013, Rv. 257447-01, Fontana  
Sez. 2, n. 22989 del 30/04/2013, Gioffrè A. e altri  
Sez. 2, n. 19483, del 16/04/2013, Avallone e altri  
Sez. 6, n. 27720 del 05/03/2013, Rv. 255622-01, Frattaruolo  
Sez. 6, n. 6582 del 13/11/2012 (dep. 2013), Rv. 254572-01, Cerrito  
Sez. 5, n. 12251 del 25/01/2012, Rv. 252172-01, Monti e altri  
Sez. 1, n. 38486 del 19/05/2011, Rv. 251364-01, Rinzivillo  
Sez. 1, n. 16883 del 13/04/2010, Rv. 246753-01, Stellato e altri  
Sez. 2, n. 23121 del 29/04/2009, Rv. 245180-01, Nemoianni e altri  
Sez. 1, n. 8451 del 21/01/2009, Rv. 243199-01, Vitale  
Sez. 1, n. 4898 del 26/11/2008 (dep. 2009), Rv. 243346-01, Cutolo  
Sez. 5, n. 23370 del 14/05/2008, Rv. 240489-01, Pagliara  
Sez. 2, n. 45153 del 13/11/2008, Rv. 242210-01, Ucciero e altro  
Sez. 5, n. 39042 del 01/10/2008, Rv. 242318-01, Samà  
Sez. 1, n. 42990 del 18/09/2008, Rv. 241820-01, Montalto e altri  
Sez. 6, n. 3194 del 15/11/2007 (dep. 2008), Rv. 238402-01, P.M. in proc. Saltalamacchia  
Sez. 1, n. 6847 del 29/10/2007 (dep. 2008), Rv. 238651-01, Abbate e altri  
Sez. 6, n. 37539 del 27/09/2007, Rv. 237424-01, Carcione e altri  
Sez. 5, n. 7660 del 31/01/2007, Rv. 236523-01, Virga e altri  
Sez. 5, n. 12679 del 24/01/2007, Rv. 235987-01, Mercadante  
Sez. 5, n. 16493 del 20/04/2006, Rv. 234457-01, Prinziavalli  
Sez. 2, n. 3822 del 18/11/2005 (dep. 2006), Rv. 233327-01, Aglieri e altri  
Sez. 5, n. 44606 del 18/10/2005, Rv. 232797-01, Traina  
Sez. 1, n. 46552 del 11/10/2005, Rv. 232963-01, D'Orio  
Sez. 2, n. 40793 del 23/09/2005, Rv. 232524-01, Carciati e altri  
Sez. F, n. 38236 del 03/09/2004, Rv. 229648-01, Iovino  
Sez. 6, n. 15889 del 02/03/2004, Rv. 228874-01, Drago  
Sez. 6, n. 13910 del 06/02/2004, Rv. 229213-01, Credentino  
Sez. 1, n. 6905 del 11/11/2003 (dep. 2004), Rv. 229990-01, Franchini e altri  
Sez. 2, n. 10582 del 14/02/2003, Rv. 223689-01, Bertolotti  
Sez. 5, n. 27656 del 03/05/2001, Rv. 220229-01, Corso e altri  
Sez. 6, n. 2960 del 27/09/1999, Rv. 214555-01, Ingarao  
Sez. 6, n. 2402 del 23/06/1999, Rv. 214923-01, P.M. in proc. D'Alessandro  
Sez. 2, n. 2204 del 31/03/1998, Rv. 211178-01, Parreca  
Sez. 6, n. 1525 del 08/04/1997, Rv. 209105-01, P.M. in proc. Pappalardo  
Sez. 1, n. 5372 del 11/03/1997, Rv. 207818-01, Santise  
Sez. 1, n. 2667 del 30/01/1997, Rv. 207178-01, Barcella e altro  
Sez. 1, n. 1327 del 18/03/1994, Rv. 197430-01, Torcasio  
Sez. 1, n. 6992 del 30/01/1992, Rv. 190643-01, Altadonna e altri  
Sez. 1, n. 80 del 30/01/1992, Abbate e altri  
Sez. 1, n. 11669 del 07/10/1987, Rv. 177071-01, Liccardo  
Sez. 1, n. 14134 del 30/09/1986, Rv. 174636-01, Amerato

## RELAZIONE

### PARTE PRIMA

#### INTRODUZIONE

**1. Inquadramento.** Comunemente, la mafia, quale prototipo delle associazioni di tipo mafioso, è riguardata come "anti-Stato", in quanto ordinamento (anti-)giuridico in concorrenza con lo Stato. L'anti-statalità delle mafie storiche è entrata nel linguaggio delle massime, atteso che, in materia di misure di prevenzione, si è incominciato a ragionare della «condivisione del progetto antagonista e anti-statuale dell'associazione mafiosa[,] manifestatosi nella reiterata commissione di crimini violenti finalizzati agli scopi criminali dell'associazione»[,] quale indice ostativo al superamento della presunzione semplice di pericolosità sociale dell'appartenente a tali concrezioni che pure abbia dato prova di buona condotta carceraria<sup>1</sup>.

L'attribuzione alle associazioni di tipo mafioso della natura di ordinamenti anti-statali "aperti", ossia di ordinamenti che, nell'evolvere dei paradigmi organizzativi, attraversano il tempo e si dimensionano ai luoghi di insidenza in proiezione espansiva, permea la giurisprudenza di legittimità, la quale, per quanto recentemente appaia talvolta orientata – come si vedrà – ad affrancare dette associazioni dal requisito di un controllo "fisico" del territorio, ne individua comunque il tratto peculiare nella «carica intimidatrice nascente dal vincolo associativo», che «si manifesta [anzitutto] internamente attraverso l'adozione di uno stretto regime di controllo degli associati» e, in un momento logicamente successivo eppur necessario, «si proietta anche all'esterno[,] attraverso un'opera di controllo del territorio e di prevaricazione nei confronti di chi vi abita, tale da determinare uno stato di soggezione e di omertà non solo nei confronti degli onesti cittadini, nei riguardi dei quali si dirige l'attività delittuosa, ma anche nei confronti di coloro che abbiano intenti illeciti, costringendoli ad aderire al sodalizio criminale»<sup>2</sup>.

In siffatta impostazione si rintraccia la tensione dell'associazione di tipo mafioso all'egemonia tipica di un ordinamento, che, affermatosi di imperio al proprio interno, proietta all'esterno un'assoluta capacità di dominio, oltretutto sul "quisque de populo", in quanto irretito «strumento indiretto o passivo o, quanto

---

<sup>1</sup> Sez. 2, n. 23128 del 15/03/2018, Rv. 272880-01, Formoso e altri.

<sup>2</sup> Sez. 2, n. 18773 del 31/03/2017, Rv. 269747-01, Lee e altri, riconducente all'art. 416-bis cod. pen. il gruppo criminale nigeriano noto come Eye, particolarmente attivo in Castel Volturno nelle attività di sfruttamento della prostituzione e di narcotraffico.

meno, testimon[e] mut[o] dei delitti e degli illeciti commessi dal sodalizio criminale»<sup>3</sup>, anche sui "delinquenti in concorrenza", o comunque sui malfattori non passivi e non muti, in quanto semplicemente soccombenti rispetto al monopolio della forza illecita esercitato dal sodalizio stesso.

**2.1. Il dato normativo.** In confronto alla giurisprudenza, il dato normativo pare muovere da una prospettiva parzialmente non coincidente. Infatti esso,

- da un lato, riguarda la "res mafiosa", come fenomeno, non solo collettivo, ma anche individuale, alla stregua, segnatamente, dell'aggravante del metodo mafioso di cui all'odierno art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen., che ha attratto all'orbita codicistica il vecchio art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

- dall'altro lato, pur quando la riguarda come fenomeno collettivo, lo fa, o sembra farlo, non come ordinamento, ma, più limitatamente, già a partire dalla rubrica dell'art. 416-bis cod. pen., come «associazione di tipo mafioso», ossia come concrezione penalmente illecita corrispondente al modello storico-sociologico della mafia siciliana, restando nondimeno insoluto il nodo dei rapporti rispetto all'associazione per delinquere di cui all'art. 416 cod. pen.

**2.2. Metodo mafioso.** Partendo dal primo punto, il "trait d'union" tra i fenomeni collettivo ed individuale è rappresentato dal metodo mafioso, che integra l'in sé della "res mafiosa": esso, financo sul versante del fenomeno collettivo, non è estrinsecazione dell'associazione, ma di «coloro che ne fanno parte» (art. 416-bis, comma 1, cod. pen.), ragion per cui costituisce una qualità della condotta individuale e non dell'agire del gruppo.

Ciò detto, però, l'impianto definitorio del metodo mafioso non è sovrapponibile sui due versanti collettivo ed individuale:

- sul primo consiste nell'avvalimento «della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva» (art. 416-bis, comma 1, cod. pen.);

- sul secondo consiste soltanto nell'avvalimento «delle condizioni previste dall'art. 416-bis [cod. pen.]» (art. 416-bis-1, comma 1, cod. pen.), perdendosi, dunque, quantomeno alla lettera, il riferimento alla «forza di intimidazione del vincolo associativo».

Nell'alternativa esegetica, che pertanto si apre, di considerare detto riferimento implicito anche nella prospettiva del fenomeno individuale, oppure da essa radicalmente assente, una volta che, come sembra fare la giurisprudenza, si

---

<sup>3</sup> Sez. 6, n. 2402 del 23/06/1999, Rv. 214923-01, P.M. in proc. D'Alessandro.

incominci a percorrere la seconda strada<sup>4</sup>, si aprono orizzonti nuovi, dacché la «condizione di assoggettamento e di omertà», che nell'art. 416-bis, comma 1, cod. pen. «deriva» dalla «forza di intimidazione del vincolo associativo», con riferimento invece alla natura aggravata di un qualsivoglia reato, finisce per affrancarsi – e dunque per prescindere – da questa. In tal senso, l'aggravante del metodo mafioso tende ad autonomizzarsi dall'esistenza di un'associazione di tipo mafioso, vivendo di per se stessa.

A misura che si consideri che, come si dirà<sup>5</sup>, una prospettiva analoga caratterizza la più recente evoluzione altresì con riguardo alla seconda delle aggravanti codificate dall'art. 416-bis.1 cod. pen., ossia quella dell'agevolazione, si delinea un quadro di sintesi tale per cui la mafiosità assume differenti guise a seconda che acceda alla condotta di un partecipe ad un'associazione di tipo mafioso ovvero ad un soggetto a questa estraneo.

**2.3. Specialità dell'associazione di tipo mafioso rispetto alla comune associazione per delinquere.** Passando al secondo dei punti cennati in precedenza, incentrato sulla natura associativa della "res mafiosa", tradizionalmente si ritiene che l'associazione di tipo mafioso si atteggi ad una specie della comune associazione per delinquere, in relazione, da un lato, al perseguimento di «particolari obiettivi criminosi, costituiti non soltanto dalla perpetrazione di fatti antigiuridici, sibbene anche dalla gestione e dal controllo di settori di attività economiche», e, dall'altro, alla «particolare efficacia intimidatrice sprigionantesi dal sodalizio, nel senso che esso assume il connotato di mafioso allorché gli associati si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per realizzare le finalità indicate nel comma terzo dell'art. 416 bis [cod. pen.]»<sup>6</sup>.

Un profilo saliente in cui rileva il tema della specialità riguarda la legge applicabile "ratione temporis" alla condotta partecipativa. Nondimeno il diverso modo di concretamente ritenere l'operatività della specialità conduce a soluzioni parimenti diverse:

- un primo risalente indirizzo – la cui eco riecheggia anche oggi<sup>7</sup> – opina che tra l'associazione ex art. 416 cod. pen. e quella ex art. 416-bis cod. pen. possa intercorrere un "continuum" da riguardarsi unitariamente alla luce della disciplina del reato permanente: poiché, in questo, «nel caso di successione di leggi più severe, qualora la permanenza si protragga sotto il vigore della nuova legge, è

---

<sup>4</sup> Cfr. infra, parr. 15 e 16.

<sup>5</sup> Cfr. infra, par. 17.

<sup>6</sup> Sez. 1, n. 14134 del 30/09/1986, Rv. 174636-01, Amerato.

<sup>7</sup> Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Rv. da attribuire, Buono.

questa soltanto che deve trovare applicazione, in quanto vigente la nuova legge il reato è commesso con la realizzazione di tutti gli elementi costitutivi, né trova ingresso in questo caso il comma terzo dello art. 2 cod. pen.», aveva detto indirizzo concluso che, «a seguito dell'introduzione[,] con l'art. 1 [della] legge 13 settembre 1982[,] n. 646[,] della fattispecie criminosa dell'associazione di tipo mafioso nel codice penale (art. 416 bis), con natura di disposizione speciale rispetto alla fattispecie dell'associazione per delinquere comune (art. 416 cod. pen.), qualora la permanenza di una fattispecie associativa si [fosse protratta] dopo l'entrata in vigore della nuova legge, e [fosse] inquadrabile nella sua previsione, trova[va] applicazione soltanto la legge successiva anche se più severa»<sup>8</sup>;

- altro più articolato indirizzo sostiene invece che «[...] il reato di associazione mafiosa costituisce [...] un[']ipotesi di delitto a condotta multipla, per cui, quando l'associazione risulta finalizzata alla commissione di delitti, l'elemento del metodo mafioso vale a caratterizzarla, rispetto all[']associazione per delinquere "comune", nella previsione speciale, ai sensi dell'art. 15 cod. pen.; mentre, nell'ipotesi in cui le finalità perseguite s[ia]no diverse, l'elemento stesso vale a costituire un titolo autonomo di reato, il cui evento va individuato nella situazione di pericolo per la libera espressione delle attività socio economiche – e nella specie dei diritti civili e politici – insita nel particolare vincolo associativo con quelle specifiche caratterizzazioni»<sup>9</sup>.

In punto di specialità dell'associazione di tipo mafioso rispetto all'associazione per delinquere, uno spunto critico di riflessione potrebbe sovvenire dalle affermazioni sistematizzate nella sentenza relativa a "Mafia capitale", volta a rimarcare le profonde differenze tra l'una e l'altra associazione, tali da renderle irriducibili ad unità. In questa sentenza, infatti, si legge, pur al fine precipuo di sostenere che quello ex art. 416-bis cod. pen. «è un reato di pericolo [unicamente] perché l[']esistenza dell'associazione pone in pericolo l'ordine pubblico, l'ordine economico, la libera partecipazione dei cittadini alla vita politica ed altri interessi ancora[, senza tuttavia che ciò significhi] che gli elementi costitutivi della fattispecie possano anche [solo] eventualmente manifestarsi [...] in futuro»,

- in primo luogo, che «l'associazione mafiosa non è un reato associativo "puro", che si perfeziona sin dal momento della costituzione di una organizzazione illecita che si limiti a programmare di utilizzare la propria forza di intimidazione e di sfruttare le conseguenti condizioni di assoggettamento e omertà per la realizzazione degli obiettivi indicati dalla norma;

- in secondo luogo che, «diversamente dall'associazione per delinquere semplice, l'associazione mafiosa non è strutturata sulle "intenzioni", ma su una

---

<sup>8</sup> Sez. 1, n. 11669 del 07/10/1987, Rv. 177071-01, Liccardo.

<sup>9</sup> Sez. 2, n. 22989 del 30/04/2013, Giofrè A. e altri, ultimo par. di p. 13 sino all'inizio di p. 14.

rete di effettive derivazioni causali. Dunque, non un'associazione per delinquere, ma un'associazione che delinque; il metodo mafioso costituisce il mezzo, lo strumento, il modo con cui l'associazione persegue gli scopi indicati dalla norma e per tale ragione è necessaria, sempre, la sua concreta manifestazione esterna»<sup>10</sup>.

Così opinando, l'associazione di tipo mafioso non è un'associazione per delinquere cui aggiunge la qualifica di mafiosità, ma un'associazione altra e diversa, che condivide con quella comune il solo tratto dell'entificazione e nulla più: in particolare, non condivide con essa l'attitudine ad anticipare la soglia della rilevanza penale delle condotte degli aderenti sino al livello della mera programmazione di un generico catalogo delittuoso, esigendo invece il concreto esercizio del metodo mafioso quale effetto del conseguimento, nell'ambiente di riferimento, di un'effettiva e palese capacità di intimidazione.

Le conseguenze da trarre dal descritto mutamento di prospettiva sono notevoli: sia, come visto, quanto alla legge applicabile, sia, e soprattutto, quanto ai profili contestativi.

**2.4. Continuazione tra partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso e reati-fine.** A prescindere dalle tesi sui rapporti tra associazione di tipo mafioso ed associazione per delinquere, corrisponde all'osservazione della realtà che anche l'associazione di tipo mafioso è generalmente un'associazione che programma ed esegue reati-fine (e dunque, in questa declinazione, che delinque).

Ciò pone il problema dei requisiti per la configurabilità della continuazione tra la partecipazione all'associazione ed i predetti reati, tenuto conto che l'associazione può essere descritta con l'immagine di un treno in viaggio lungo i binari della delinquenza, su cui il partecipe può salire sin dalla stazione di partenza oppure, come di solito accade, in una fermata successiva.

In argomento, l'indirizzo più recente, predica la configurabilità della continuazione «a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio», giacché, «ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati-fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen.»<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019 (dep. 2020), Bolla Claudio, par. 2, intitolato «L'associazione mafiosa come reato associativo», pp. 282 s.

<sup>11</sup> Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Rv. 279430-01, Toscano Francesco, che riprende pressoché alla lettera Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017 (dep. 2018), Rv. 271984-01, Giglia.

Si registra però anche un indirizzo contrario, volto a considerare rilevante la programmazione dei reati-fine al momento della costituzione dell'associazione.

La contrarietà, tuttavia, è meno spiccata di quanto sembra.

Il secondo indirizzo, in disparte che trova terreno fertile soprattutto con riguardo all'associazione per delinquere<sup>12</sup>, anche quando si occupa dell'associazione di tipo mafioso, lo fa sostanzialmente per escludere che possa ricondursi al programma associativo l'omicidio commesso dal partecipe come reazione punitiva dell'associazione<sup>13</sup>, a nulla rilevando finanche che ne sia stata giudizialmente riconosciuta la natura aggravata ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991<sup>14</sup>.

Talché il secondo indirizzo giunge in definitiva alla medesima conclusione del primo circa l'inesistenza di «[alc]una sorta di "presunzione di continuazione" [della partecipazione all'associazione] rispetto ai reati-fine», potendosi ammettere il vincolo «soltanto nella eccezionale ipotesi in cui risulti che[,] fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o [- notasi -] dalla adesione ad esso, un determinato soggetto, nell'ambito del generico programma criminoso, abbia già individuato uno o più specifici fatti di reato, da lui poi effettivamente commessi»<sup>15</sup>.

Talché pare cogliere nel segno la tesi che, peraltro in relazione tanto all'associazione per delinquere<sup>16</sup> quanto all'associazione di tipo mafioso<sup>17</sup>, ritiene risolversi «il problema della configurabilità della continuazione tra reato associativo e reati-fine [...] in una "quaestio facti" la cui soluzione è rimessa di volta in volta all'apprezzamento del giudice di merito».

---

<sup>12</sup> Cfr. ad es. Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Rv. 257253-01, Corigliano.

<sup>13</sup> Sez. 5, n. 23370 del 14/05/2008, Rv. 240489-01, Pagliara; Sez. 6, n. 2960 del 27/09/1999, Rv. 214555-01, Ingarao.

<sup>14</sup> Come (alla luce della motivazione, nonostante il tenore della fattispecie riassunta in massima) nel caso di Sez. 1, n. 8451 del 21/01/2009, Rv. 243199-01, Vitale.

<sup>15</sup> Sez. 1, n. 6530 del 18/12/1998 (dep. 1999), Rv. 212348-01, Zagaria.

<sup>16</sup> Sez. 5, n. 44606 del 18/10/2005, Rv. 232797-01, Traina.

<sup>17</sup> Sez. 6, n. 15889 del 02/03/2004, Rv. 228874-01, Drago, da cui sono tratte le citazioni a seguire nel testo.

## PARTE SECONDA

### **ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO E STRUTTURE E SOVRA-STRUTTURE INTERNE ED ESTERNE**

#### **3. Coesistenza di fenomeni associativi: principi fondamentali.**

Premesso che nulla osta a che distinte associazioni criminali insistano sugli stessi elementi personale e territoriale e condividano, quantomeno in parte, i fini illeciti rispettivamente perseguiti o comunque collaborino l'una alla realizzazione di quelli dell'altra o delle altre, in concreto, il fenomeno della coesistenza di associazioni acquisisce rilevanza alla stregua di un assetto stratificato, o parzialmente tale, che, sempre più spesso, i sodalizi mafiosi esibiscono, sia sul fronte di un'organizzazione allargata" (perché esorbitante dal singolo sodalizio) della linea strutturale di comando, sia sul fronte di una "razionalizzazione" funzionale ed eventualmente "anche" strutturale all'esercizio delle attività economiche, lecite ma soprattutto illecite.

In termini generali, detto assetto può generare strutture o sovra-strutture interne, necessariamente sotto-ordinate, e sovra-strutture esterne, che possono essere o pari-ordinate o sovra-ordinate.

Un punto fermo è la sussistenza in capo al singolo di tante condotte partecipative quante sono le associazioni – tutte di tipo mafioso<sup>18</sup>, oppure di tipo mafioso e comuni, nella maggior parte dei casi dedite al narcotraffico<sup>19</sup> – cui egli simultaneamente aderisce. In tal caso, ai fini dell'art. 101 cod. pen., è ravvisabile la stessa indole tra i distinti reati qualora «present[i]no nei casi concreti – per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati – caratteri fondamentali comuni»<sup>20</sup>.

Peraltro, l'omogeneità nell'alterità" delle associazioni non costituisce "ex se" elemento sufficiente a fondare tra esse il vincolo della continuazione<sup>21</sup>.

<sup>18</sup> Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016 (dep. 2017), Rv. 269362-01, P.G. in proc. Mancuso e altri.

<sup>19</sup> Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008 (dep. 2009), Rv. 241883-01, Magistris; conf. da ult. Sez. 1, n. 4071 del 04/05/2018 (dep. 30/01/2020), Rv. 278583-01, Rumbo Riccardo.

<sup>20</sup> Cfr., ad es., Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Rv. 278166-06, Assisi Pasquale Michael, ravvisante la stessa indole «nel reato previsto dall'art. 416-bis cod. pen. e in quello di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, avendo l'imputato assicurato lo smercio di imponenti quantitativi di stupefacenti avvalendosi di una rete di conoscenze nel medesimo contesto criminoso di tipo 'ndranghetistico». Il principio è suscettibile di avere ricadute in tema di recidiva qualificata. A proposito di questa, allargando l'orizzonte d'indagine, rammentasi Sez. 2, n. 9744 del 16/01/2020, Rv. 278829-01, Guida Vincenzo, la quale ha ritenuto che, ai fini dell'integrazione della stessa, «nel caso di imputato di delitto non colposo aggravato ai sensi dell'art. 7, legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), già condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., la contestata aggravante del metodo mafioso si lega, in termini di continuità ed omogeneità delittuosa, alla condanna precedentemente riportata, atteso che nella individuazione dei "reati della stessa indole" ex art. 101 cod. pen. deve farsi riferimento, aldilà dell'identità dei titoli di reato e della loro riferibilità alla lesione di analoghi beni giuridici, alla concreta natura dei fatti ed ai motivi che li hanno determinati, al fine di ravvisare specifici indici identitari».

<sup>21</sup> Come chiarito da Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016 (dep. 2017), Rv. 268786-01, Napolitano e altri, in relazione a condotte di partecipazione ad un'associazione ex art. 74 del decreto del Presidente della

**4. Super-associazioni di 'ndrangheta: similitudini e differenze con la cupola di cosa nostra.** Una questione centrale riguardante la 'ndrangheta concerne la sua struttura interna, dal momento che è andata delineandosi, nelle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, una camera di vertice con competenze di indirizzo e di "raffreddamento" delle tensioni tra le cosche.

Si potrebbe azzardare un paragone con la "cupola" di cosa nostra.

La realtà è tuttavia più complessa.

In primo luogo, le sembianze della camera di vertice della 'ndrangheta non sono distintamente delineate, neppure quando le emergenze più complete esprimono una convergenza nell'attribuirle un nodo di raccordo, efficace soprattutto nella spartizione dei ruoli apicali, facendola coincidere con la provincia o crimine<sup>22</sup>.

In secondo luogo, tale convergenza neppure trova generalizzato riscontro, solo che si consideri come talune pronunce seguitino ad affermare, all'opposto, che carattere distintivo della 'ndrangheta è l'assenza di unitarietà, con conseguente impossibilità fattuale di un'espressione superiore pur solo di raccordo<sup>23</sup>.

In tale incerto contesto, spicca Sez. 6, n. 43548 del 15/05/2019, Alvaro e altri (massimata sotto altro profilo), dal momento che, alla luce dell'imputazione, ad alcuni esponenti di vertice di famiglie storiche della 'ndrangheta reggina era ascritta la partecipazione ad un «organismo decisionale destinato a garantire la gestione unitaria delle diverse attività delittuose dell'organizzazione, con particolare riguardo al controllo delle attività economico-imprenditoriali ed alla riscossione del denaro o altra utilità a titolo di tangente nel territorio di competenza»<sup>24</sup>. La particolarità del caso è che «la Corte d'appello, pur ritenendo provata l'affiliazione dei suddetti imputati ai diversi clan di provenienza, aveva tuttavia escluso la sussistenza di un organismo di tipo verticistico costituito dagli apicali delle diverse organizzazioni 'ndranghetist[e] attive nella provincia reggina ed integrante una diversa associazione per delinquere di stampo mafioso dotata di autonomia sul piano ontologico, giuridico e strutturale, nonché munita di un'effettiva capacità d'intimidazione, esteriormente riconoscibile, diversa da quella promanante dal prestigio criminale conseguito da ciascuno dei sodalizi di appartenenza dei componenti [...]. Esclusa la sussistenza della "super-

---

Repubblica 9 ottobre del 1990, n. 309, e nel contempo ad un'associazione di tipo mafioso a sua volta dedita "anche" al narcotraffico.

<sup>22</sup> Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, P.G. in proc. Pesce e altri, par. 2.16, fg. 312.

<sup>23</sup> Sez. 2, n. 34525 del 19/06/2014, Garzo P.S. e altri, par. 23, p. 27; Sez. 2, n. 22989 del 2013, dall'ult. par. di p. 14 al secondo di p. 15; e – in riferimento ad una struttura decentrata come il locale di Lonate Pozzolo, vicino a Legnano – Sez. 2, n. 19483, del 16/04/2013, Avallone e altri, ult. par. di p. 29 in prosecuzione sino a p. 30.

<sup>24</sup> Par. 2.2, p. 27.

associazione", il collegio di merito aveva nondimeno confermato la condanna dei predetti per partecipazione ad associazione di stampo 'ndranghetista in relazione al medesimo capo [della rubrica], evidenziando come l'esistenza delle cosche ["primigenie", in tesi d'accusa "super-associate",] nonché la partecipazione alle stesse dei ricorrenti[, fossero] state pacificamente accertate con sentenze irrevocabili e come, sulla scorta delle prove acquisite [...], [potesse] ritenersi dimostrata la protrazione della partecipazione di tali imputati alle compagini di appartenenza, trattandosi di reato permanente»<sup>25</sup>. In accoglimento delle eccezioni difensive, la S.C. ha ritenuto integrata una violazione del principio di necessaria correlazione tra contestazione e sentenza, in quanto «gli imputati sono stati rinviati a giudizio e chiamati a difendersi (nonché condannati in primo grado) per avere fatto parte di una compagine associativa distinta ed autonoma rispetto alle rispettive cosche di riferimento, ad esse sovraordinata in chiave direzionale, e sono stati invece riconosciuti responsabili dal giudice del gravame per avere continuato a fare parte delle consorterie per la cui intraneità [erano] già stati condannati in passato con sentenza irrevocabile»<sup>26</sup>.

Evidenziata la portata eminentemente processuale dell'insegnamento della S.C., ci si consente tuttavia di richiamare l'attenzione sull'affermazione – certamente condizionata, ripetesi, dall'imputazione – a termini della quale la "super-associazione" è una «compagine associativa» a sé stante, «distinta ed autonoma» rispetto alle singole cosche in essa rappresentate, che, a loro volta, paiono essere intese come alcunché di diverso dalla 'ndrangheta complessivamente considerata. In altre parole, la lente dell'imputazione parrebbe aver imposto di considerare la "super-associazione" in una dimensione "esterna", di per sé parametrata sul paradigma (non ritenuto in fatto) dell'art. 416-bis cod. pen., anziché in una dimensione "interna", alla stregua di un'articolazione strutturale della 'ndrangheta tutta (o, meglio, di quelle particolari manifestazioni 'ndranghetiste sottoposta a giudizio).

Ciò, per riprendere il paragone cui dianzi si accennava, traccia una profonda differenza rispetto alla cupola di cosa nostra<sup>27</sup>.

Infatti in cosa nostra - a differenza di quel che accade nella 'ndrangheta - la cupola rappresentava (e verosimilmente rappresenta) un effettivo centro decisionale, costituente parte integrante della struttura criminale, in cui si deliberavano eclatanti azioni di sangue. Per tale ragione si è ritenuta configurabile la responsabilità a titolo di concorso nel reato-fine ex art. 110 cod. pen. del capo-

---

<sup>25</sup> Loc. ult. cit.

<sup>26</sup> Par. 2.3, p. 29.

<sup>27</sup> Per la descrizione del cui funzionamento cfr. la sentenza conclusiva del primo maxiprocesso alla mafia (Sez. I, n. 80 del 30/01/1992, Abbate e altri).

mandamento «qualora quest'ultimo – ancorché non sussista la prova che abbia partecipato alle riunioni della cd. commissione in cui si sia deliberato il delitto – sia, tuttavia, in virtù della [sua] qualità [...], membro di detta "commissione" e legato ai soggetti che all'epoca ne detenevano il controllo e [qualora il] delitto sia [stato] eseguito nel territorio appartenente al mandamento di cui egli abbia, quale capo, il controllo»<sup>28</sup>.

In definitiva, solo relativamente a cosa nostra, ma non (o non ancora) anche alla 'ndrangheta, la comprovata struttura verticistica in un quadro organizzativo unitario dell'associazione complessivamente intesa ha consentito l'elaborazione di una concettualizzazione volta, per gli aventi diritto ad un seggio in commissione, ad una sorta di attenuazione dei rigori del principio – trasversalmente valido per tutte le organizzazioni criminali, appartenenti o meno alla criminalità organizzata – dell'esclusione «di qualsiasi forma di anomala responsabilità di "posizione" o da "riscontro d'ambiente"»<sup>29</sup>: attenuazione che peraltro – insufficiente comunque essendo «la sola appartenenza all'organismo centrale [di cosa nostra ad acquisire] valenza dimostrativa univoca circa il contributo di ciascuno dei suoi componenti alla realizzazione del reato-fine, essendo necessario che i singoli componenti, informati in ordine alla delibera da assumere, prestino il proprio consenso, anche tacito, fornendo così il loro contributo allo specifico reato<sup>30</sup> – esige in compenso l'emersione di precisi «elementi aggiuntivi» preordinati ad «una verifica rigorosissima circa l'effettiva "necessità" (cioè ineluttabilità) dell'inferenza proposta»<sup>31</sup>.

**5. Cartelli di camorra: forme organizzative in funzione delle attività di narcotraffico.** Figure di stratificazione tendenzialmente piramidale, ma non organica, popolano la storia della camorra, in seno alla quale i clan di sovente si affratellano in cartelli egemonizzati da quello più potente, senza tuttavia che ciò elimini le sanguinose guerre interne, poiché lo scopo dei cartelli è unicamente quello di consentire ai clan di spartirsi le attività connesse allo spaccio, anche al dettaglio, di droga.

---

<sup>28</sup> Sez. 5, n. 7660 del 31/01/2007, Rv. 236523-01, Virga e altri.

<sup>29</sup> Così, icasticamente, Sez. 6, n. 3194 del 15/11/2007 (dep. 2008), Rv. 238402-01, P.M. in proc. Saltamacchia, a proposito di un'associazione dedita al traffico di stupefacenti. La trasposizione del principio "funditus" sul versante delle associazioni di tipo mafioso si deve a Sez. 6, n. 8929 del 17/09/2014 (dep. 2015), Rv. 263654-01, Tagliavia, riguardante una delle costole giudiziarie scaturite dalla strategia stragista elaborata da cosa nostra negli anni '90 del secolo scorso. Detta trasposizione è infine espressamente ribadita da Sez. 5, n. 390 del 24/06/2019 (dep. 2020), Rv. 278550-01, Di Muro Angelo e altro, in rapporto ad una cosca ex art. 416-bis cod. pen. esercitante il controllo del territorio in Lucania, nelle zone del Vulture e di Melfi.

<sup>30</sup> Sez. 1, n. 42990 del 18/09/2008, Rv. 241820-01, Montalto e altri. Conf. Sez. 2, n. 3822 del 18/11/2005 (dep. 2006), Rv. 233327-01, Aglieri e altri.

<sup>31</sup> Sez. 6, n. 8929 del 2015, par. 12.2, p. 25.

Riguardo alla condotta di partecipazione all'associazione egemonizzata dal clan più potente, ascritta al capo di un clan affratellato particolarmente dinamico nell'attività di spaccio, merita menzione Sez. 5, n. 33186 del 22/02/2019, Rv. 276589-01, Abbinante, in quanto giunge, per la prima volta, ad affermare che «la titolarità di una "piazza di spaccio" per conto di una famiglia criminale confederata in un unitario e più ampio sodalizio mafioso può costituire elemento indicativo della posizione apicale dell'imputato nell'ambito di quest'ultimo, quando risulti che il ruolo egemone dispiegato dall'imputato nella gestione dell'attività di traffico degli stupefacenti si è riflesso sul livello del suo inserimento nel sodalizio mafioso». La massima, che rende conto di quanta influenza eserciti il narcotraffico sulle alleanze di camorra, fa appello, per indicare l'associazione riunita sotto il cartello, al concetto di confederazione, nella motivazione della sentenza reso ripetutamente con le espressioni «macro-clan» e «macro-sodalizio confederato»<sup>32</sup>.

Per vero, dietro il fenomeno delle confederazioni in specie camorristiche, si nasconde il nodo dei rapporti tra il singolo clan e il macro-clan, atteso che, in linea teorica, può ritenersi che la confederazione si sovrapponga alle associazioni confederate, non pregiudicandone l'esistenza, di guisa che l'una concorre con le altre; ma può anche ritenersi che la prima assorba le seconde, le quali per l'effetto cessano di esistere individualmente per confluire nella struttura sovraordinata.

Se, sullo sfondo di Sez. 5, n. 33186 del 2019, si ha l'impressione di intravedere un'implicita adesione alla prima tesi, un diverso avviso, sebbene non la apra, neppure chiude la porta alla seconda, concentrando l'indagine sui presupposti atti a configurare nella confederazione una struttura nuova ed autonoma ed a tal fine sostenendo che questa ben può siffattamente manifestarsi, ma «solo se vi è prova che sia scaturita da un diverso patto criminale oppure che quella originaria abbia cessato di esistere»<sup>33</sup>. Donde, in conformità all'avviso che si va illustrando, la confederazione può, ma anche non, doppiare le associazioni aderenti.

La rilevanza pratica della differenza tra le due tesi si apprezza – oltreché sul piano del regime contestativo – sul piano sostanziale degli effetti del principio del "ne bis in idem". Invero, premesso che «sussiste la preclusione derivante dal giudicato [...] allorché nel secondo giudizio venga contestata al condannato la partecipazione ad una consorteria criminale che, sebbene connotata da un'articolazione più ristretta di quella risultante dal primo giudizio, si presenta identica, quanto alla sfera operativa e di interessi, all'identità degli affiliati ed al ruolo di vertice attribuito ad uno di loro, essendo a tal fine irrilevante [...] la

---

<sup>32</sup> Cfr., in part., par. 4.1, p. 12.

<sup>33</sup> Sez. 2, n. 31541 del 30/05/2017, Rv. 270466-01, Abbamundo e altri, a proposito del varo di nuove alleanze tra clan di camorra.

parziale difformità del profilo temporale delle due contestazioni»<sup>34</sup>, nel contesto della seconda tesi, la relativa eccezione può essere superata solo nella misura in cui l'organo dell'accusa assolva all'onere di dimostrare l'appartenenza del soggetto "anche" alla coesistente confederazione.

**6.1. Ricadute organizzative delle attività di narcotraffico sulle strutture della sacra corona unita ....** Anche la conformazione delle frange della sacra corona unita (s.c.u.) risente profondamente dell'attività legata al narcotraffico, a dimostrazione di uno stadio evolutivo che, come per buona parte dei clan camorristici, non pare ancora "ex se" proiettato, alla stregua di quel che accade invece in cosa nostra e nella 'ndrangheta, ad una gestione "globale" delle attività illecite.

Con riguardo ad una formazione della s.c.u., in una prospettiva di stratificazione, questa volta, non esogena, ma endogena, Sez. 6, n. 31908 del 14/05/2019, Rv. 276469-01, Perrone, rammenta in massima che, «quando il sodalizio mafioso strutturi al proprio interno un riconoscibile assetto organizzativo specificamente funzionale al narcotraffico», l'associazione di tipo mafioso concorre con l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; indi, in motivazione,

- soggiunge che non importa che «la compagine [votata al narcotraffico] sia o meno coincidente [con quella mafiosa "principale"]», essendo invece rilevante l'esistenza di [detto] riconoscibile assetto, [...] per lo più implica[n]te un'attribuzione di ruoli, che ben possono essere diversi nelle due associazioni, in quanto comunque possa dirsi che l'operatività costituisca emanazione di entrambe»<sup>35</sup>;

- rammenta come ciò nondimeno un'associazione di tipo mafioso possa anche "autonomamente" occuparsi di traffico di stupefacenti<sup>36</sup>, ribadendo il principio<sup>37</sup> a termini del quale il tratto distintivo tra le due associazioni ex art. 416-bis cod. pen. ed ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 – che viene precipuamente in linea di conto, a fini qualificatori, nei casi in cui non emerga "ex se" una distinta esistenza delle stesse determinante il concorso – «è costituito dal profilo programmatico dell'utilizzo del metodo, che, nell'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., si estrinseca nell'imposizione di una sfera di dominio sul territorio, con un'operatività non limitata al traffico di sostanze stupefacenti, ma estesa a svariati settori, in cui si inseriscono l'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche,

---

<sup>34</sup> Sez. 6, n. 48691 del 05/10/2016, Rv. 268226-01, Maesano.

<sup>35</sup> Par. 8, p. 5. Conf., in prec., Sez. 6, n. 43890 del 21/06/2017, Aruta, par. 1.4, p. 44 (massimata sotto altri profili).

<sup>36</sup> Par. 8, p. 4.

<sup>37</sup> Già enunciato da Sez. 6, n. 563 del 29/10/2015 (dep. 2016), Rv. 265762-01, Viscido.

concessioni, appalti e servizi pubblici, l'impedimento al libero esercizio del voto, il procacciamento di voti in occasione delle consultazioni elettorali»;

- conclude che nella specie non rileva che «la posizione del[l'imputato] fosse accostata al settore degli stupefacenti, [...] ciò non val[endo] ad escludere la riconducibilità della relativa operatività ad un sodalizio mafioso, che utilizzi programmaticamente quel metodo per realizzare i propri obiettivi egemonici»<sup>38</sup>.

**6.2. (Segue) ... rassegnate (come nella 'ndrangheta) in evidenze documentali.** Cambiando momentaneamente registro, colpisce come efferate compagini criminali, che ci si attenderebbe lontane da formalismi, avvertano invece la necessità di mettere per iscritto il "contratto d'ingaggio". Nel caso di Sez. 6, n. 31908 del 2019, al momento dell'arresto, era stata trovata in possesso dell'imputato la cd. "sfoglia", contenente le «direttive strategiche» della cosca indirizzate [al predetto] dal vertice, con la raccomandazione di affidarsi ad altro sodale<sup>39</sup>.

La "documentalità" è tratto comune alle diverse associazioni mafiose.

In ambito di 'ndrangheta, per esempio, Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, di cui ci si occuperà ancora in seguito, inchioda uno degli imputati alle sue responsabilità facendo leva, tra l'altro, sul «ritrovamento, in occasione di una perquisizione eseguita nell'ottobre del 2012 dai carabinieri nell'abitazione [del medesimo], esattamente in una tasca di un suo capo di abbigliamento, di una "copiata", e cioè di un documento attestante il grado di "sgarro" che gli era stato riconosciuto all'interno [dell']organizzazione criminale e riportante i termini che egli avrebbe dovuto utilizzare per essere riconosciuto dagli altri affiliati: ritrovamento dovuto ad un maldestro comportamento [dell'imputato], il quale avrebbe dovuto distruggere il documento, fatto che [il capo-cosca], in occasione di coeva intercettazione ambientale, aveva con significativa preoccupazione stigmatizzato, così riscontrando il significato di attualità di quel ritrovamento»<sup>40</sup>.

**7. Narcotraffico ed associazioni di associazioni: maxi-associazioni sotto la guida della 'ndrangheta.** Gli intrecci tra associazioni di tipo mafioso e tra le stesse ed associazioni dedite al traffico di stupefacenti sono eterogenei.

Normalmente si è portati a pensare, come del resto fatto sin qui, che una struttura deputata al narcotraffico costituisca un segmento interno ad un'associazione di tipo mafioso in funzione della specializzazione "imprenditoriale"

---

<sup>38</sup> Par. 12, p. 6. Tale conclusione è avvalorata, su altro piano, dalla «licenza di uccidere» di cui, in un contesto programmatico più ampio rispetto al solo settore del narcotraffico, l'imputato era investito.

<sup>39</sup> ... che «"non ci deluderà ... ascolta quello che dirà [costui] e aiutatelo ..."», fermo restando che «"se c'è da ammazzare ammazzerà senza problemi"» (parr. 2 e 3, pp. 2 e 3).

<sup>40</sup> Par. 6.4, pp. 46 e 47.

della parte in rapporto al tutto. Peraltro, qualora così accada, il preposto a siffatto segmento interno ben può acquisire la qualifica di organizzatore, "a latere" del capo<sup>41</sup>.

Tuttavia può anche darsi che la struttura deputata al narcotraffico si ponga come sovrastruttura rispetto, non ad una, ma a più di tali associazioni, le quali alla prima danno vita allo stesso modo in cui, nel mondo degli affari leciti, più società possono dar vita ad un'altra società.

È il caso di Sez. 4, n. 43241 del 08/10/2019, Scalia, occupatasi, in sede cautelare, «di una maxi-associazione [ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 avente carattere di transnazionalità], fondata sull'esistenza di tre sotto-gruppi [di cui uno 'ndranghetista], ognuno capace di condurre i propri traffici nel settore, ma strettamente connesso agli altri nel perseguimento del comune scopo criminoso»<sup>42</sup>. La Corte, chiamata a giudicare della condotta di un soggetto accusato di partecipazione a detta maxi-associazione, ha ritenuto avere il tribunale del riesame «dato [congruamente] conto [sia] del fatto che l'associazione [...] usufruiva di canali privilegiati di controllo dei porti nordeuropei e di collegamenti con fornitori esteri, capaci di importare stupefacente con alta periodicità, [sia] della circostanza che il sodalizio si avvaleva anche dell'operato di alcune cellule operative, espressione dell[a 'ndrangheta], di stanza nel Nord Europa. Una vera e propria rete operativa, dunque, che consentiva il controllo delle rotte di fornitura e garantiva un costante approvvigionamento»; pertanto ne ha tratto la conseguenza della corretta contestazione di due aggravanti:

- sia quella della natura armata dell'associazione, atteso «lo stretto vincolo con un'associazione di tipo mafioso [...] e] considerato altresì che alcuni dei sodali erano stabilmente inseriti nei ranghi della criminalità organizzata di tipo mafioso»;
- sia quella dell'agevolazione mafiosa, avendo il tribunale «debitamente valorizzato il rinvio alle attività d[i un'eminente cosca di 'ndrangheta], tra le quali il narcotraffico rappresenta una fonte privilegiata di proventi illeciti [...]»<sup>43</sup>.

In sostanza, la partecipazione alla maxi-associazione di una primaria cosca di 'ndrangheta, associazione di tipo mafioso indiscutibilmente armata, comunica alla prima la natura di associazione armata e qualifica di agevolazione la condotta di chi vi partecipa, in quanto, sia pur mediatamente, rivolta (anche) a vantaggio della cosca.

Il riferimento alla natura armata dell'associazione consente, per omogeneità, di chiamare in causa un'altra pronuncia parimenti improntata, ancorché in diverso ambito, alla comunicabilità di tale caratteristica. Trattasi della già citata Sez. 6, n.

---

<sup>41</sup> Sez. 2, n. 20098 del 2020, a proposito di un clan camorristico.

<sup>42</sup> Par. 2, p. 4.

<sup>43</sup> Ivi, pp. 7 e 9.

32373 del 2019, Rv. 276831-02, massimata in riguardo al principio che «l'aggravante della disponibilità di armi, di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 5, cod. pen., è configurabile a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteeria criminale o che, per colpa, lo ignorino», ma qui evocata per la fattispecie, «relativa alla riconosciuta esistenza di un'associazione autonoma, formata da cellule "locali" di 'ndrangheta federate, in cui la Corte ha ritenuto che, ai fini della ravvisabilità dell'anzidetta aggravante, è necessario fare riferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo dallo specifico soggetto o dalla specifica cellula "locale" che abbia la concreta disponibilità delle armi»).

## PARTE TERZA

### “MODUS ESSENDI” DELLE ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO

**8.1. Mafia imprenditrice. L’aggravante di cui all’art. 416-bis, comma 6, cod. pen. ....** V’è da riferire degli aggiornamenti sulla mafia imprenditrice.

Una prima novità si deve a Sez. 2, n. 21460 del 19/03/2019, Rv. 275586-02, Buglisi, intervenuta sull’aggravante di cui all’art. 416-bis, comma 6, cod. pen. – che ha natura oggettiva<sup>44</sup> – per affermare che «si ha reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni delittuose anche quando al soggetto passivo viene imposto, con violenza o minaccia, di far assegnare lavori in appalto ad imprese colluse o di cedere attività commerciali in favore di prestanome mafiosi, atteso che, in tali ipotesi, il profitto ingiusto del delitto estorsivo è costituito dalla remunerazione dei lavori e dei servizi svolti dall’impresa mafiosa, che si giova dell’imposizione criminale, ovvero dai proventi derivanti dall’acquisizione dell’attività commerciale altrui, ed il reimpiego si attua attraverso l’investimento di tale profitto nelle attività della medesima impresa mafiosa». Il grado di profonda incisività del principio risalta ove di consideri che la riflessione sull’aggravante che ne occupa, da riferirsi «all’attività dell’associazione e non alla condotta del singolo partecipe», è orientata a paventare la necessità – oltreché di «una particolare dimensione dell’attività economica, nel senso che essa va identificata non in singole operazioni commerciali o nello svolgimento di attività di gestione di singoli esercizi, ma nell’intervento in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre strutture che offrano gli stessi beni o servizi» – specificamente di un vero e proprio «apporto di capitale corrispond[ente] a un reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni criminose, essendo proprio questa spirale sinergica di azioni delittuose e di intenti antisociali a richiedere un più efficace intervento repressivo» dell’attività dell’associazione e non, o non soltanto, della condotta del singolo partecipe<sup>45</sup>.

È evidente il mutamento di prospettiva, rispetto al passato, propiziato da Sez. 2, n. 21460 del 2019, atteso che il reinvestimento perde la natura di «aumento di capitale», o di «finanzia[mento del]le attività con il prezzo, il prodotto o i profitti di delitti» (produttivo di un’alterazione della concorrenza)<sup>46</sup>, per acquisire una dimensione solo “virtualmente” monetaria, talché, quanto alle ricadute probatorie, sembra di potersi ricavare che non è più necessario che il P.M. dimostri l’esistenza di una specifica provvista derivante da una precedente iniziativa economica e la

<sup>44</sup> Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Rv. 259589-01, Iavarazzo.

<sup>45</sup> Sez. 5, n. 12251 del 25/01/2012, Rv. 252172-01, Monti e altri, ribadita in termini da Sez. 5, n. 9108 del 21/10/2019 (dep. 2020), Rv. 278796-01. Nello stesso senso, sostanzialmente, anche Sez. 5, n. 49334 del 05/11/2019 (dep. 2020), Rv. 277653-01, Corcione Giuseppe.

<sup>46</sup> Sez. 6, n. 4115 del 27/06/2019 (dep. 2020), Rv. 278325-01, PG c. Graziano Vincenzo.

sua successiva re-immissione in circuito sotto forma di flusso finanziario di spesa. D'altronde, costituisce «profitto ingiusto» anche la successiva «remunerazione dei lavori e dei servizi svolti dall'impresa mafiosa, che[, in un primo momento,] si giova [soltanto] dell'imposizione criminale», ragion per cui detta imposizione acquisisce di per sé, prospetticamente, un valore economico valutabile in termini di reinvestimento.

**8.2. (Segue). Impresa mafiosa e confisca.** Nel cono d'ombra dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen., è la materia della confisca<sup>47</sup> a far registrare una seconda eclatante novità.

Sez. 2, n. 29643 del 05/06/2019, Rv. 276749-01, Caiazza, che teorizza una sorta di "super-confisca allargata" ex art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ora art. 240-bis cod. pen., insensibile, a determinate condizioni, al giudicato assolutorio per il reato-spia ed in definitiva indifferente al titolo, 'rectius', al fondamento, dell'ablazione.

Ad avviso della pronuncia in esame, «è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione proposto dall'imputato – condannato in via definitiva, in separato procedimento, per il delitto di associazione di stampo mafioso – avverso la sentenza di assoluzione dal reato di cui all'art. 648 cod. pen., al fine di ottenere l'annullamento della statuizione di confisca ex art. 12-sexies [cit.], di somme di denaro nella sua disponibilità che, sequestrate nel procedimento per il reato associativo in quanto specificamente ricollegabili ai proventi del sodalizio criminoso, sarebbero state comunque soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 416-bis, comma 7, cod. pen.»: in tal guisa, sulla base della regola processuale per cui difetta l'interesse all'impugnazione se la stessa anela solo all'esattezza tecnico-giuridica del provvedimento e non al conseguimento di un risultato utile, si realizza una stabilità del vincolo che prescinde dall'afferenza allo stesso ad un procedimento piuttosto che all'altro e, oltre, dalla base giuridica destinata a sorreggerlo.

Meno duttile della confisca allargata è la confisca speciale ex art. 416-bis, comma 7, cod. pen., che, qualora avente ad oggetto un'intera impresa, esige quale presupposto la totale mafiosità della stessa, ricorrente soltanto in tre situazioni: «quando vi sia totale sovrapposizione tra le compagini associativa e criminale, ovvero quando l'intera attività d'impresa sia inquinata da risorse di provenienza delittuosa che abbiano determinato una contaminazione irreversibile dell'accumulo

---

<sup>47</sup> ... nel cui ambito si deve a Sez. 6, n. 16860 del 19/03/2019, Rv. 275934-01, Cuppari, la precisazione che «la legittimazione ad impugnare il provvedimento ablatorio spetta unicamente al legale rappresentante dell'ente e non anche ai soci».

di ricchezza, rendendo impossibile la distinzione tra capitali leciti ed illeciti, o, infine, quando l'impresa sia asservita al controllo della consorteria, condividendone progetti e dinamiche e divenendone lo strumento operativo, con conseguente commistione tra le attività d'impresa e mafiosa»<sup>48</sup>.

Per completezza è d'uopo aggiungere che, invece, la confisca di prevenzione parrebbe godere, almeno in astratto, di uno spazio operativo più ampio, potendo cadere anche sull'impresa «"a partecipazione mafiosa", nella quale il titolare non è un mero prestanome ma rappresenta anche i propri interessi», confiscabile a condizione che si accerti «se (e da quale momento) il ciclo aziendale sia stato inquinato dai metodi mafiosi, ovvero se, senza alterazione dello stesso, si sia realizzata solo un'immissione di capitali illeciti»<sup>49</sup>.

I limiti di operatività della confisca speciale ex art. 416-bis, comma 7, cod. pen. risaltano anche in confronto alla corrispondente misura di prevenzione reale, atteso che – secondo un indirizzo pur non unanimemente condiviso – questa è legittima anche quando disposta «su beni acquisiti in periodo successivo a quello di cessazione della pericolosità qualificata[,] a condizione che ricorra una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi della diretta derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di manifestazione della pericolosità sociale»<sup>50</sup>.

**8.3. (Segue). Favoreggiamento reale e riciclaggio.** Va consolidandosi l'orientamento secondo cui è ammissibile l'ipotesi di favoreggiamento reale «con riguardo ad un reato presupposto di carattere permanente, quale è la partecipazione ad un[']associazione a delinquere di stampo mafioso, produttiva di beni e proventi illeciti, [sebbene la permanenza sia ancora in atto,] allorché

---

<sup>48</sup> Sez. 1, n. 13043 del 04/12/2019 (dep. 2020), Rv. 278891-01, Passalacqua Antonella; in termini, Sez. 6, n. 13296 del 30/01/2018, Rv. 272640-01, D'Amico e altro. Sostanzialmente sulla stessa linea Sez. 2, n. 33806 del 04/04/2018, Rv. 273541-01, Calabrese, che, nel caso di sequestro finalizzato alla confisca dei beni di un'azienda intestata a un soggetto terzo non indagato del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso richiede la duplice dimostrazione «che l'indagato o imputato sia l'effettivo titolare del bene e che il bene sia stato stabilmente asservito all'attività dell'associazione mafiosa per la realizzazione del suo progetto criminale».

<sup>49</sup> Sez. 5, n. 10983 del 27/09/2019 (dep. 2020) Rv. 278884-01, Lo Gerfo Francesco, la quale contrappone a tale impresa la «mafiosa "originaria", incentrata sulla figura dominante del fondatore, soggetto intraneo all'organizzazione, che la gestisce direttamente con metodo mafioso, e quella "di proprietà del mafioso", diretta da un mafioso con identico metodo sia pure attraverso un formale prestanome» attività accomunabili nell'irrelevanza dell'«eventuale origine formalmente "pulita" dei beni aziendali perché esse praticano forme più o meno intense di intimidazione verso la concorrenza e devono la produzione del reddito a vantaggi di tipo illecito».

<sup>50</sup> Sez. 6, n. 5778 del 16/05/2019 (dep. 2020), Rv. 278328-01, Cammarata Francesco Antonio; conf. Sez. 2, n. 14165 del 13/03/2018, Rv. 272377-01, Alma e altro; in senso contrario, Sez. 6, n. 31634 del 17/05/2017, Rv. 270710-01, Lamberti e altro, secondo cui, «ove la fattispecie concreta consenta al giudice di determinare il momento iniziale ed il termine finale della pericolosità sociale qualificata, sono suscettibili di confisca solo i beni acquistati in detto periodo temporale, salva restando la possibilità per il proposto di dimostrare l'acquisto dei beni con risorse preesistenti all'inizio dell'attività illecita».

l'agente – che non partecipi all'associazione o concorra esternamente con essa – con la sua condotta aiuti il partecipe ad assicurare il prodotto o il profitto di tale reato»<sup>51</sup>. In riassorbimento è pertanto la differenza di posizione rispetto ad un isolato precedente secondo cui, invece, «tanto il favoreggiamento personale quanto quello reale presuppongono l'avvenuta consumazione del reato ascritto al soggetto favorito e, pertanto, qualora trattisi di reato associativo (nella specie, di tipo mafioso) occorre che si sia già verificata la sua cessazione, costituita dallo scioglimento del sodalizio, dandosi luogo altrimenti alla configurabilità, non del favoreggiamento, ma della partecipazione o del concorso esterno, a seconda che risulti o meno dimostrato lo stabile inserimento del soggetto nella struttura associativa»<sup>52</sup>.

Il discorso si complica nel campo finitimo del riciclaggio.

È costante l'orientamento che esclude «alcun rapporto di "presupposizione"» tra tale delitto e quello di associazione per delinquere, talché, non operando la clausola di esclusione di cui all'"incipit" dell'art. 648-bis cod. pen., «il partecipe al sodalizio criminoso risponde altresì dell'imputazione per riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati-fine dell'associazione»<sup>53</sup>; ma, precisasi innovativamente, diverso è il caso del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., che può costituire presupposto del reato di riciclaggio, in quanto di per sé idoneo a produrre proventi illeciti immediatamente riconducibili al sodalizio criminale, indipendentemente dalla realizzazione di specifici delitti<sup>54</sup>.

**9.1. Nascita delle associazioni mafiose e delocalizzazioni di 'ndrangheta.** Nota è la diatriba dottrinale, prima che giurisprudenziale, circa la necessità di una mafiosità in atto ovvero la sufficienza di una semplice mafiosità in potenza o inespressa o silente. Diatriba dalla quale (su iniziativa di Sez. 1, n. 15768 del 15/03/2019, Nesci e altro) è scaturita, in relazione a manifestazioni delocalizzate di 'ndrangheta, l'esigenza di investire il Primo Presidente ai fini dell'eventuale rimessione degli atti alle Sezioni Unite per dirimere il contrasto tra la tesi volta a ritenere che, ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., le delocalizzazioni devono aver estrinsecato la propria forza di intimidazione sul nuovo territorio oggetto di insistenza<sup>55</sup> e quella opposta, volta a

---

<sup>51</sup> Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Rv. 275583-03, Cicciari. Identicamente, per limitarsi alle pronunce più recenti, Sez. 6, n. 30873 del 18/06/2014, Rv. 260050-01, Lugarà; Sez. 6, n. 27720 del 05/03/2013, Rv. 255622-01, Frattaruolo; Sez. 1, n. 6905 del 11/11/2003 (dep. 2004), Rv. 229990-01, Franchini e altri.

<sup>52</sup> Sez. F, n. 38236 del 03/09/2004, Rv. 229648-01, Iovino.

<sup>53</sup> Sez. 2, n. 40793 del 23/09/2005, Rv. 232524-01, Carciati e altri, e Sez. 2, n. 10582 del 14/02/2003, Rv. 223689-01, Bertolotti.

<sup>54</sup> Sez. 2, n. 5730 del 20/09/2019 (dep. 13/02/2020), Rv. 27824-01, Musto Elvio.

<sup>55</sup> Cfr. "ex multis", Sez. 2, n. 25360 del 15/05/2015, Rv. 264120-01, Concas e altri.

ritenere che basti un capitale mafioso pur inespresso, atteggiandosi a carica intimidatoria in grado di detonare all'occorrenza<sup>56</sup>. Diatriba che pare votata a sopirsi alla luce del lungo ed articolato provvedimento del Primo Presidente Aggiunto di restituzione degli atti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., sul rilievo che «il panorama giurisprudenziale appare consolidato nell'affermare che[,] ai fini della configurabilità di un'associazione di tipo mafioso[,] è necessaria una effettiva capacità intimidatrice del sodalizio criminale da cui derivino le condizioni di assoggettamento ed omertà di quanti vengano con esso effettivamente in contatto»; rispetto a tale «effettiva capacità intimidatrice», quanto, segnatamente, «alle articolazioni territoriali della 'ndrangheta, le soluzioni ermeneutiche adottate sono il risultato del differente presupposto cognitivo emerso nel giudizio di merito, in relazione al quale il tema della esteriorizzazione del metodo mafioso ha trovato differenti declinazioni»; più precisamente, occorre distinguere tra i nuovi aggregati che si propongono «di adottare la medesima metodica delinquenziale delle "mafie storiche"» ed i nuovi aggregati che si pongono invece «come mer[e] articolazion[i] territorial[i] di una tradizionale organizzazione mafiosa»; solo con riferimento ai primi, e non anche ai secondi, è infatti richiesta «la verifica di tutti i presupposti costitutivi del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e, dunque, l'esternazione del metodo mafioso con le sue ricadute nell'ambiente esterno in termini di assoggettamento e di omertà»; tuttavia «la differenza [...] non attiene alla capacità intimidatrice del sodalizio, che è, comunque, una precondizione necessaria per la configurabilità del reato, quanto alla forma di esteriorizzazione del metodo mafioso»<sup>57</sup>.

**9.2. La giurisprudenza dopo il provvedimento del Primo Presidente Aggiunto del 17-23/07/2019.** Il provvedimento del Primo Presidente Aggiunto ha riverberato immediato effetto nell'ambito del procedimento da cui era originata la rimessione alle Sezioni Unite.

Sez. 1, n. 51489 del 29/11/2019, Rv. 277913-01, Albanese Raffaele, recita che «il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è configurabile con riferimento ad un'articolazione territoriale di una mafia storica (nella specie, [l]a cosca ['ndranghetista] tedesca [di Frauenfeld]), allorché la stessa, per effetto del collegamento organico-funzionale con la casa-madre, dotato del carattere della riconoscibilità esterna e non limitato, pertanto, a forme di collegamento che si consumino soltanto al suo interno sul piano dell'adozione di moduli organizzativi e di rituali di adesione, si avvalga di una forza di intimidazione intrinseca che, pur non necessitando di forme eclatanti di esteriorizzazione del metodo mafioso, non

---

<sup>56</sup> Cfr. "ex multis", Sez. 5, n. 47535 del 11/07/2018, Rv. 274138-01, N.

<sup>57</sup> Primo Presidente Aggiunto, provvedimento del 17-23/07/2019, Nesci e altro, ff. gg. 1 e 2.

consiste nella mera potenzialità, non esercitata e quindi meramente presuntiva, dell'impiego della forza, ma nella spendita d'una vera e propria fama criminale ereditata dalla casa-madre».

La Corte, in motivazione, ha ulteriormente chiarito che un «raccordo con la casa-madre non definito sul piano funzionale si esprimerebbe in forme di per sé insufficienti - appunto perché confinate nei cd. "interna corporis" del gruppo - a porsi come occasione per la proiezione all'esterno di una realtà criminale, impedendone la percezione sul territorio e quindi l'apprezzamento della capacità di condizionamento mafioso del contesto sociale ed economico»<sup>58</sup>.

Nel merito della cosca di Frauenfeld, che i giudici di merito sottolineavano essere «dislocazione territoriale della 'ndrangheta, con collegamenti sia con la struttura centrale, il cd. Crimine, che con quella delocalizzata in Calabria, [il] locale di Fabrizia, e che di esse ha mutuato i tratti organizzativi e la ripartizione di cariche e gradi, con piena adesione agli schemi comportamentali della casa-madre», osserva la Corte come nessun indice fattuale denunci «l'estrinsecazione del metodo mafioso», neppure quale «uso di una fama criminale altrove strutturata ma che pur sempre deve essere spesa sul territorio di riferimento dell'associazione di cui si postula il carattere mafioso»<sup>59</sup>.

Tali considerazioni hanno votato all'annullamento dell'impugnata ordinanza applicativa della misura custodiale.

Identica interpretazione del provvedimento del Primo Presidente Aggiunto - dal cui spettro esula «una struttura 'ndranghetista [...] fortemente radicata nel territorio di appartenenza [(nella specie, il basso catanzarese)] e pienamente operativa secondo le note condizioni enunciate nell'art. 416-bis cod. pen.»<sup>60</sup> - si trova nell'avviso<sup>61</sup> che, cambiando però registro linguistico, perviene all'ulteriore «conclusione [secondo cui] l'elemento caratterizzante della cd. "mafia silente" va identificato non già nella mera potenzialità di una non esercitata forza intimidatrice - come tale, unicamente presuntiva - bensì nella concreta spendita, in termini che possono assumere una qualsiasi consistenza, anche non eclatante, della fama criminale che la struttura delocalizzata ha, per così dire, ereditato», osservando come il locale di 'ndrangheta di Lecco<sup>62</sup>, di cui si discorreva in ricorso, costituisca «una vicenda mafiosa che, nata come "silente", aveva progressivamente acquisito tratti di eloquente mafiosità [- anche attraverso paradigmi estorsivi dettagliati dai giudici di merito -] riconducibile al clima di assoggettamento ed omertà di cui i

---

<sup>58</sup> Par. 11.2, p. 15.

<sup>59</sup> Parr. 12.1 e 12.2, p. 16.

<sup>60</sup> Sez. 6, n. 12219 del 18/02/2020, Marchese Giuseppe Marco, par. 5, p. 7; analogamente Sez. 6, n. 12534 del 26/09/2019 (dep. 2020), Mongiardo Mario e altro (par. 1.2, p. 10).

<sup>61</sup> Sez. 6, n. 11365 del 28/11/2019 (dep. 2020), Palermo Ernesto e altri.

<sup>62</sup> Parr. 6.5, p. 9, e 6.7, p. 10.

sodali potevano giovare per agire indisturbati nel perseguimento dei propri scopi, leciti o illeciti»<sup>63</sup>.

**10. Nuove ed autonome associazioni di tipo mafioso.** In disparte il provvedimento del Primo Presidente Aggiunto del 17-23/07/2019, la produzione più recente della S.C. sembra assumere posizioni non coincidenti con riguardo alle cd. nuove ed autonome associazioni di tipo mafioso.

Rispetto a queste, ad esclusione di derivazioni da preesistenti concrezioni mafiose che beneficiano, nei medesimi territori, del capitale intimidatorio delle medesime<sup>64</sup>, la linea di tendenza pareva essersi assestata sull'attribuzione di un significato dirimente alla dimensione di mafiosità "dimostrata sul campo"<sup>65</sup>.

Avuto riguardo al carattere di novità delle associazioni di cui si tratta, detta forma di mafiosità è infatti l'unica ad integrare i requisiti della necessaria esternalizzazione del metodo mafioso: necessaria esternalizzazione che, secondo l'orientamento in rassegna, costituisce la regola generale applicabile a tutte le associazioni affinché possano essere qualificate come di tipo mafioso<sup>66</sup>, ponendo però problemi di più stringente verifica con riguardo a concrezioni che – in quanto nascenti dal nulla o collocate fuori dall'universo delle "mafie storiche" e comunque caratterizzantesi «per la [...] "forma libera" [del vincolo associativo], potendo essere diretta a minacciare tanto la vita o l'incolumità personale, quanto le condizioni esistenziali, economiche o lavorative di determinati soggetti, attingendo i diritti inviolabili, anche di tipo relazionale, delle persone, che vengono coattivamente limitate nelle loro facoltà»<sup>67</sup> – non vantano, già, un "background" mafioso.

---

<sup>63</sup> Per vero, la mafiosità del locale in parola è così riassunta in premessa al «Considerato in diritto»: «La stessa Corte territoriale aveva altresì evidenziato come il capo-clan cercasse di evitare manifestazioni tradizionali dell'associazione di stampo mafioso, avvalendosi di uomini nuovi, [...], ben inserit[i] nel contesto sociale e politico locale, e adottando nuove strategie per insinuarsi nel tessuto economico e amministrativo lecchese, agendo spesso l'intimidazione, in modo ancor più subdolo, nella fase successiva al coinvolgimento delle vittime o dei pubblici funzionari corrotti. A dimostrazione di tale assunto il giudice d'appello aveva illustrato specifiche condotte, oggetto dei reati-fine, contestati a[d uno degli imputati], là dove aveva affermato che "quando le vittime si rendono conto che dietro i volti nuovi vi sono 'i calabresi' è troppo tardi" e specificando che "è ciò che accade ai corrotti, ma anche ai destinatari dei tentativi di estorsione, come [...], che pur non avendo ceduto alle richieste di pagamento del pizzo, dopo i colpi di arma da fuoco che attingono le vetrine d[i un esercizio commerciale], si spaventano tanto che si guardano bene dal denunciare i responsabili"».

<sup>64</sup> Sez. 2, n. 20926 del 13/05/2020, Perna Domenico-Ciro, a proposito di un nuovo clan camorristico nato come costola di quello egemone.

<sup>65</sup> Sez. 6, n. 27094 del 01/03/2017, Rv. 270736-01, Milite.

<sup>66</sup> Cfr. ad esempio in motivazione Sez. 6, n. 9001 del 02/07/2019 (dep. 2020), Rv. 278617-01, Demasi Roberto (da cui sono state tratte le massime sub Rv. 278617-01 e 278617-02), par. 2.2, pp. 10 s., che ha disconosciuto l'esistenza nella Locride di una cosca di ndrangheta denominata "Ruga-Metastasio-Loiero-Gallace-Novella" nel periodo successivo all'omicidio del suo capo storico.

<sup>67</sup> Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019 (dep. 2020), Rv. 278745-02, PG c. Fasciani Sabrina.

Non è un caso che, nella vicenda di "Mafia capitale", la Corte – utilizzata l'immagine della «"riduzione di scala" rispetto alle cd. "mafie storiche"» per indicare «realità [mafiose] strutturalmente modeste [(come le «"mafie piccole", "nuove" o "straniere"»)], che esercitano la propria forza di intimidazione in modo oggettivamente limitato, in quanto circoscritto a territori ristretti ovvero a specifici ambiti di attività, e soggettivamente parziale, in quanto riferibile soltanto ad alcune categorie di sottoposti» – ponga l'accento proprio sui profili probatori, assumendo che, «ai fini della qualificazione ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. di una cd. nuova ed autonoma formazione criminale, costituisce compito del giudice di merito accertare la ricorrenza delle seguenti simultanee condizioni: a) che essa abbia conseguito propria fama e prestigio criminale, autonomi e distinti da quelli personali dei singoli partecipi, in guisa da esser capace di conservarli anche nel caso in cui questi ultimi fossero resi innocui; b) che essa abbia in concreto manifestato capacità di intimidazione, ancorché non necessariamente attraverso atti di violenza o di minaccia, nell'ambito oggettivo e soggettivo, pur eventualmente circoscritto, di effettiva operatività; c) che detta manifestazione della capacità di intimidazione sia effettivamente percepita come tale ed abbia conseguentemente prodotto un assoggettamento omertoso nel "territorio", o ambito, in cui l'associazione è attiva»<sup>68</sup>.

Quando, poi, le nuove associazioni insistono sui medesimi territori già controllati da strutture delle associazioni antagoniste, gli «indicatori fattuali» da cui desumere la costituzione delle prime si identificano «[nel]le modalità con cui sono commessi i delitti-scopo, [nel]la disponibilità di armi e [ne]l conflitto con le tradizionali associazioni operanti sul territorio, che al gruppo emergente riconoscano elevata capacità criminale, purché detti indici denotino caratteristiche di stabilità e di organizzazione da cui dipendono la reale capacità di intimidazione del vincolo associativo e le condizioni di omertà e di assoggettamento che ne derivano»<sup>69</sup>.

A fronte del quadro sin qui delineato, nondimeno, due altre pronunce in certo qual modo ridimensionano il requisito della necessaria mafiosità delle nuove associazioni "dimostrata sul campo"<sup>70</sup>.

Il riferimento è in primo luogo a Sez. 5, n. 26427 del 20/05/2019, Rv. 276894-01, Forieri, la quale – nel ritenere legittimo il giudizio di mafiosità espresso dal tribunale del riesame in ordine ad un sodalizio «affermatosi rapidamente ed in maniera aggressiva nel territorio viterbese quale "istituzione" criminale proiettata

---

<sup>68</sup> Sez. 6, n. 18125 del 2020, RRvv. da attribuire.

<sup>69</sup> Sez. 6, n. 42369 del 17/07/2019, Rv. 277206-01, Danise.

<sup>70</sup> Sez. 5, n. 44156 del 13/06/2018, Rv. 274120-01, S., e Sez. 6, n. 57896 del 26/10/2017, Rv. 271724-01, P.G., P.C. in proc. Fasciani e altri.

ad assumere nell'attualità un ruolo di spiccato rilievo ed a costituire una realtà con la quale ampi settori del tessuto economico, loro malgrado, si vedono costretti a confrontarsi in una posizione di soggezione»<sup>71</sup> – proclama il principio secondo cui, «ai fini della configurabilità dell'associazione per delinquere di tipo mafioso, il requisito della forza intimidatrice promanante dal sodalizio non può essere escluso per il sol fatto che la sua percezione all'esterno non è generalizzata nel territorio di riferimento, o che un singolo non si è piegato alla volontà dell'associazione o, addirittura, ne ignori l'esistenza».

Il riferimento è altresì, e soprattutto, a Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Rv. 276111-01, Furnari, la quale – quanto alla «"ricostituzione" di un gruppo criminale[,] a distanza di tempo[,] da parte di noto capo-mafia, di dimostrata caratura criminale, inserito in ambito di mafie storiche (nel caso di specie "Cosa Nostra" [iniziali maiuscole nell'originale])» – addirittura, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., reputa non «necessaria un'esteriorizzazione della forza di intimidazione, considerato il capitale criminale della associazione mafiosa di riferimento e il diffuso riconoscimento della capacità di aggressione di persone e patrimoni da parte della stessa, anche nel caso di riferimento "implicito o contratto" alla forza criminale del sodalizio mafioso». Quantunque l'ambito di operatività del principio sia limitato alla «"ricostituzione" di un gruppo criminale», i fondamenti su cui esso poggia – ossia la statura mafiosa del promotore e capo e la fama dell'associazione mafiosa di riferimento – non sono, di per sé, irripetibili: nel qual caso, potrebbe pensarsi ad un'esportazione del principio anche al di fuori di detto ambito.

---

<sup>71</sup> Par. 2.5, pp. 7 e 8.

## PARTE QUARTA

### ***INTRANEITÀ E CONTIGUITÀ ALLE ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO***

#### **CAPITOLO PRIMO**

##### ***LA CONDOTTA DI PARTECIPAZIONE***

**11.1. Partecipazione come investitura formale e come messa a disposizione ....** In punto di condotta partecipativa ad un'associazione di tipo mafioso (per la configurabilità della quale, in generale, «non rileva la durata del vincolo tra il singolo e l'organizzazione, potendo ravvisarsi il reato anche in una partecipazione di breve periodo»<sup>72</sup>), due sentenze massimate (e svariate non massimate) propendono per l'intendimento della condotta in termini non concretamente ancorati a manifestazioni adesive al sodalizio.

Sez. 2, n. 18559 del 13/03/2019, Rv. 276122-01, Zindato, sul presupposto che differente è il caso dell'esistenza da quello dell'assenza di un'investitura formale, ritiene non «necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi del programma criminoso ovvero di altre condotte idonee a rafforzarne la struttura operativa, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di componente del gruppo criminale», giacché detti assunzione o riconoscimento gli aprono per definizione la porta del sodalizio. Ciò non significa, tuttavia, che la mancanza di un'investitura formale – "rectius", della prova, talvolta indiziaria ma spesso non tale, della stessa – impedisca di ritenere comunque la partecipazione, potendo la dimostrazione di questa «essere ricavata anche dal compimento di una o più attività significative nell'interesse dell'associazione criminale».

In buona sostanza, o v'è la prova di un'investitura formale, ed il P.M. è sollevato dall'onere di provare anche il compimento di condotte associative, oppure no, ed il P.M. è tenuto ad adempiere a tale onere.

Spostando l'attenzione dal punto di vista della prova a quello della "dinamica" della fattispecie di cui all'art. 416-bis, comma 1, cod. pen., poiché la prova del compimento di attività associative, incombente sul P.M. nella seconda eventualità, tiene luogo anche della prova del "prius" rappresentato dall'investitura formale, è proprio siffatta investitura – non necessariamente rituale o sacramentale – a segnare l'inizio della consumazione del reato.

Nondimeno, nel periodo tra l'investitura formale ed il compimento, peraltro solo eventuale, di attività associative, il singolo non compie altra attività che l'adesione e qui si radica il cuore del problema, riassumibile nel seguente quesito: se abbia, o meno, rilevanza penale la mera adesione al sodalizio.

---

<sup>72</sup> Così, da ultimo, Sez. 1, n. 5445 del 07/11/2019 (dep. 2020), Rv. 278471-01, Ermini Giorgio.

Ad esso, nel medesimo filone di Sez. 2, n. 18559 del 2019, risponde positivamente Sez. 5 n. 27672 del 03/06/2019, Rv. 276897-01, P.M. in proc. Geraci, secondo cui – alla stregua di una massima che ne ricalca un'altra recente, arricchendola<sup>73</sup> – il reato «si consuma nel momento in cui il soggetto entra a far parte dell'organizzazione criminale, senza che sia necessario il compimento, da parte dello stesso, di specifici atti esecutivi della condotta illecita programmata, poiché, trattandosi di reato di pericolo presunto, per integrare l'offesa all'ordine pubblico è sufficiente la dichiarata adesione al sodalizio, con la c.d. "messa a disposizione", che è di per sé idonea a rafforzare il proposito criminoso degli altri associati e ad accrescere le potenzialità operative e la capacità di intimidazione e di infiltrazione del sodalizio nel tessuto sociale» (talché, in concreto, la Corte ha ritenuto sufficiente, per integrare gli estremi del reato, l'affiliazione del ricorrente ad una delle mafie storiche).

**11.2. (Segue) ... "versus" partecipazione come assunzione di un ruolo attivo nel sodalizio.** La teoria della messa a disposizione ha lontane origini, se è vero che, già agli albori dell'introduzione dell'art. 416-bis cod. pen., si insegnava che «è configurabile come partecipazione effettiva, e non meramente ideale, ad una associazione per delinquere (nella specie di tipo mafioso), anche quella di chi, indipendentemente dal ricorso o meno a forme rituali di affiliazione, si sia limitato a prestare la propria adesione, con impegno di messa a disposizione, per quanto necessario, della propria opera, all'associazione anzidetta, giacché anche in tal modo il soggetto viene consapevolmente ad accrescere la potenziale capacità operativa e la temibilità dell'organizzazione delinquenziale»<sup>74</sup>.

Del resto, detta teoria trova un avallo addirittura letterale in Sez. U, 33748 del 12/07/2005, Mannino, che, nella sintesi di cui a Rv. 231670-01, afferma essere la condotta di partecipazione «riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi», nulla escludendo, sul piano, nondimeno, dell'apprezzamento delle emergenze istruttorie, che «la partecipazione p[ossa] essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi – tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di

<sup>73</sup> Sez. 2, n. 27394 del 10/05/2017, Rv. 271169-01, Pontari e altri.

<sup>74</sup> Sez. 1, n. 6992 del 30/01/1992, Rv. 190643-01, Altadonna e altri.

“osservazione” e “prova”, l’affiliazione rituale, l’investitura della qualifica di “uomo d’onore” [ed anche] la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi “facta concludentia” –, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall’imputazione»<sup>75</sup>.

Proprio, tuttavia, quel «“prender parte” al fenomeno associativo», che le Sezioni Unite – prima, e al di là, della «[messa] a disposizione dell’ente» – qualificano come «un ruolo dinamico e funzionale» «più che [come] uno “status” di appartenenza», offre il destro ad un diverso orientamento per argomentare l’imprescindibilità di un «ruolo attivo», e, quindi, proiettato verso un “facere”<sup>76</sup>, conducendo alla conclusione, più volte ripetuta, secondo cui «l’affiliazione rituale può non essere sufficiente qualora alla stessa non si correlino concreti indici fattuali rivelatori dello stabile inserimento del soggetto con ruolo attivo nel sodalizio»<sup>77</sup>. Nell’illustrata prospettiva, a proposito della ‘ndrangheta, coerentemente si afferma che altro dalla mera affiliazione è il conferimento di una dote, «implica[n]te[,] per massima di esperienza[,] l’avvenuta attivazione del soggetto nell’ambito associativo»<sup>78</sup>.

**12. Contributo al procacciamento ed al recapito di informazioni.** La disponibilità di informazioni da parte di un’associazione di tipo mafioso e la capacità di veicolarle ai destinatari predeterminati è essenziale per la vita del sodalizio. Tale considerazione pone le premesse causalmente necessarie affinché la condotta di chi si presti a procacciare e a recapitare informazioni possa essere qualificata in termini di partecipazione “piena”.

Sul primo versante, in effetti, «va considerato partecipe il soggetto che, in un momento di fibrillazione delle attività criminali di un sodalizio, si presti a raccogliere informazioni necessarie per attuare ritorsioni contro esponenti di sodalizi avversari o per stringere alleanze con altre cosche»<sup>79</sup>.

Più articolata è la questione del recapito di informazioni tipicamente da capi-mafia in stato detentivo a “colonnelli” in libertà ed in piena attività sul territorio.

Alla stregua di un’impostazione ben radicata in giurisprudenza, la partita si gioca sul terreno della lunghezza dell’arco temporale di svolgimento dell’attività di recapito da parte dall’agente, dovendo escludersi la rilevanza partecipativa di un’attività episodica o comunque sporadica, in quanto essa può essere bensì

<sup>75</sup> Più di recente, negli stessi termini, Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016, Rv. 267418-01, Archinà.

<sup>76</sup> Sez. 1, n. 39543 del 24/06/2013, Rv. 257447-01, Fontana.

<sup>77</sup> Così, da ultimo, Sez. 5, n. 38786 del 23/05/2017, Rv. 271205-01, De Caro.

<sup>78</sup> Sez. 1, n. 55359 del 2016, Rv. 269040-01.

<sup>79</sup> Sez. 2, n. 10366 del 06/03/2020, Rv. 278590-01, Muià Vincenzo.

funzionale al governo di singole contingenze, ma non assurge al livello di antecedente necessario all'esistenza in sé dell'associazione<sup>80</sup>.

A tali indicazioni si attiene una pronuncia di inizio anno, focalizzando tuttavia l'attenzione sull'onere probatorio incombente all'accusa: essa, infatti, sulla premessa che la rilevanza partecipativa di un'«attività reiterata e non episodica di intermediazione nella trasmissione di messaggi scritti» presuppone che «sia identificato il contenuto dei messaggi, attinenti fatti illeciti o altre iniziative criminali, ovvero sia accertato che l'intermediario, pur non conoscendone il contenuto, abbia trasmesso le informazioni e le direttive del capo cosca ad altri affiliati o, comunque, abbia contattato altri sodali al fine di permettere la circolazione delle informazioni e delle direttive provenienti dal carcere», precisa che «diviene necessario individuare il soggetto autore del messaggio, l'intermediario ed, altresì, colui che riceve l'informazione, poiché, in assenza di tale ultimo anello della catena di trasmissione, potrebbe non ricorrere una condotta idonea a rafforzare il sodalizio criminoso»<sup>81</sup>.

## **CAPITOLO SECONDO**

### **CONCORSO ESTERNO**

**13. Generalità.** La giurisprudenza sul concorso esterno è improntata ad un andamento casistico, che sconta una mancanza di concettualizzazioni, eccezion fatta per due profili:

- quello dell'inesistibilità della «decisione della Corte EDU del 14 aprile 2015 nel procedimento Contrada contro Italia [...] a casi diversi da quello che ne forma direttamente oggetto, in relazione al quale soltanto vigono gli obblighi di conformazione imposti dall'art. 46 CEDU, in quanto [- e qui sta il punto -] l'assunto della Corte EDU per il quale il concorso esterno in associazione di tipo mafioso costituirebbe reato di "creazione giurisprudenziale" non corrisponde alla realtà dell'ordinamento penale nazionale[,] che si ispira al modello della legalità formale»<sup>82</sup> ed in quanto - sotto un profilo "lato sensu" procedimentale - «la

---

<sup>80</sup> Tra le pronunce in materia, il concetto trovasi sviscerato soprattutto in Sez. 5, n. 26306 del 16/03/2018, Rv. 273336-01, D'Agostino, che ha enunciato il principio secondo cui, «ai fini della configurabilità della condotta di partecipazione [...] non è sufficiente la collaborazione episodica alla trasmissione di messaggi scritti (c.d. pizzini) tra il capo-cosca e soggetti affiliati [...], richiedendosi, invece, un'attività di carattere continuativo e fiduciario di "veicolatore abituale di notizie", idonea a fornire un contributo causale e volontario alla realizzazione dei fini del sodalizio criminale, nonché alla sua conservazione e rafforzamento», annullando con rinvio per difetto di motivazione - in una fattispecie relativa alla consegna di messaggi in due sole occasioni - «l'ordinanza cautelare che non spiegava come aveva tratto da tale dato di fatto il convincimento della stabilità del contributo del ricorrente».

<sup>81</sup> Sez. 2, n. 7872 del 28/01/2020, Rv. 278425-01, Pellicano Saverio.

<sup>82</sup> Sez. 1, n. 26686 del 10/04/2019, Rv. 276197-01, Marino.

richiamata decisione del giudice sovranazionale non è una sentenza pilota e non può neppure ritenersi espressione di un orientamento consolidato della giurisprudenza europea»<sup>83</sup>;

- quello dell'indispensabilità dell'aderenza del dolo a tutto lo spettro dell'elemento oggettivo, compreso «il contributo causale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione»<sup>84</sup>.

**14.1. Concorso esterno e criminalità dei cd. colletti bianchi. Gli imprenditori.** Nell'andamento casistico della giurisprudenza sul concorso esterno è rinvenibile purtuttavia un "fil rouge", essendo la S.C. stata impegnata soprattutto sul fronte della contiguità dei cd. colletti bianchi alle associazioni di tipo mafioso.

Una prima tipologia di colletti bianchi è rappresentata dagli imprenditori, che – generalmente – non hanno interesse ad entrare in tali associazioni per non "sporcarsi le mani" con le cose di mafia, ma hanno interesse a fare affari con loro perché la forza di intimidazione costituisce un fattore disgregativo – a tutto vantaggio di chi se ne serve – della concorrenza e, nei rapporti con la P.A., della parità di trattamento.

Quanto proprio ai rapporti con la P.A., una plastica rappresentazione di ciò si ha in una pronuncia che – con riferimento a due imprenditori i quali, «nel contesto della realizzazione [di] lavori pubblici di metanizzazione, avevano propiziato l'inserimento di alcune imprese mafiose nel remunerativo sistema dei noli a freddo di cantiere e avevano agevolato la corresponsione del "pizzo" da parte dell'impresa appaltatrice, attraverso un sistema di sovrappatture, ideato per dissimulare il pagamento di una tangente dell'ammontare di circa due milioni di euro» – ferma l'immagine sull'architettura di un complesso sistema criminale, ideato ad arte per rivestire di una parvenza di liceità plurime condotte in varia guisa penalmente rilevanti<sup>85</sup>.

Abbracciando un orizzonte più ampio, altra pronuncia si profonde nel tentativo di tracciare una linea di demarcazione tra l'imprenditore colluso, che, non avendo varcato la soglia d'ingresso dell'associazione, risponde di concorso esterno, e l'imprenditore intraneo, che, avendo invece varcato detta soglia, risponde di partecipazione: l'imprenditore è colluso quante volte, «senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale, instauri con questo un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e

<sup>83</sup> Sez. U, n. 8544 del 24/10/2019 (dep. 2020), Rv. 278054-01, Genco Stefano.

<sup>84</sup> Sez. 5, n. 18256 del 10/01/2019, Rv. 276768-01, S.Ed.S. Soc. Edile Stradale Costruzioni s.r.l.

<sup>85</sup> Sez. 5, n. 18256 del 2019, testé cit. La creazione di una siffatta architettura, peraltro, comincia ad emergere negli accertamenti giudiziari come modalità operativa collaudata dei fenomeni di contiguità mafiosa. La vicenda di Sez. 5, n. 18256 del 2019, per esempio, presenta è pressoché sovrapponibile a quella di Sez. 6, n. 25261 del 19/04/2018, Rv. 273390-01, La Valle.

nel far ottenere all'organizzazione risorse, servizi o utilità»; è intraneo quante volte «metta consapevolmente la propria impresa a disposizione del sodalizio, di cui condivide metodi e obiettivi, onde rafforzarne il potere economico sul territorio di riferimento»<sup>86</sup>.

Rilevato come, in verità, la figura dell'imprenditore colluso ponga una doppia esigenza di perimetrazione, in quanto, se, sul lato superiore, va tenuta distinta da quella dell'imprenditore partecipe, sul lato inferiore, va però tenuta distinta altresì da quella dell'imprenditore vittima, «che, soggiogato dall'intimidazione, non tenta di venire a patti con il sodalizio, ma cede all'imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un'intesa volta a limitare tale danno»<sup>87</sup>, tornando alla pronuncia cui testé si è fatto riferimento, due sono i profili degni di nota:

- in primo luogo, essa non si limita a portare a compimento l'indirizzo che aggancia la collusione al concorso esterno, ma per ciò solo, al contempo, la sgancia dalla partecipazione<sup>88</sup>. Riguardo a questo "sganciamento", risale solo a qualche anno fa il diverso avviso che mette in guardia sul «riferimento alla nozione di "imprenditore colluso"», la quale non elimina «la necessità di una rigorosa disamina del materiale probatorio ai fini della qualificazione del fatto come concorso esterno ovvero "anche" partecipazione, atteso che la predetta nozione è stata richiamata in relazione ad entrambe le fattispecie»<sup>89</sup>;

- in secondo luogo, essa, nel momento in cui definisce l'imprenditore partecipe, utilizza gli stilemi della teoria della messa a disposizione, ma con una variante, in quanto la messa a disposizione non investe direttamente la persona fisica, bensì questa per il tramite necessario dell'impresa asservita all'associazione (impresa che può avere, ma normalmente non ha, natura individuale). A cagione dell'asservimento, l'impresa assume «il ruolo di articolazione imprenditoriale dell'organizzazione criminale», divenendo a questa organica e garantendole prontezza di intervento ogni qualvolta se ne presenti l'opportunità<sup>90</sup>.

Nondimeno, definito l'imprenditore partecipe come il titolare di un'impresa arruolata dall'associazione, dal punto di vista delle categorizzazioni, labile diviene il confine con l'impresa propriamente mafiosa, di cui, parallelamente alle vicende penalistiche, è predicabile la confisca di prevenzione «in quanto costituente

---

<sup>86</sup> Sez. 6, n. 32384 del 27/03/2019, Rv. 276474-01, Putrino.

<sup>87</sup> Sez. 5, n. 39042 del 01/10/2008, Rv. 242318-01, Samà; Sez. 1, n. 46552 del 11/10/2005, Rv. 232963-01, D'Orio.

<sup>88</sup> In prec., Sez. 5, n. 30133 del 05/06/2018, Rv. 273683-01, Bacchi.

<sup>89</sup> Sez. 5, n. 47574 del 07/10/2016, Rv. 268403-01, Falco.

<sup>90</sup> Come evidenzia Sez. 2, n. 49093 del 01/12/2015, Cangiano, par. 3.1, p. 5, la cui massima, "sub" Rv. 265286-01, rende ragione della condotta partecipativa di un «imprenditore che progetti e predisponga meccanismi fraudolenti tesi ad ottenere, in violazione del divieto di frazionamento degli acquisti, l'aggiudicazione di appalti di prestazioni e servizi sempre al medesimo gruppo, così consentendo al sodalizio criminoso di esercitare il controllo sulle procedure di gara e di accrescere la propria capacità economica [...]».

strumento di realizzazione sul territorio degli interessi economici del sodalizio, a prescindere dall'eventuale origine formalmente lecita dei beni aziendali, trattandosi di un'attività imprenditoriale inquinata in radice dai vantaggi illeciti basati sulla intimidazione mafiosa»<sup>91</sup>.

**14.2. (Segue). I professionisti.** Altra tipologia di concorrenti esterni è rappresentata dai professionisti – “in primis” avvocati, commercialisti e medici – che, a differenza degli imprenditori, non fanno affari con la mafia, ma le forniscono servizi utili e talvolta indispensabili. Criminologicamente si ragiona di collateralità (libero-)professionale, a significare la contrattualizzazione dei loro rapporti con la mafia in un contesto sinallagmatico formalmente indistinguibile da quelli leciti, tanto più in quanto, specialmente con riguardo ai medici ed in parte agli avvocati, le loro prestazioni, talvolta, sono persino dovute.

La Corte non ha mancato di fornire una griglia di criteri per l'inquadramento giuridico del fenomeno.

La prima indispensabile verifica consiste nello stabilire se effettivamente si versi in ipotesi di prestazione professionale, in quanto resa in costanza di un rapporto professionale ed entro i confini di osservanza delle regole legali e deontologiche che lo informano. Invero, la prestazione effettuata al di fuori di un rapporto professionale, o entro lo stesso ma nell'inosservanza delle prescritte regole di forma e di sostanza, è suscettibile di acquisire rilievo concorsuale. In tale prospettiva, Sez. 6, n. 32373 del 2019, Rv. 276831-05<sup>92</sup>, ha qualificato come concorso esterno la condotta di un avvocato che, in assenza di mandato difensivo e, comunque, travalicandone i limiti, aveva fornito suggerimenti per eludere le investigazioni, si era reso disponibile a portare fuori dal carcere messaggi del capo ed aveva tentato di influire illecitamente sugli esiti di procedimenti in corso, rilevandosi come il dispiegamento di un concreto impegno all'irregolare gestione di un procedimento, in esecuzione di una promessa fatta ai vertici dell'associazione, costituisce di per sé fattore di rafforzamento della stessa, a prescindere dal fatto che i propositi delittuosi siano poi concretamente realizzati.

Più delicata è la questione qualora la prestazione si collochi entro i binari del rapporto professionale, il quale può prevedere persino la dovutezza della stessa.

Sul punto, Sez. 6, n. 32373 del 2019, sposa una tesi rigorosa – riassunta nella massima “sub” Rv. 276831-06 – secondo cui «integrano gli estremi della condotta di concorso esterno anche le prestazioni rese da un professionista del settore legale che, seppur astrattamente dovute in favore di chiunque ne faccia richiesta,

---

<sup>91</sup> Sez. 5, n. 32688 del 31/01/2018, Rv. 275225-01, Isgro.

<sup>92</sup> Rievocante, in motivazione, Sez. 2, n. 17894 del 08/04/2014, Rv. 259257-01, Alvaro, e Sez. 5, n. 16493 del 20/04/2006, Rv. 234457-01, Prinziavalli.

devono essere rifiutate allorché possa ragionevolmente ritenersi che riguardino atti od operazioni illecite compiute da soggetti mafiosi»<sup>93</sup>.

La dovutezza pare comunque essere diversa dalla doverosità, rispetto alla quale la cogenza della prestazione, segnatamente medica, può non ammettere deroghe<sup>94</sup>.

**14.3. (Segue). I politici.** Un'ultima tipologia di possibili concorrenti esterni è quella dei politici: tipologia in certo qual modo intermedia tra quella degli imprenditori e quella dei professionisti, perché assorbe proprietà un po' dagli uni ed un po' dagli altri: dagli uni, in quanto anche i politici possono entrare in rapporti d'affari, non solo elettorali, ma economici (per il tornaconto loro o del loro gruppo), con la mafia; dagli altri, in quanto, grazie alle cariche che, in talune evenienze con l'appoggio della mafia, rivestono, sono in grado di dispensare servizi "lato sensu" amministrativi.

L'ordinamento è attento ad evitare anche solo il pericolo di contaminazioni tra mafia e politica, ben prima che la politica produca il risultato elettorale che attiva le macchine istituzionali. Lo strumento per il tramite del quale è eretta una barriera anticipata a protezione delle istituzioni dalle infiltrazioni mafiose è il delitto di scambio elettorale politico-mafioso, di cui all'art 416-ter cod. pen., che incrimina il semplice accordo tra il politico e la mafia in vista dell'inquinamento delle competizioni elettorali. Trattasi di un classico reato di pericolo, che investe il politico nella figura "anticipata" di mero candidato alle elezioni, ovvero di persona non ancora dotata di poteri, e quindi di mezzi ed occasioni di intervento, in favore della mafia.

Nella prospettiva del delitto p. e p. dall'art. 416-ter cod. pen., il politico normalmente non è intraneo all'associazione di tipo mafioso, ma si avvale dei suoi servigi per falsare la competizione elettorale ed avere maggiori possibilità di successo.

---

<sup>93</sup> Identicamente già Sez. 6, n. 13910 del 06/02/2004, Rv. 229213-01, Credentino, pronunciatisi per la responsabilità a titolo di concorso esterno «di un notaio che aveva prestato la sua opera in tutte le fasi, durate per anni, di una complessa e articolata speculazione edilizia, del valore di svariati miliardi di lire, progettata da un noto "clan" camorristico, consentendone la realizzazione [... attraverso ...] l'assunzione della veste di garante del buon esito dell'intera operazione, in cambio di che aveva ottenuto dai membri dell'associazione l'appoggio elettorale in un collegio senatoriale»

<sup>94</sup> A ricordarlo è la sempre attuale Sez. 5, n. 12679 del 24/01/2007, Rv. 235987-01, Mercadante, nota per aver affermato che «l'ordinanza cautelare personale, che configuri il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso nella incondizionata disponibilità di un medico a prestare assistenza sanitaria ad esponenti mafiosi, deve esplicitare le ragioni per cui la suddetta attività, lungi da rappresentare l'ottemperanza ineludibile di doveri deontologici e professionali, che impongono al medico l'obbligo di prestare cura ed assistenza a chiunque ne abbia bisogno, si traduca nella piena consapevolezza di prestare – e piegare strumentalmente – la sua istituzionale attività di servizio, in forma organica e funzionale, alle esigenze di una consorteria mafiosa, della quale condivide natura, ispirazione e linee strategiche al perseguimento di obiettivi di potere, da perseguire con ogni mezzo e ad ogni costo».

Insegna tuttavia Sez. 2, n. 45402 del 02/07/2018, Rv. 275510-02, P.G. in proc. Lombardo, che ciò non equivale ad escludere la possibilità di una vicinanza più stretta del politico all'associazione, in grado di fondare, sebbene non una qualifica partecipativa della condotta (che si ha quando egli è un uomo dell'associazione, individuato ed espresso dalla stessa), quantomeno un'ipotesi di concorso esterno.: donde «il concorso esterno è configurabile anche nell'ipotesi del "patto di scambio politico-mafioso", in forza del quale un uomo politico, non inserito stabilmente nel tessuto organizzativo dell'associazione, si impegna, a fronte dell'appoggio richiesto all'associazione mafiosa in vista di una competizione elettorale, a favorire gli interessi del gruppo. Per l'integrazione del reato è necessario che: a) gli impegni assunti dal politico a favore dell'associazione mafiosa presentino il carattere della serietà e della concretezza, in ragione della affidabilità e della caratura dei protagonisti dell'accordo, dei caratteri strutturali del sodalizio criminoso, del contesto storico di riferimento e della specificità dei contenuti; b) all'esito della verifica probatoria "ex post" della loro efficacia causale, risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sé ed a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell'accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali».

## PARTE QUINTA

### CIRCOSTANZE DI CUI ALL'ART. 416-BIS.1 COD. PEN.

#### CAPITOLO PRIMO

##### L'AGGRAVANTE DEL METODO MAFIOSO

**15. Sufficienza della veste tipicamente mafiosa della violenza o minaccia.** Relativamente al diverso modo d'essere del metodo mafioso nei fenomeni individuali in confronto a quelli collettivi<sup>95</sup>, la S.C. si attiene ormai costantemente al principio – già enunciato in tempi lontani<sup>96</sup>, allorquando, però, come si vedrà all'inizio del prossimo paragrafo, era tutt'altro che prevalente – che l'aggravante del metodo mafioso, oggi prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. e prima dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, enon presuppone necessariamente l'esistenza di un'associazione di tipo mafioso che faccia da sfondo alla condotta dell'agente: è infatti sufficiente – secondo formula tralatizia – «che la violenza o la minaccia [usate da quest'ultimo] assumano veste tipicamente mafiosa», per modo che il predicato della mafiosità accede direttamente alla condotta, qualificando essa sola, indipendentemente da alcun collegamento, effettivo o putativo, del medesimo con un sodalizio da cui sprigioni la forza di intimidazione.

Emblematica è la fattispecie oggetto di Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Rv. 277033-01, Bruzzese, «relativa a[d una] rapina ai danni di un furgone portavalori[,] in cui l'aggravante è stata ravvisata nel tratto paramilitare usato per la commissione del delitto, nella attenta pianificazione dello stesso, nelle modalità brutali di realizzazione, nell'impiego di uomini e mezzi, nell'uso di armi con esplosione di colpi e nel compimento dell'atto in pochi minuti, comprovanti una professionalità criminale propria di chi appartiene a gruppi organizzati o di chi da tali gruppi, operanti nel luogo di commissione del reato, sia stato autorizzato».

O la fattispecie – assurta alla ribalta delle cronache – oggetto di Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Rv. 273025-01, Spada, «relativa alle violente lesioni inferte ad un giornalista da un personaggio notoriamente malavitoso, che, nel rifiutare di essere intervistato, aggrediva il cronista con una testata sul volto, si avvaleva di un guardaspall[e], pronunciava frasi intimidatorie che evocavano l'intervento di altri soggetti al fine di danneggiare la vettura dello stesso, in contesto omertoso caratterizzato non solo dal disinteresse dei passanti, ma anche dal compiacimento per l'accaduto da parte di alcuni presenti all'aggressione».

O, ancora, la fattispecie oggetto di Sez. 1, n. 16883 del 13/04/2010, Rv. 246753-01, Stellato e altri, in un caso in cui il ridetto principio è stato evocato in

---

<sup>95</sup> Cfr. supra par. 1, in fine.

<sup>96</sup> Sez. 2, n. 2204 del 31/03/1998, Rv. 211178-01, Parreca.

rapporto ad «un gruppo criminale dedito alle estorsioni», qualificato come associazione comune, «in quanto non aveva ancora conseguito l'egemonia sul territorio».

Una prospettiva di sintesi è "anticipatamente" offerta da Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Rv. 271103-01, P.M. in proc. Vicidomini, secondo cui l'aggravante è configurabile con riferimento ai reati-fine commessi sia da partecipi nell'ambito di un'associazione criminale comune sia da soggetti estranei alla stessa, senza che ciò comporti la necessità di attribuire al sodalizio il carattere della mafiosità.

**16. Intimidazioni silenziose, evocazione di contiguità mafiose, estorsioni ambientali.** Il discorso che precede sull'aggravante del metodo mafioso costituisce il portato di un'evoluzione rispetto al passato, allorché si richiedeva pur sempre una presenza mafiosa sul territorio, ritenendosi che l'aggravante «qualifica l'uso del metodo mafioso, fondato sull'esistenza in una data zona di associazioni mafiose, anche in riguardo alla condotta di un soggetto non appartenente a dette associazioni»<sup>97</sup>.

L'evoluzione risulta tanto più tangibile a misura che si rifletta sul dato per cui l'affermata sufficienza della «veste tipicamente mafiosa» della violenza o della minaccia si coniuga con una caratterizzazione segnatamente della minaccia a sua volta non necessitante – a differenza del metodo mafioso nel contesto associativo – di alcuna estrinsecazione.

Anche nell'ultimo periodo, infatti, la S.C., spingendosi oltre il segno dell'«utilizzo di un messaggio intimidatorio "silente"», il quale, nell'accezione corrente, presuppone pur sempre che l'associazione esista ed anzi «abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso»<sup>98</sup>, non solo reputa che non «occorra una concreta e verificata origine mafiosa della minaccia» «quando l[la mera] evocazione della contiguità all'associazione mafiosa sia effettivamente funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento particolare, quale conseguenza del pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune»<sup>99</sup>; ma viepiù torna a ritenere la configurabilità dell'aggravante in relazione a fattispecie di "estorsioni ambientali", dove non si richiede né l'esplicitazione della minaccia né l'esistenza dell'associazione né la conoscenza dell'estorsore e della sua appartenenza ad un

---

<sup>97</sup> Sez. 1, n. 4898 del 26/11/2008 (dep.2009), Rv. 243346-01, Cutolo; similmente già Sez. 1, n. 1327 del 18/03/1994, Rv. 197430-01, Torcasio.

<sup>98</sup> Sez. 3, n. 44298 del 18/06/2019, Rv. 277182-01, Di Caprio.

<sup>99</sup> Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Rv. 277222-01, Pagnotta.

clan determinato, bastando che il «territorio» sia «notoriamente soggetto all'influsso di consorterie mafiose»<sup>100</sup>.

## CAPITOLO SECONDO

### **L'AGGRAVANTE DELL'AGEVOLAZIONE MAFIOSA**

**17. Divergenze interpretative sulla necessità o meno, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, dell'esistenza di un'associazione di tipo mafioso.** Un'evoluzione simile a quella testé descritta a proposito del metodo mafioso, ma concettualmente e sistematicamente più accentuata, afferisce altresì all'aggravante dell'agevolazione di un'associazione di tipo mafioso, atteso che l'"avanguardia" delle applicazioni giurisprudenziali sostiene, analogamente agli esiti esegetici relativi al metodo mafioso, che non è essenziale l'esistenza di un'associazione. L'accentuazione evolutiva si coglie pensando al fatto che, mentre in rapporto al metodo mafioso, già nella formulazione letterale dell'art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen. (e prima dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 152 del 1991), l'associazione resta sul "backstage", in rapporto alla condotta agevolativa, invece, essa si affaccia sul palcoscenico, quantomeno come destinataria dell'aiuto.

In argomento, tuttavia, si consuma una diversità di interpretazioni:

- la posizione d'avanguardia, particolarmente attenta alle concrete dinamiche mafiose, propugna la tesi che «la configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 7, d.l. [n. 152 del 1991] non richiede necessariamente la sussistenza di una compagine mafiosa o camorristica di riferimento[,] non solo quando è contestato l'utilizzo del metodo mafioso, ma anche quando è addebitata la finalità agevolativa, anche se, in questa seconda evenienza, occorre che lo scopo sia quello di contribuire all'attività di un'associazione operante in un contesto di matrice mafiosa, in una logica di contrapposizione tra gruppi ispirati da finalità di controllo del territorio con le modalità tipiche previste dall'art. 416-bis cod. pen.»<sup>101</sup>;

- all'opposto, una posizione più aderente alla "littera legis", sostiene che l'aggravante, «postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare

---

<sup>100</sup> Sez. 2, n. 21707 del 17/04/2019, Rv. 276115-01, P.G. in proc. Barone, la quale, nella scia di Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, Rv. 270175-01, Neri, fa progredire la frontiera dell'aggravante rispetto all'esigenza – originariamente affermata da Sez. 2, n. 32 del 30/11/2016 (dep. 2017), Rv. 268759-01, P.M. in proc. Gallo – di un'«implicita ma inequivoca minaccia per pretendere dalla persona offesa il pagamento di non meglio precisate somme di denaro a motivo dell'ubicazione dell'attività commerciale della medesima in un territorio sottoposto al controllo di una cosca criminale».

<sup>101</sup> Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Rv. 276109-01, Gallelli, che riprende la formula di Sez. 1, n. 18019 del 11/10/2017 (dep. 2018), Rv. 273302-01, Calabria, e di Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Rv. 260007-01, Pagano e altri.

l'attività di una associazione mafiosa, implica necessariamente la prova dell'esistenza reale a non semplicemente supposta di essa»<sup>102</sup>, evidenziando pertanto una differenza interna agli artt. 416-bis.1 cod. pen. e, in allora, 7 d.l. n. 152 del 1991, siccome configuranti «due ipotesi di circostanze aggravanti: la prima relativa al reato commesso dal soggetto, appartenente o meno all'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., che si avvale del metodo mafioso, ai fini della cui integrazione non è necessaria la prova l'esistenza della associazione criminosa, essendo sufficiente l'aver ingenerato nella vittima la consapevolezza che l'agente appartenga a tale associazione; la seconda che, invece, postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di una associazione mafiosa, implica necessariamente l'esistenza reale a non semplicemente supposta di essa e richiede, ai fini della sua integrazione, la prova della oggettiva finalizzazione dell'azione a favorire l'associazione e non un singolo partecipante»<sup>103</sup>.

**18.1. Ulteriori profili problematici. Finalizzazione della condotta ausiliatrice.** L'aggravante dell'agevolazione mafiosa è problematica altresì sotto due ulteriori profili, distinti ma parzialmente correlati tra loro: quello della finalizzazione della condotta – soprattutto nei delitti di favoreggiamento personale "et similia" – a prestare aiuto al sodalizio piuttosto che al singolo sodale e quello della natura, soggettiva o od oggettiva, dell'aggravante stessa.

Quanto al primo profilo, entra in gioco una polarizzazione dell'aggravante sull'indice di partecipazione psicologica dell'agente alla condotta, potendo esso essere riguardato sia di per sé, quale segmento unisussistente, sia però anche, in una sorta di compenetrazione dell'elemento oggettivo nel soggettivo, alla luce dell'effettiva situazione di fatto entro cui la condotta non casualmente è venuta ad inserirsi.

Una propensione per la prima alternativa pare rinversi nell'enunciazione del principio per cui sussiste l'aggravante solo qualora sia provato che la condotta, nella specie di favoreggiamento personale, «sia caratterizzata dalla coscienza e volontà di favorire, unitamente ai singoli indagati, anche le rispettive cosche di appartenenza», derivandone l'annullamento della «decisione con cui era stata ritenuta la sussistenza dell'aggravante [...] nei confronti di un consulente trascrittore, autore dell'alterazione del contenuto di taluni dialoghi intercettati, considerando insufficiente l'affermazione secondo cui il favore reso ai favoreggiati si sarebbe tradotto in un aiuto all'intera organizzazione, in quanto un tale ausilio

---

<sup>102</sup> Sez. 6, n. 1738 del 14/11/2018 (dep. 2019), Rv. 274842-01, Mancuso; conf. Sez. 2, n. 41003 del 20/09/2013, Rv. 257240-01, Bianco e altri.

<sup>103</sup> Sez. 2, n. 49090 del 04/12/2015, Rv. 265515-01, Macciariello; conf. Sez. 1, n. 2667 del 30/01/1997, Rv. 207178-01, Barcella e altro, e Sez. 1, n. 1327 del 1994.

non poteva derivare "ex se" dalle mere connotazioni soggettive dei favoriti, in assenza di un effettivo contributo a vantaggio del gruppo)»<sup>104</sup>.

Più orientata per la seconda alternativa, che in definitiva valorizza il contesto di maturazione della condotta, per l'effetto rapportata alla specificità della situazione di fatto in cui l'agente ha ritenuto di inserirsi, pare altra pronuncia, che sostiene ricorrere gli estremi dell'aggravante a carico di «chi consapevolmente aiuti a sottrarsi alle ricerche dell'autorità un capo-clan operante in un ambito territoriale in cui è diffusa la sua notorietà, atteso che la [sua condotta], sotto il profilo oggettivo, si concretizza in un ausilio al sodalizio, la cui operatività sarebbe compromessa dall'arresto del vertice associativo, determinando un rafforzamento del suo potere oltre che di quello del soggetto favoreggiato, e, sotto quello soggettivo, in quanto consapevolmente prestata in favore del capo riconosciuto, risulta sorretta dall'intenzione di favorire anche l'associazione»<sup>105</sup>.

Allargando lo sguardo, la polarizzazione sull'una o sull'altra alternativa attraversa più in generale la giurisprudenza.

Invero, a fianco del filone in cui si iscrive la pronuncia testé analizzata, che comunque tradisce un cambiamento, in punto di diffusione della notorietà del capo-clan, rispetto ai primi arresti (dove leggesi che «costituisce valido e sufficiente elemento indiziante la posizione di capomafia del favorito operante in un ambito territoriale nel quale la sua notorietà "si presume" diffusa»<sup>106</sup>), ve n'è un altro che, all'opposto, opina che l'aggravante esiga «- quale che sia la posizione associativa del favorito - che la condotta valga oggettivamente ad agevolare anche l'attività dell'associazione mafiosa di riferimento e che di tale obiettiva funzionalità l'agente sia consapevole»<sup>107</sup>, con l'esplicita conseguenza che «è necessario che la condotta di agevolazione [nella specie, in tema di trasferimento fraudolento di valori] sia finalizzata a far sì che l'associazione mafiosa nel suo insieme tragga beneficio dall'attività svolta, non essendo sufficiente che serva gli interessi dei singoli associati, pur se collocati ai vertici del sodalizio criminale»<sup>108</sup>.

**18.2. (Segue). Natura, soggettiva od oggettiva, dell'aggravante.**  
Terreno di franco contrasto, risolto dalle Sezioni Unite, riguardava la natura dell'aggravante.

Una tesi minoritaria riteneva che questa, «essendo connotata dal dolo specifico, [abbia] natura soggettiva [e], pertanto, [sia] applicabile al concorrente nel delitto previo accertamento che questi abbia agito con lo scopo di agevolare

---

<sup>104</sup> Sez. 6, n. 24883 del 15/05/2019, Rv. 275988-01, Crocitta.

<sup>105</sup> Sez. 6, n. 32386 del 28/03/2019, Rv. 276475-01, Salvato.

<sup>106</sup> Sez. 5, n. 41587 del 24/09/2007, Rv. 238181-01, Sorce, virgolette aggiunte.

<sup>107</sup> Sez. 2, n. 4386 del 27/01/2015, Rv. 262380-01, Belcastro e altri.

<sup>108</sup> Sez. 5, n. 28648 del 17/03/2016, Rv. 267300-01, Zindato.

un'associazione di tipo mafioso o, comunque, abbia conosciuto e fatta propria tale finalità»<sup>109</sup>.

La tesi maggioritaria sosteneva al contrario che essa «ha natura oggettiva, riguardando una modalità dell'azione, e si trasmette, pertanto, a tutti i concorrenti nel reato»<sup>110</sup>.

V'era anche una tesi intermedia, evidenziante, a mo' di sintesi, come «al segnalato contrasto fra le due citate qualificazioni dell'aggravante (soggettiva od oggettiva), come pure al regime della estensibilità dell'aggravante ai concorrenti, non possa darsi una soluzione univoca, perché tale conseguenza dipende da come l'aggravante si atteggia in concreto e dal reato in relazione al quale viene contestata. Infatti, per quanto specificamente concerne il reato associativo, la finalità di agevolare un'associazione mafiosa, più che denotare una specifica attitudine delittuosa del singolo concorrente, risulta direttamente connessa alla concreta struttura organizzativa dell'associazione. Se tale struttura si pone in una situazione di prossimità alla associazione mafiosa (vuoi perché la seconda le garantisce, come nelle fattispecie, spazi di operatività nei territori controllati, oppure avallo e protezione in cambio dello svolgimento a suo vantaggio di parte della propria attività, vuoi perché la prima "foraggia" la seconda o ne reimpiega i profitti, o contribuisce a formare una "cassa comune", o comunque la agevola con altre modalità), ecco allora che il collegamento della associazione per la vendita degli stupefacenti con la associazione mafiosa si traduce anche in finalità agevolativa e rappresenta un dato oggettivo e strutturale, che travalica la condotta del singolo associato, perché riguarda il modo di essere della associazione e dunque le modalità di commissione del fatto di reato. In questa prospettiva, risulta corretto attribuire natura oggettiva alla aggravante in questione, trattandosi di circostanza che facilita la commissione del reato da parte dei concorrenti; circostanza che, di conseguenza, può anche essere attribuita ai concorrenti sia in caso di dolo, sia ex art. 59, comma 2, cod. pen., purché [...] conoscibile a tutti»<sup>111</sup>.

Illustrato il contrasto nei termini essenziali che precedono, sul formale rilievo dello stesso<sup>112</sup>, le Sezioni Unite sono state investite della sua risoluzione. Secondo, dunque, Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019 (dep. 2020), Rv. 278734-01, Chiocchini, «la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva[,] inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe»<sup>113</sup>.

---

<sup>109</sup> Sez. 1, n. 19818 del 23/05/2017 (dep. 2019), Rv. 276188-01, Tagliavia.

<sup>110</sup> Sez. 2, n. 52025 del 24/11/2016, Rv. 268856-01, Vernengo.

<sup>111</sup> Sez. 2, n. 22153 del 11/12/2018 (dep. 2019), Laratta e altri, par. 4.1, p. 47.

<sup>112</sup> Sez. 2, n. 40846 del 10/09/2019, Chiocchini.

<sup>113</sup> Dopo le SS.UU., conf. Sez. 6, n. 25809 del 09/07/2020, De Filippis Vincenzo.

## CAPITOLO TERZO

### **L'ATTENUANTE DELLA COLLABORAZIONE**

**19. Rapporti con le circostanze attenuanti generiche.** La trattazione delle aggravanti di mafia appena conclusa impone di accennare qui alle pronunce relative all'attenuante della collaborazione di cui, in allora, all'art. 8 d.l. n. 152 del 1991 e, oggi all'art. 416-bis, commi 3 e 4, cod. pen.

Introduttivamente, vale il principio, ben radicato, che diversi sono i presupposti della stessa e delle attenuanti generiche, «poiché l'art 62-bis cod. pen. attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici (motivi che hanno determinato il reato, circostanze che lo hanno accompagnato, danno cagionato, condotta tenuta "post delictum"), gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, mentre l'attenuante di cui all'art. 8 della legge n. 203 del 1991 è conseguenza del valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini allo scopo di evitare le ulteriori conseguenze della attività delittuosa», dovendo pertanto andar esente da censure una sentenza che, con congrua motivazione, conceda «i benefici conseguenti alla scelta di collaborare con la giustizia, ma non le circostanze attenuanti generiche, considerato il ruolo di rilievo svolto dall'imputato in ambito associativo ed i numerosi e gravi precedenti allo stesso riferibili»<sup>114</sup>.

**20. Contrasto in ordine al presupposto della formale contestazione di alcuna delle aggravanti di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.** Scendendo nel dettaglio, problematica è la questione dei presupposti, solo sostanziali o anche, restrittivamente, formali, di riconoscibilità dell'attenuante della collaborazione.

La giurisprudenza è divisa.

Le ultime due sentenze sopravvenute sul tema<sup>115</sup> aderiscono all'orientamento, apparentemente maggioritario<sup>116</sup>, volto a considerare detta attenuante non subordinata alla «formale contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 [d.l. n. 152 del 1991, per quanto occorra] che dagli atti del processo emergano elementi certi ed univoci idonei a comprovare che il reato contestato risulti "in fatto" commesso dall'imputato in presenza delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero per agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso»<sup>117</sup>.

<sup>114</sup> Sez. 2, n. 27808 del 2019, Rv. 276111-02.

<sup>115</sup> Ossia Sez. 4, n. 32519 del 29/05/2019, Rv. 276687-01, Panarinfo, e Sez. 2, n. 12330 del 05/12/2018 (dep. 2019), Rv. 276324-01, Rubino.

<sup>116</sup> ... che risale a Sez. 1, n. 5372 del 11/03/1997, Rv. 207818-01, Santise.

<sup>117</sup> Ciò non ha impedito a Sez. 2, n. 12330 del 2019, le parole della cui massima si sono testé riprodotte, di reputare legittima la negazione dell'attenuante sul rilievo dell'insufficienza della sola dichiarazione resa dell'imputato, collaboratore di giustizia, in merito alla finalità "agevolativa" della rapina perpetrata.

Un secondo orientamento, apparentemente minoritario<sup>118</sup>, proclama invece che il riconoscimento dell'attenuante non può prescindere dalla formale contestazione di alcuna delle aggravanti di mafia.

---

<sup>118</sup> ... di cui sono espressione Sez. 3, n. 8353 del 23/09/2014 (dep. 2015), Rv. 262513-01, Trimarco, e Sez. 2, n. 23121 del 29/04/2009, Rv. 245180-01, Nemoianni e altri.

## PARTE SESTA

### **PERICOLOSITÀ SOCIALE TRA MISURE DI PREVENZIONE E MISURE DI SICUREZZA**

#### CAPITOLO PRIMO

##### **MISURE DI PREVENZIONE**

**21. Il tema della pericolosità sociale in relazione a misure "lato sensu" preventive: la "qualificazione" della pericolosità sociale nelle misure di prevenzione.** Le misure di prevenzione e le misure di sicurezza, pur nella loro diversità, sono entrambe votate a contrastare la pericolosità sociale dei destinatari. Pertanto, d'interesse è la verifica del modo in cui la giurisprudenza ricostruisce, nei due ambiti, la pericolosità sociale di soggetti, quanto alle misure di prevenzione, anche solo indiziati dell'appartenenza «alle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p.» o della commissione di reati tipici della criminalità organizzata [art. 4, lett. a) e b) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159], e, quanto alle misure di sicurezza, condannati «per i delitti preveduti dai due articoli precedenti» rispetto all'art. 417 cod. pen.

Già da questi brevi cenni, emerge una differenza testuale, e di riflesso sistematica, tra misure di prevenzione e misure di sicurezza: solo in rapporto alle prime, invero, il legislatore ha ritenuto di introdurre ipotesi di "qualificazione" della pericolosità sociale, inevitabilmente destinate ad accendere il dibattito sulle conseguenze da trarne dal punto di vista probatorio.

**22.1. Contiguità o vicinanza al gruppo criminale e partecipazione.** In materia di prevenzione, Sez. U, n. 111 del 30/11/2017 (dep. 2018), Gattuso, trova costante conferma laddove (alla stregua della massima "sub" Rv. 271511-01) statuisce che anche nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito dell'attualità della pericolosità del proposto<sup>119</sup>; viceversa è solo in parte seguita laddove (alla stregua della massima "sub" Rv. 271512-01) statuisce che l'appartenenza «comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla "partecipazione", si sostanzia in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione [tuttavia] delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale». Completa idealmente il discorso la specificazione, compiuta dall'ultimo arresto massimato, secondo cui «laddove sussistano elementi sintomatici di una [vera e propria] "partecipazione"

---

<sup>119</sup> Sez. 5, n. 30130 del 15/03/2018, Rv. 273500-01, Licciardello; Sez. 2, n. 24585 del 09/02/2018, Rv. 272937-01, P.G. in proc. Papalia; Sez. 6, n. 10248 del 11/10/2017 (dep. 2018), Rv. 272723-01, U. Identicamente, in relazione all'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, Sez. 2, n. 8541 del 14/01/2020, Rv. 278526-01, Capizzi Francesco.

del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità»<sup>120</sup>.

Riguardo, infatti, a quel che partecipazione non è, ma è comunque rilevante ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione, Sez. 2, n. 27855 del 22/03/2019, Valenza, pur facendo propri gli assunti delle Sezioni Unite, sembra tragarne gli esiti, poiché ricomprende nella partecipazione anche la figura della «vicinanza funzionale», sì da non ravvisare, in concreto, un conflitto di giudicati tra il rigetto dell'istanza di revoca del decreto applicativo di misure di prevenzione personale e reale e le sopravvenute assoluzioni del proposto dagli addebiti associativi<sup>121</sup>.

Esaminata la rilevanza dell'attualità della pericolosità del proposto in sede di applicazione di una misura di prevenzione, resta solo da aggiungere che, simmetricamente, un giudizio di non persistente pericolosità ad ampio raggio, in quanto non limitato alla recisione dei rapporti con il sodalizio mafioso, è viepiù richiesto per il riconoscimento della riabilitazione<sup>122</sup>.

**22.2. Rapporti tra giudizio penale e giudizio di prevenzione.** La fattispecie di Sez. 2, n. 27855 del 2019, introduce al cuore del problema, involgente i rapporti tra il giudizio di prevenzione e quello penale nei suoi vari sviluppi.

In argomento, la giurisprudenza di legittimità mostra diverse sensibilità.

Infatti, diversamente da Sez. 2, n. 27855 del 2019, una pronuncia reputa che l'autonomia del giudizio di prevenzione non possa spingersi sino al punto di andare in contrario avviso rispetto ad una delibazione negativa dell'ipotesi accusatoria fatta dal giudice penale anche solo in sede cautelare, per l'effetto enunciando il principio che, ai fini dell'affermazione della pericolosità qualificata del proposto, «il

---

<sup>120</sup> Sez. 6, n. 20577 del 07/07/2020, Rv. 279306-01, Mariniello Luciano (che peraltro «ha annullato con rinvio il provvedimento impugnato, sul rilievo della omessa valutazione, da parte della corte di appello, del lungo periodo di permanenza del ricorrente in stato detentivo, della confessione resa e della formulazione da parte sua di un'offerta reale alle persone offese dei reati, a fini risarcitori, elementi di cui era necessario accertare se denotassero l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise all'interno del sodalizio camorristico»).

<sup>121</sup> Par. 2.2, p. 7.

<sup>122</sup> Se ne occupa Sez. 6, n. 3494 del 26/09/2019 (dep. 2020), Rv. 278220-01, Ferri Alessio, secondo cui «il soggetto di cui sia stata ritenuta la pericolosità qualificata, in quanto appartenente ad una "mafia storica", può ottenere la riabilitazione solo qualora, oltre alla prova positiva dell'avvenuta rescissione del vincolo associativo, non emergano ulteriori condizioni ostative alla prova di effettiva e costante buona condotta, quali il mancato versamento da parte del soggetto della cauzione, lo stato di perdurante inoccupazione, la mancata denuncia di redditi leciti ed i rapporti con imprese dedite ad attività criminose».

giudice della prevenzione non può utilizzare, ove non sopraggiungano ulteriori incrementi cognitivi, i medesimi elementi indizianti che, in sede cautelare penale, sono stati ritenuti inadeguati a configurare un quadro gravemente indiziario ai fini della qualificazione della medesima condotta come concorso esterno in associazione mafiosa»<sup>123</sup>.

Altra pronuncia si spinge addirittura oltre, giacché, a suo dire, finanche provvedimenti del giudice penale che, dopo la condanna del proposto per partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, ne abbiano affermato la pericolosità sociale – ai fini dell'applicazione di misure di sicurezza o misure cautelari – non sono di per sé sufficienti a costituire il presupposto per l'applicazione di una misura di prevenzione, non potendosi pretermettere la valutazione di elementi potenzialmente favorevoli al medesimo (quale, nella specie, il percorso lavorativo intrapreso in seguito alla scarcerazione ed una recente grave infermità): la qual cosa equivale a dire che detti provvedimenti non fanno stato nel giudizio di prevenzione<sup>124</sup>.

Per completezza, accennasi all'ipotesi che il giudizio penale si concluda con un titolo di condanna a pena condizionalmente sospesa. In tal caso, «la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 166 cod. pen., relativa al divieto di fondare unicamente sulla condanna a pena condizionalmente sospesa l'applicazione di misure di prevenzione, non impedisce al giudice di valutare gli elementi fattuali desumibili dal giudizio penale conclusosi con la sospensione della pena, unitamente ad ulteriori profili di pericolosità acquisiti nel corso del procedimento»<sup>125</sup>.

## **CAPITOLO SECONDO**

### **MISURE DI SICUREZZA**

**23. Incongruenze normative riguardanti l'art. 417 cod. pen. dopo l'introduzione dell'art 416-bis.1 cod. pen.** Rispetto all'art. 417 cod. pen., prima di ogni altra discussione, deve avvertirsi che sorge questione sulla determinazione in sé dell'ambito di sua applicabilità. Esso recita: «Nel caso di condanna per i delitti preveduti dai due articoli precedenti, è sempre ordinata una misura di sicurezza». I due articoli precedenti sono gli artt. 416-bis.1 e 416-ter

---

<sup>123</sup> Sez. 1, n. 21735 del 20/02/2019, Rv. 276400-01, Crocè.

<sup>124</sup> Sez. 1, n. 10034 del 05/02/2019, Rv. 275054-01, De Paola.

<sup>125</sup> Così, nel solco di altre pronunce di analogo tenore, Sez. 6, n. 50343 del 13/09/2018, Rv. 275718-01, Di Stefano, confermativa della misura di prevenzione applicata ad un soggetto nei cui confronti era stata emessa sentenza di patteggiamento a pena sospesa in relazione al delitto p. e p. dall'art. 416-bis cod. pen., resosi successivamente autore di plurimi fatti di truffa e falso.

cod. pen. L'art. 416-bis.1 cod. pen., che recupera le aggravanti di mafia e l'attenuante della dissociazione ex artt. 7 e 8 d.l. n. 152 del 1991, è stato inserito dall'art. 5, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21, il quale tuttavia non ha aggiornato anche l'art. 417 cod. pen., così come già in passato era capitato allorché l'art. 11-ter d.l. n. 306 del 1992 aveva inserito l'art. 416-ter cod. pen.

Una recidivante distrazione del legislatore rischia di produrre effetti paradossali, cui dal medesimo, in quanto unico soggetto istituzionale competente, dovrebbe essere posto rimedio prima possibile.

Invero, con riferimento alla situazione determinatasi dopo l'introduzione dell'art. 416-ter cod. pen., la dottrina pressoché unanime – in difetto di prese di posizione della giurisprudenza – si è indirizzata a ritenere l'art. 417 cod. pen. applicabile esclusivamente in caso di condanna per i delitti di cui agli artt. 416-bis e 416-ter cod. pen. e non anche per quello di cui all'art. 416 cod. pen.

Alla stregua della medesima impostazione, oggi, dopo il d.lgs. n. 21 del 2018, l'art. 417 cod. pen. dovrebbe risultare applicabile esclusivamente in caso di condanna per i delitti di cui agli artt. 416-bis.1 e 416-ter cod. pen., perdendosi dunque per strada il delitto cardinale di cui all'art. 416-bis cod. pen., irragionevolmente non assistito dalla previsione dell'applicazione obbligatoria di una misura di sicurezza a differenza dei delitti aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. Tale irragionevolezza, assai difficilmente sanabile attraverso un intervento correttivo della Corte Costituzionale, che avrebbe l'effetto di estendere "in malam partem" il complessivo trattamento sanzionatorio anche alle condotte incriminate dall'art. 416-bis cod. pen., sembra "a fortiori" non esserlo in funzione di un'interpretazione teleologicamente orientata, già autorevolmente proposta per recuperare all'area dell'operatività dell'art. 417 cod. pen. la condanna per il delitto di cui all'art. 416 cod. pen., ma comunemente disattesa perché, in definitiva, analogica.

**24. Pericolosità sociale del condannato per fatti di mafia.** Può procedersi ora ad illustrare lo stato della giurisprudenza sull'art. 417 cod. pen.

I due arresti più recenti affermano la necessità di una concreta verifica della pericolosità sociale del condannato, sia nella fase di cognizione che in quella di sorveglianza (per modo che, "in parte qua", la differenza con le misure di prevenzione si assottiglia assai).

Nel dettaglio,

- a termini del primo arresto, «dopo la modifica introdotta dall'art. 31, comma 2, [della] legge 10 ottobre 1986, n. 633, [l'applicazione di tutte le misure di sicurezza], ivi compresa quella prevista dall'art. 417 cod. pen., può essere

disposta, anche da parte del giudice della cognizione, soltanto dopo l'espresso positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale del condannato, senza il ricorso ad alcuna forma di presunzione giuridica, ancorché qualificata come semplice»<sup>126</sup>;

- a termini del secondo arresto, «il magistrato di sorveglianza ha l'onere di verificare la persistenza della pericolosità sociale del condannato, tenendo conto non solo della gravità dei fatti-reato commessi, ma anche dei fatti successivi e del comportamento tenuto dal condannato durante e dopo l'espiazione della pena»<sup>127</sup>.

A fronte dell'orientamento in cui si collocano i predetti arresti, ve n'è, però, un altro che, pur con diversità di accenti al proprio interno, si attesta su posizioni antitetiche.

Secondo una prima pronuncia, «per l'['] applicazione della libertà vigilata conseguente a condanna per il reato di associazione di tipo mafioso, non è necessario – coerentemente con la presunzione posta dal comma terzo dell'art. 275 cod. proc. pen. con riferimento alle misure cautelari – che il giudice compia in concreto alcun accertamento in ordine alla pericolosità sociale dell'imputato»<sup>128</sup>.

Un gruppo di altre pronunce<sup>129</sup> esprime una posizione meno perentoria, sostenendo che «l'applicazione della misura di sicurezza prevista dall'art. 417 cod. pen. non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante, una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale, che può essere superata quando siano acquisiti elementi, quale la collaborazione del soggetto condannato con l'autorità giudiziaria, idonei ad escludere in concreto tale pericolosità». Notasi che la natura semplice della presunzione tiene conto dell'espunzione dall'ordinamento della pericolosità sociale presunta "ex lege" ad opera dell'art. 31 della legge 10 ottobre 1986, n. 663<sup>130</sup>.

Un'ultima pronuncia, infine, distingue la fase di cognizione da quella di sorveglianza, nel senso che «l'accertamento in concreto della pericolosità attuale del soggetto ai sensi dell'art. 203 cod. pen., pur non necessario al momento della pronuncia della sentenza di condanna, dovrà essere in ogni caso svolto dal magistrato di sorveglianza, alla luce degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e del comportamento del condannato durante e dopo l'espiazione della pena»<sup>131</sup>.

---

<sup>126</sup> Sez. 1, n. 35996 del 08/05/2019, Rv. 276813-01, Natale.

<sup>127</sup> Sez. 1, n. 1027 del 31/10/2018 (dep. 2019), Rv. 274790-01, Argento.

<sup>128</sup> Sez. 5, n. 27656 del 03/05/2001, Rv. 220229-01, Corso e altri.

<sup>129</sup> ... cui da ultimo si è accodata Sez. 6, n. 2025 del 21/11/2017 (dep. 2018), Rv. 272023-01, Ambesi.

<sup>130</sup> Sez. 1, n. 6847 del 29/10/2007 (dep. 2008), Rv. 238651-01, Abbate e altri.

<sup>131</sup> Sez. 2, n. 28582 del 11/03/2015, Rv. 264563-01, Romeo e altri.

## PARTE SETTIMA

### PROFILI PROCESSUALI

#### CAPITOLO PRIMO

#### **FORME DI CONTESTAZIONE DELLA PERMANENZA DELLA CONDOTTA PARTECIPATIVA**

**25. Tipologie contestative.** Le associazioni di tipo mafioso, come quelle ordinarie, sono tendenzialmente durevoli, con conseguenti difficoltà nella perimetrazione dell'arco temporale in relazione al quale sono contestate le condotte di partecipazione alle stesse.

Sorge il duplice problema, qualora siano emersi sufficienti indizi dell'esistenza dell'associazione sfociati nell'esercizio dell'azione penale, di non veder maturata la preclusione dell'esercizio della stessa con riferimento a condotte, normalmente successive, ma eventualmente anche precedenti, al periodo dedotto in imputazione; e, qualora gli indizi raccolti siano invece apparsi sin dalle prime battute insufficienti, esitando perciò in archiviazione, di individuare le condizioni alle quali è consentito un nuovo esercizio dell'azione.

Su tali profili – che sottendono il tema del rispetto del "ne bis in idem", non solo processuale, ma prima ancora procedimentale – si registrano svariate sentenze della S.C. nel biennio 2019-2020, nell'esaminare le quali v'è da distinguere il caso in cui la contestazione sia solo parzialmente aperta, individuando il "dies ad quem" nel momento presente (tipicamente: "Dal ... ad oggi"), da quello in cui la contestazione sia "tout court" aperta (tipicamente: "Dal ..., in permanenza").

In linea di principio, tali casi si contrappongono a quello di contestazione chiusa (in cui l'imputazione reca l'espressa individuazione della data di cessazione della permanenza), con riferimento al quale – secondo l'orientamento maggioritario<sup>132</sup> – «il giudice può tener conto dell'eventuale protrarsi della consumazione soltanto se ciò sia oggetto di un'ulteriore contestazione ad opera del pubblico ministero ex art. 516 cod. proc. pen.», mentre, invece, a fronte di una contestazione ("tout court") aperta, «il giudice può valutare, senza necessità di contestazioni suppletive, anche la condotta criminosa eventualmente posta in essere fino alla data della sentenza di primo grado».

Per vero la casistica avverte la necessità di enucleare altresì un sottotipo di contestazione chiusa, di lungo periodo, che viene in linea di conto per stabilire la legge applicabile in caso di modifiche normative "medio tempore" sopravvenute<sup>133</sup>.

<sup>132</sup> Così, da ultimo, Sez. 2, n. 20798 del 20/04/2016, Rv. 267085-01, P.G. in proc. Zagaria e altri.

<sup>133</sup> Sez. 1, n. 14823 del 28/02/2020, Rv. 279061-01, Balivo Gaetano: «In presenza di una contestazione del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso in forma "chiusa", che abbracci un lungo

Infine, prima di passare oltre, pare opportuno accennare al fatto che, sul versante della cautela, la tipologia della contestazione (sia tendenzialmente che "tout court") aperta incrementa il tasso di problematicità, già elevato, del tema delle cd. contestazioni a catena. In argomento, il faro è rappresentato dal principio ricevuto per cui «la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. presuppone che i fatti oggetto dell'ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza coercitiva, e tale condizione non sussiste nell'ipotesi in cui l'ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con formula "aperta", che indichi la permanenza del reato anche dopo l'emissione del primo provvedimento cautelare, a meno che gli elementi acquisiti non consentano di ritenere l'intervenuta cessazione della permanenza quanto meno alla data di emissione della prima ordinanza»<sup>134</sup>.

**26. Diversità di posizioni sulla contestazione solo parzialmente aperta ("Dal ... ad oggi").** Nel caso di contestazione solo parzialmente aperta, Sez. 3, n. 2567 del 17/09/2018 (dep. 2019), Rv. 275829-01, Ghiringhelli, enuncia l'inedita regola secondo cui «l'imputazione per un reato associativo, limitata temporalmente con l'espressione "dal ... ad oggi", deve ritenersi estesa fino alla data del decreto che dispone il giudizio e, [qualora] questo manchi, trattandosi di rito abbreviato, fino alla data della richiesta di rinvio a giudizio», ragion per cui il P.M. è gravato dell'onere della prova della permanenza solo fino a tali date.

Rammentato il rigore degli oneri probatori incombenti sull'accusa<sup>135</sup>, v'è da osservare che la sentenza appena evocata si pone in contrasto con Sez. 6, n. 37539 del 27/09/2007, Rv. 237424-01, Carcione e altri, secondo cui, in presenza della formula temporale "sino alla data odierna", «il G.i.p. ed il giudice del dibattimento possono, rispettivamente, prendere in esame i fatti avvenuti

---

arco temporale nel corso del quale sia intervenuta una modifica "in peius" del trattamento sanzionatorio (nella specie, la legge 27 maggio 2015, n. 69), è specifico onere dell'accusa dimostrare che la condotta si sia protratta per tutto il periodo contestato e, comunque, anche dopo detta modifica, con conseguente illegittimità, in difetto, della sentenza di condanna alla pena determinata sulla base delle deteriori previsioni sanzionatorie sopravvenute».

<sup>134</sup> Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, Rv. 279222-01, Genidoni Antonio. Per un'enunciazione più generale del principio, Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 (dep. 2007), Rv. 235910-01, Librato.

<sup>135</sup> ... in quanto – come insegna Sez. 2, n. 21460 del 2019, Rv. 275586-01 – «la condotta di partecipazione deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione, sicché [ad esempio] l'esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato per lo stesso delitto in relazione ad un precedente periodo può rilevare solo quale elemento significativo di un più ampio compendio probatorio, da valutarsi nel nuovo procedimento unitamente ad altri elementi di prova dimostrativi della permanenza all'interno della associazione criminale»

successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio e al rinvio al giudizio, senza la necessità di contestazioni suppletive»<sup>136</sup>.

In altre parole, Sez. 6, n. 37539 del 2007, interpreta la contestazione solo parzialmente aperta come contestazione "tout court" aperta, attesa l'invalidità della barriera conclusiva dell'accertamento rappresentata dalla sentenza di primo grado. Per rendersene conto, basti parametrare le diverse affermazioni di Sez. 3, n. 2567 del 2019, e di Sez. 6, n. 37539 del 2007, alle regole applicabili alla contestazione "tout court" aperta, in presenza della quale la cessazione della permanenza, per pacifica giurisprudenza non limitata ai fenomeni associativi, avviene con la sentenza di primo grado: ragion per cui, stando a Sez. 6, n. 37539 del 2007, il P.M., nel confronto con Sez. 3, n. 2567 del 2019, è gravato dell'onere della prova della permanenza per un segmento aggiuntivo, viepiù, usualmente, non breve.

**27.1. Conseguenze in ordine al giudicato ...** I riflessi sull'estensione temporale del giudicato sono di obiettivo rilievo. Infatti, «le contestazioni relative ai reati permanenti, [qualora] individu[i]no una data finale di accertamento, non possono che estendere la loro efficacia fino a tale periodo, senza alcuna possibilità di verifica postuma di una minore estensione dell'attività illecita concretamente realizzata, ove tale verifica non si sia trasfusa in una disposizione contenuta nel dispositivo»<sup>137</sup>.

La regola, "mutatis mutandis", vale ovviamente anche per le contestazioni solo parzialmente aperte e "tout court" aperte, salve soltanto – alla luce del disallineamento tra Sez. 3, n. 2567 del 2019, e Sez. 6, n. 37359 del 2007 – le diverse individuazioni del "dies ad quem".

In particolare, rispetto alle contestazioni "tout court" aperte, puntualizza Sez. 6, n. 3054 del 2017, che, cessando la permanenza con la pronuncia della sentenza

---

<sup>136</sup> Il contrasto è ancor più evidente alla luce della motivazione, ove leggesi che l'interpretazione secondo cui il "dies ad quem" della contestazione parzialmente aperta coincide con «il momento in cui il p.m. ha formulato la richiesta di rinvio a giudizio» – comunque anteriore a quello del decreto che dispone il giudizio – «non consider[a] la realtà costituita dalla condivisione e dall'autonoma adozione della contestazione da parte delle autorità giudiziarie che si succedono fino all'accertamento del reato. Con il risultato che il riferimento temporale rapportato "alla data odierna", in ordine a delitti permanenti quale l'associazione mafiosa, si puntualizza in relazione all'atto in cui esso è contenuto. In altre parole l'indicazione "alla data odierna", per un fenomeno criminoso in atto, corrisponde sì al momento della formulazione della richiesta di giudizio, se si ha presente il documento del p.m., ma lo stesso significante avanza temporalmente nel suo significato se è contenuto nel provvedimento di rinvio a giudizio, in cui tale capo di imputazione è trasfuso e fatto proprio dal GIP, ed avanza ancora temporalmente sino al termine del dibattimento di primo grado, se si fa riferimento alla sentenza. Col risultato che [...] il GIP prima e il Tribunale dopo possono legittimamente prendere in esame fatti avvenuti anche successivamente alla richiesta di rinvio ed al rinvio a giudizio, senza la necessità di contestazioni suppletive, perché l'imputato è chiamato a difendersi anche per la condotta perdurante» (par. 1, ff. 4 e 5).

<sup>137</sup> Sez. 6, n. 3054 del 14/12/2017 (dep. 2018), Rv. 272138-01, P.G. in proc. Olivieri e altri (la citazione è tratta dalla motivazione, par. 3, p. 9).

di primo grado, è errato ritenere, alla stregua di una lettura, per così dire, fattuale della condotta partecipativa, «che sussista un unico reato permanente, che cessa con il recesso o con lo scioglimento della compagine, posto che l'accertamento del reato, dovendo definire le responsabilità in relazione a specifiche censure, sulla base degli elementi di prova acquisiti, non può che essere delimitato dall'orizzonte della contestazione e, per contro, l'applicazione della sanzione non può che seguire ad una verifica su elementi concreti, desunti dalle prove acquisite. L'intervento della sentenza di condanna recide la connessione fattuale con quanto avviene successivamente, anche nell'ipotesi di prosecuzione della medesima attività illecita oggetto di accertamento, e, proprio per la cesura individuabile nella pronuncia, crea i presupposti del riconoscimento del vincolo della continuazione tra i vari episodi [...]»<sup>138</sup>.

Se la contestazione è solo parzialmente aperta, a mente di Sez. 3, n. 2567 del 2019, la recisione della «connessione fattuale con quanto avviene successivamente» è anticipata – per scelta a monte effettuata dal P.M. – alle soglie dianzi indicate, segnando esse il “discrimen”, nell'evenienza di protrazione della condotta, tra il reato precedente e quello successivo eventualmente unificabili in continuazione.

**27.2. (Segue) ... ed alla legge applicabile.** L'individuazione della cessazione della permanenza, quantunque si rifletta elettivamente sulla “quaestio” dell'estensione temporale del giudicato, non si esaurisce in ciò, costituendo altresì criterio di individuazione della legge applicabile in seno ad un fenomeno che – come subito sarà chiaro – non è però riconducibile all'istituto della successione di leggi penali nel tempo ex art. 2 cod. pen.

Sul punto, è intervenuta Sez. 2, n. 2709 del 13/07/2018 (dep. 2019), Rv. 274893-01, Suarino, affermando<sup>139</sup> che, «qualora il reato sia stato contestato senza specificazione del termine finale della condotta [e quindi in forma “tout court” aperta], deve applicarsi il trattamento sanzionatorio previsto al momento della sentenza di primo grado, a meno che la condotta non risulti cessata in precedenza per effetto dell'estinzione della consorteia criminale o dell'accertato recesso o esclusione dell'imputato dal sodalizio, che [tuttavia] non conseguono automaticamente al sopravvenuto stato detentivo»<sup>140</sup>.

---

<sup>138</sup> Ciò in ossequio al principio già enunciato da Sez. 1, n. 38486 del 19/05/2011, Rv. 251364-01, Rinzivillo (par. 4.2, pp. 9 e 10).

<sup>139</sup> ... come già in un lontano passato Sez. 1, n. 11669 del 1987.

<sup>140</sup> Talché, nella specie, la Corte, in assenza della prova di un'anticipata cessazione della condotta, ha ritenuto esattamente individuato il trattamento sanzionatorio in quello previsto dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, vigente al momento della sentenza di primo grado, anziché in quello più mite vigente alla data dell'arresto dell'imputato.

Come anticipavasi, esula la ricorrenza di un'ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, atteso che il "dies ad quem" della permanenza, siffattamente determinato, sostiene la perduranza della condotta sino al momento di entrata in vigore della legge sopravvenuta, pur peggiorativa ma applicabile anche per il segmento temporale anteriore in quanto entrata in vigore in costanza di perpetrazione della condotta stessa.

**28. Effetti del giudicato.** Al di là delle modalità di contestazione della condotta in permanenza, viene al pettine il nodo della valenza del giudicato in ordine alla dimostrazione della partecipazione successiva.

Occorre distinguere tra giudicato condannatorio o assolutorio.

Quanto al primo, costituisce esso elemento valutabile a carico dell'accusato sia in sede cautelare<sup>141</sup> sia in sede giudiziale<sup>142</sup> in uno alle emergenze comprovanti l'attualità della partecipazione, con la conseguenza che «la valutazione [finanche] della prova della continuità dell'adesione al sodalizio di un soggetto già condannato per lo stesso reato può essere tratta da elementi di fatto che, autonomamente considerati, potrebbero anche non essere sufficienti a fondare un'accusa originaria di partecipazione»<sup>143</sup>.

Quanto al secondo, la premessa è che «la condotta tipica deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione», con la conseguenza che, «in caso di successione di condotte contestate a titolo di partecipazione o di direzione dell'organizzazione criminale, la rivalutazione delle prove acquisite e valutate nel corso di un precedente procedimento per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., conclusosi con sentenza assolutoria in relazione ad un differente arco temporale, è subordinata alla circostanza che quegli elementi riguardino comunque il nuovo periodo temporale oggetto di contestazione e non attengano, invece, al periodo coperto dal giudicato assolutorio»<sup>144</sup>.

**29. Effetti dei provvedimenti di archiviazione.** Altro versante ad alto tasso di problematicità, anche se non contrastato nelle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di legittimità, attiene alla perseguibilità di condotte coperte da un provvedimento di archiviazione.

---

<sup>141</sup> Sez. 6, n. 3508 del 24/10/2019 (dep. 2020), Rv. 278221-01, Ammendola Giuseppe.

<sup>142</sup> Sez. 2, n. 43094 del 26/06/2013, Rv. 257427-01, P.C., Floccari e altri.

<sup>143</sup> Sez. 2, n. 43094 del 2013, testé cit.

<sup>144</sup> Sez. 2, n. 7870 del 28/01/2020, Rv. 277962-01, Caridi Antonino, che in realtà opera un ulteriore distinguo, giacché «la chiamata in correità, quale elemento di prova principale, deve avere ad oggetto un'accusa relativa al periodo oggetto di successiva contestazione, rispetto al quale vanno, altresì, ricercati i riscontri individualizzanti, [mentre] le intercettazioni attinenti a condotte associative comprese nel giudicato assolutorio rilevano solo in quanto siano indicative anche della progettazione di precise condotte future».

Ricorda una pronuncia la regola generale per cui «il decreto di archiviazione [per condotte di partecipazione ad un'associazione ex art 416-bis cod. pen.] non seguito dal provvedimento di riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 cod. proc. pen. preclude la contestazione all'indagato, in un nuovo procedimento, di condotte poste in essere nel periodo coperto dall'archiviazione»<sup>145</sup>. Di contro, vale il principio, costantemente riaffermato, che tale situazione «non preclude lo svolgimento di nuove investigazioni in merito al medesimo illecito con riferimento ai comportamenti successivi a quelli oggetto del provvedimento di archiviazione, con eventuale applicazione di una misura cautelare per tali fatti ulteriori[, per modo] che l'eventuale riapertura delle indagini in ordine alle condotte precedenti, intervenuta successivamente alla disposta misura, non costituisce elemento nuovo idoneo a scardinare il giudicato cautelare formatosi rispetto all'oggetto della misura già emessa»<sup>146</sup>.

Con specifico riguardo ad una contestazione "tout court" aperta, «in difetto di richiesta di riapertura delle indagini a seguito di decreto di archiviazione, il limite temporale della preclusione allo svolgimento delle indagini ed all'esercizio dell'azione penale per gli stessi fatti va individuato[, non nel momento dell'emissione del decreto di archiviazione dal parte del giudice per le indagini preliminari[, ma nella data della relativa richiesta formulata dal pubblico ministero, mentre per i segmenti temporali successivi è consentito l'esercizio dell'azione penale per il medesimo titolo di reato, ove sia proseguita la condotta criminosa oggetto dell'originaria contestazione con mutamento della caratteristiche strutturali del reato»<sup>147</sup>.

## **CAPITOLO SECONDO**

### **MISURE CAUTELARI**

**30. Computo dei termini.** Seguita ad essere riproposto l'insegnamento che «la deroga, prevista dall'art. 2, comma 2, [della] legge 7 ottobre 1969, n. 742, per i reati di criminalità organizzata, alla sospensione nel periodo feriale dei termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari riguarda anche quelli inerenti alle procedure incidentali in materia di misure cautelari reali»<sup>148</sup>. Peraltro, come già affermato dalle Sezioni Unite<sup>149</sup>, «per reati di criminalità organizzata - nozione che identifica non solo i reati di criminalità mafiosa e assimilata, oltre i delitti associativi previsti da norme incriminatrici speciali, ma qualsiasi tipo di associazione per

---

<sup>145</sup> Sez. 2, n. 5276 del 15/01/2019, Rv. 274890-01, Davì.

<sup>146</sup> Sez. 2, n. 14777 del 19/01/2017, Rv. 270221-01, Caponera.

<sup>147</sup> Sez. 2, n. 5220 del 28/06/2018 (dep. 2019), Rv. 276049-01, Alampi.

<sup>148</sup> Sez. 4, n. 146 del 19/12/2018 (dep. 2019), Rv. 274830-01, Bolondi.

<sup>149</sup> Sez. U, n. 17706 del 22/03/2005, Rv. 230895-01, Petrarca e altri.

delinquere ex art. 416 cod. pen., correlata alle attività criminose più diverse - non è applicabile al mero concorso di persone nel reato, ancorché aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1, comma primo, cod. pen., nel quale manca il requisito dell'organizzazione»<sup>150</sup>.

Sul versante delle misure personali, si ribadisce che, «ai fini della determinazione della pena rilevante per la individuazione dei termini di durata della misura [...] disposta per il delitto di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, aggravato ai sensi dei commi 4 e 6 dell'art. 416-bis cod. pen., devono computarsi gli aumenti previsti da entrambe le predette aggravanti», non operando la regola dettata dall'art. 63, comma 4, cod. pen. qualora il criterio di determinazione della pena, in conseguenza del concorso di una pluralità di circostanze aggravanti, sia previsto dalla singola fattispecie criminosa, cui deve riconoscersi natura speciale<sup>151</sup>.

Infine, anche «il delitto di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'art. 416-ter cod. pen.», nonostante alcuna esplicitazione del testo normativo in tal senso, «rientra nel novero dei reati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed è, quindi, incluso fra le ipotesi contemplate dall'art. 407, comma 2, lett. a), n. 3, cod. proc. pen.[, con la conseguenza] che il termine di fase della custodia cautelare, decorrente dall'inizio della sua esecuzione, è quello annuale previsto dall'art. 303, comma 1, lett. a), n. 3, cod. proc. pen.»<sup>152</sup>.

**31. Esigenze cautelari e presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere.** Uno dei temi più dibattuti attiene all'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., a termini del quale, «quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari».

In disparte una differenza di disciplina – sospetta, forse, di irragionevolezza – rispetto «ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater[, cod. proc. pen.]», per i quali il terzo periodo fa salva altresì la circostanza «che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure», par chiaro che il secondo periodo sottende un meccanismo presuntivo in forza del quale, se sussistono i gravi indizi di colpevolezza circa la condotta di partecipazione, segnatamente, ad un'associazione di tipo mafioso, il giudice "deve" applicare la misura massima, perdendo dunque il potere discrezionale di scelta tra detta misura e misure meno afflittive.

---

<sup>150</sup> Sez. 2, n. 6996 del 14/01/2020, Rv. 278507-01, Mango Luigi.

<sup>151</sup> Sez. 6, n. 24431 del 28/02/2019, Rv. 276071-01, Messina.

<sup>152</sup> Sez. 1, n. 54344 del 20/11/2018, Rv. 274757-01, Eboli.

In tal modo, è posta una presunzione di adeguatezza unicamente della misura massima, che peraltro trova ragion d'essere a fronte soltanto di una contestazione di partecipazione e non anche di concorso esterno<sup>153</sup>.

Le elaborazioni più sottili evidenziano che in realtà la presunzione non è unica, ma duplice, nel senso che, «anche a seguito della legge 16 aprile 2015, n. 47, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria»<sup>154</sup>.

A questo punto, l'esposizione deve articolarsi in più diramazioni:

a) rispetto alla duplice presunzione considerata nella sua globalità, è stata ritenuta essa applicabile anche al delitto tentato aggravato ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, in quanto il generico riferimento dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ai «delitti», indipendentemente dallo specifico titolo di reato, deve intendersi comprensivo di ogni delitto, sia consumato che tentato<sup>155</sup>;

b) rispetto alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, non è pacifica la sua operatività in relazione al cd. tempo silente.

Infatti,

- un'opinione apparentemente maggioritaria sostiene che essa «non è superata per effetto del decorso di un tempo considerevole tra l'emissione della misura e i fatti contestati qualora risultino accertate la consolidata esistenza dell'associazione, la pregressa partecipazione alla stessa dell'indagato e la sua perdurante adesione ai valori del sodalizio»<sup>156</sup>, ciò valendo viepiù sia per le mafie storiche sia per le nuove mafie, anche con riferimento alle quali la presunzione «opera allo stesso modo», talché è superabile «solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo

---

<sup>153</sup> ... «in quanto l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 4, comma 1, legge 16 aprile 2015, n. 47, deve essere interpretato conformemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 2015 che, nel vigore della previgente disciplina, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'equiparazione del concorso esterno alla partecipazione al reato associativo» (Sez. 6, n. 14803 del 08/04/2020, Rv. 278851-01, Ruggirello Paolo).

<sup>154</sup> Così Sez. 5, n. 51742 del 13/06/2018, Rv. 275255-01, Pergola, la quale, sviluppando la tesi dell'assolutezza della seconda presunzione, ne fa derivare la conseguenza «che, in presenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto di partecipazione ad un'associazione mafiosa ancora operativa (contestazione aperta), il giudice non ha l'obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei "pericula libertatis"[...] ma deve soltanto apprezzare gli eventuali segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in mancanza dei quali va applicata in via obbligatoria la misura della custodia in carcere». Analogamente Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018 (dep. 2019), Rv. 276316-01, Fotia, la quale, per vero, ritenendo che la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. [possa] essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari[...] già insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., va persino oltre il segno di Sez. 5, n. 51742 del 2018, superando l'affermazione di relatività, in questa contenuta, della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, in quanto spinge la relatività ai confini con l'assolutezza, in particolare sotto il profilo dell'attualità delle esigenze stesse.

<sup>155</sup> Sez. 2, n. 22096 del 03/07/2020, Rv. da attribuire, Chioccarelli Raffaele.

<sup>156</sup> Così, da ultimo, Sez. 6, n. 19787 del 26/03/2019, Rv. 275681-01, in tema di 'ndrangheta.

silente" (ossia il decorso di un tempo considerevole tra l'emissione della misura e i fatti contestati) può essere valutato solo in via residuale, facendo stretto riferimento alla natura non stabile dell'associazione e alla sua scarsa forza attrattiva e intimidatrice»<sup>157</sup>;

- una diversa opinione, apparentemente minoritaria, sostiene invece che, «pur operando una presunzione "relativa" di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale non segnato da condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità (cd. tempo silente), che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen.»<sup>158</sup>;

c) rispetto alla presunzione, che le richiamate elaborazioni definiscono assoluta, di adeguatezza della misura carceraria, siffatta natura in realtà non è pacifica.

Infatti una posizione formalmente diversa, anche se sostanzialmente non troppo distante, qualifica la presunzione come relativa.

In seno a tale posizione emerge però un fattore di complicazione, collegato alla distinzione tra mafie storiche e non, sulla rilevanza del quale non vi è uniformità di vedute:

- alcune pronunce affermano che, ai fini del superamento della presunzione, nel caso di «associazioni mafiose storiche o comunque caratterizzate da particolare stabilità», «è necessaria la dimostrazione del recesso dell'indagato dalla consorteria, non rilevando, [sul piano] dell'attualità delle esigenze cautelari, la distanza temporale tra l'applicazione della misura ed i fatti contestati», mentre, nel caso di «associazioni mafiose non riconducibili alla categoria delle mafie "storiche"», «può rilevare [...] anche il decorso del tempo»<sup>159</sup>. Nell'ambito delle mafie storiche, pertanto, la differenza di principio rispetto alla tesi della natura assoluta della presunzione, pur non venendo meno, si assottiglia un poco, dal momento che la ritenuta relatività della presunzione è bensì superabile, ma solo in presenza della prova di un comportamento attivo di recesso, sull'evidente

---

<sup>157</sup> Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019 (dep. 2020), Rv. 278569-01, Trombacca Leonardo.

<sup>158</sup> Così, da ultimo, Sez. 1, n. 42714 del 19/07/2019, Rv. 277231-01, Termino Cataldo. Conf. Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Rv. 274861-01, Pianta.

<sup>159</sup> Sez. 5, n. 36389 del 15/07/2019, Rv. 276905-01, Forgetti, che riprende Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017, Rv. 270626-01, Politi. Sulla medesima linea è attestata Sez. 6, n. 19787 del 2019, giacché, in tema di 'ndrangheta, scrive che «la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non è superata per effetto del decorso di un tempo considerevole tra l'emissione della misura e i fatti contestati qualora risultino accertate la consolidata esistenza dell'associazione, la pregressa partecipazione alla stessa dell'indagato e la sua perdurante adesione ai valori del sodalizio» (Rv. 275681-01).

presupposto che il trascorrere del tempo ed eventuali periodi di carcerazione anche lunghi non interrompano il vincolo con l'associazione, che ha natura permanente;

- altra pronuncia afferma invece che «non assume rilevanza la distinzione tra mafie "storiche" e formazioni di nuova costituzione, in quanto in entrambi i casi la presunzione è superata [solo] a fronte della prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio criminale, a prescindere dalla perdurante stabilità dell'associazione»<sup>160</sup>. Talché l'assottigliamento della differenza di principio rispetto alla tesi della natura assoluta della presunzione si accentua ancor di più, proporzionalmente allo svilimento del trascorrere del tempo, non solo per le mafie storiche, ma per tutte le mafie, nuove comprese.

Fermo quanto precede, un lavoro di perimetrazione dell'estensione oggettiva della presunzione è svolto, in un contesto interpretativo omogeneo a quello della tesi della natura relativa della stessa, dall'avviso secondo cui la presunzione di adeguatezza della sola misura massima «in relazione alla partecipazione [-restrittivamente -] ad una c.d. mafia storica, trova il proprio limite laddove siano acquisiti elementi da cui risulti che non sussistono esigenze cautelari, fra i quali rientra il giudicato assolutorio che abbia escluso l'effettiva sussistenza di un'associazione punibile ex art. 416-bis cod. pen. ovvero il coinvolgimento dell'indagato all'interno della stessa per un determinato periodo temporale, salvo [che] non si dimostri che, dopo il periodo coperto dall'assoluzione, la condotta dell'indagato sia proseguita attraverso fatti di rilievo delittuoso posti in essere nell'interesse di quel preciso gruppo criminale, che abbia intrapreso o proseguito la propria attività di realizzazione del programma delinquenziale ex art. 416-bis cit.»<sup>161</sup>.

**32. Divieto di supplenza motivazionale del tribunale del riesame.** Una fattispecie in tema di aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., relativamente alla quale il tribunale del riesame aveva supplito con una propria motivazione alle carenze del provvedimento genetico, ha offerto alla S.C. l'occasione di ammonire che, «alla luce delle modifiche apportate all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, il tribunale del riesame ha [bensì] un potere-dovere di integrazione della motivazione del provvedimento impugnato, ma non

---

<sup>160</sup> Sez. 6, n. 15753 del 28/03/2018, Rv. 272887-01, Pisano, che per l'effetto ha censurato l'ordinanza cautelare impugnata per non aver adeguatamente valutato l'incidenza del tempo trascorso dalla commissione del fatto e l'allontanamento del soggetto dal territorio (calabrese) in cui l'organizzazione ('ndranghetista) operava.

<sup>161</sup> Sez. 2, n. 12967 del 05/03/2019, Rv. 275527-01, Santaiti, a proposito della quale pare nondimeno di doversi dire che, sebbene ragioni della presunzione di adeguatezza della sola misura massima, in realtà, affronta il discorso dall'angolo di visuale della diversa e priore presunzione di sussistenza delle misure cautelari, giungendo, sul punto, a conclusioni identiche a Sez. 5, n. 51742 del 2018, siccome propensa, come visto, a considerare detta presunzione come relativa.

può mai completare la motivazione dell'ordinanza cautelare, che non abbia un contenuto dimostrativo dell'effettivo esercizio di una autonoma valutazione da parte del giudicante», anche se detto completamento ha ad oggetto i gravi indizi di sussistenza di un elemento non essenziale del reato, qual è per definizione una circostanza aggravante, «alla cui esclusione l'indagato abbia interesse per gli effetti che ne derivano in tema di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura applicata»<sup>162</sup>.

Tuttavia il tribunale del riesame, investito del giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione, «al fine di valutare l'attualità delle esigenze cautelari, può tener conto della sentenza di condanna di primo grado nelle more intervenuta e considerare il reato, contestato "in forma aperta", come commesso fino alla data della pronuncia della sentenza di condanna medesima»<sup>163</sup>.

**33. L'interesse dell'indagato all'esclusione di una circostanza aggravante in sede cautelare.** L'interesse dell'indagato all'esclusione di una circostanza aggravante, segnatamente ad effetto speciale, in sede cautelare informa una serie di pronunce, intese ad ammetterne la configurabilità, relativamente alla proposizione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che abbia giudicato sussistente l'aggravante, unicamente quando «da questa conseguano immediati riflessi sull' "an" o sul "quomodo" della misura».

In applicazione del principio,

- è stato ritenuto tale interesse con riferimento all'aggravante della natura armata di un'associazione dedita al narcotraffico<sup>164</sup>;

- è stato invece esso negato con riferimento alla qualifica di organizzatore anziché, come preteso, di partecipe in seno ad un'associazione dello stesso tipo<sup>165</sup> e, con riferimento all'aggravante dell'agevolazione mafiosa, in un caso, però, in cui non erano state altresì impugnate le valutazioni concernenti il pericolo di reiterazione criminosa non fondate sulla corrispondente presunzione<sup>166</sup>.

**34. Attenuazione e revoca di misure cautelari personali.** Un paio di pronunce si sofferma sui criteri che governano le decisioni in punto di attenuazione e revoca delle misure cautelari personali.

---

<sup>162</sup> Sez. 5, n. 36391 del 15/07/2019, Rv. 276906-01, Indelicato.

<sup>163</sup> Sez. 2, n. 8944 del 19/12/2019 (dep. 2020), Rv. 278570-01, Stelitano Lorenzo Domenico.

<sup>164</sup> Sez. 4, n. 43241 del 2019, par. 3, p. 8.

<sup>165</sup> Sez. 3 n. 31633 del 15/03/2019, Rv. 276237-01, Irabor.

<sup>166</sup> Sez. 6 n. 5213 del 11/12/2018 (dep. 2019), Rv. 275028-01, Fucito.

Quanto alla concessione, al ristretto agli arresti domiciliari, della facoltà di allontanarsi dal domicilio, vige la regola del contemperamento tra «l'esigenza del soggetto sottoposto alla misura di intraprendere un percorso rieducativo [per il] tramite [del]la partecipazione ad attività di volontariato, al fine del pieno sviluppo della sua persona e [dell'adempimento de]l dovere di solidarietà sociale», e quelle opposte «di difesa sociale[,] aventi pari dignità costituzionale», donde l'autorizzazione all'allontanamento va «soggetta al limite della sua compatibilità con le esigenze cautelari poste alla base della misura», in guisa da evitare che un soggetto inserito in contesti di criminalità organizzata possa mettersi in contatto, nello svolgimento di attività di volontariato, con una pluralità di interlocutori in un contesto associativo aperto e non suscettibile di costanti e rigidi controlli<sup>167</sup>.

Quanto alla revoca o all'attenuazione della misura custodiale applicata a collaboratori di giustizia, trova ennesima conferma il principio che, a tal fine, il giudizio sulla pericolosità sociale «non può essere limitato alla [sola] condotta processuale del collaboratore nel singolo giudizio, ma va condotto verificando in concreto se il comportamento collaborativo sia espressione di una scelta radicale di rimozione di qualsivoglia legame con la criminalità organizzata e, in particolare, con la precedente attività delinquenziale»<sup>168</sup>.

**35. Chiamate in reità o correità e valutazione dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273, comma 1, cod. proc. pen.** La prova della partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso usualmente deriva da chiamate in reità o correità, soprattutto di collaboratori di giustizia, e da indizi, salvo che, come visto, le indagini facciano risaltare forme di documentazione della partecipazione in sé o dell'eventuale conferimento di doti.

Sul piano delle misure cautelari personali, le chiamate in reità o correità dei collaboratori e gli indizi appartengono ad una piattaforma concettuale comune.

Vale la premessa<sup>169</sup> a termini della quale «le dichiarazioni accusatorie rese dal [collaboratore<sup>170</sup> accusato de]l medesimo reato o [sottoposto ad] un procedimento connesso o collegato possono essere valutate a condizione che, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti». Su tale premessa, «la convergenza di plurime e[d] attendibili dichiarazioni di collaboratori di giustizia in merito all'appartenenza di un soggetto ad un'associazione di stampo mafioso [ben] può costituire un compendio indiziario

<sup>167</sup> Sez. 4, n. 38652 del 11/07/2019, Pellegrini.

<sup>168</sup> Sez. 1, n. 9417 del 22/01/2019, Rv. 276169-01, Mandrillo.

<sup>169</sup> ... che Sez. 6, n. 1763 del 09/01/2019, Rv. 274942-01, Minieri, riprende da Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016 (dep. 2017), Rv. 269683-01, P.M. in proc. Djorjevic, e da Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, Rv. 264213-01, Scalia.

<sup>170</sup> Par. 1.2, p. 2, del «Ritenuto in fatto».

sufficientemente grave per l'adozione di una misura cautelare personale», alla condizione, tuttavia, che «a siffatta indicazione si accompagni anche la descrizione di specifici fatti o comportamenti dell'accusato, significativi di un suo consapevole apporto al perseguimento degli interessi del sodalizio»<sup>171</sup>.

Rileva, non (sol)tanto una sorta di "deminutio" della portata dimostrativa di dichiarazioni che «si limitino ad affermare la generica appartenenza di un soggetto ad un'associazione di stampo mafioso»<sup>172</sup>, quanto piuttosto l'esigenza di evitare l'autoreferenzialità delle dichiarazioni ed il connesso pericolo di non rilevabilità di contenuti inquinati di cui fossero eventualmente portatrici.

Al riguardo, basilare seguita ad essere una lezione storica che coglie i due poli del ragionamento:

- in generale, «il fulcro centrale della prova è costituito, nella prevalenza dei casi, dalla prova logica, dal momento che[, a meno di rinvenire e sequestrare una sfoglia o una copiata,] la prova dell'esistenza della volontà di assumere il vincolo associativo è desunta per lo più dall'esame d'insieme di condotte frazionate ciascuna delle quali non necessariamente dimostrativa della partecipazione associativa e attraverso un ragionamento dal quale si possa dedurre che le singole intese dirette alla conclusione dei vari reati costituiscono l'espressione del programma delinquenziale oggetto dell'associazione stessa»;

- nello specifico, «non solo [...] l'indicazione di appartenenza al sodalizio proveniente dal collaborante è utilizzabile sul piano indiziario e non è, ai soli fini cautelari, necessario che sia confortata dalla presenza di riscontri individualizzanti, ma la chiamata in correità riferita a fatti specifici e non supportata dai necessari elementi di conferma, proveniente tuttavia da soggetto intrinsecamente attendibile ed attendibile essa stessa, può essere utilizzata, quale elemento indiziario, ai fini dell'accertamento del reato associativo, quantomeno nel senso del coinvolgimento del soggetto in un determinato contesto ambientale e del suo apporto alla vita della consociazione», fermo restando che «non sarà in ogni caso possibile fondare esclusivamente su tale elemento di indizio un'affermazione di colpevolezza per il reato associativo»<sup>173</sup>.

## **CAPITOLO TERZO**

### **VALUTAZIONE DELLE PROVE**

#### **36. Valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, con particolare riguardo all'attendibilità intrinseca del contributo**

<sup>171</sup> Sez. 1, n. 4087 del 06/02/2018 (dep. 2019), Rv. 275164-01, Sacco.

<sup>172</sup> Sez. 6, n. 38117 del 09/07/2013, Rv. 256334-01, Fusco.

<sup>173</sup> Sez. 6, n. 1525 del 08/04/1997, Rv. 209105-01, P.M. in proc. Pappalardo.

**dichiarativo.** Sul piano del giudizio, in merito alla valutazione dei contributi dei collaboratori, usuale è la conduzione dello scrutinio di legittimità in applicazione delle regole risalenti a Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 (dep. 2013), Rv. 255143-01 e 255145-01, Aquilina, come riprese ed interpretate, tra le altre, da Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014 (dep. 2015), Rv. 262309-01, Villacaro e altro<sup>174</sup>.

Rammentasi dunque che, secondo Sez. U, n. 20804 del 2013, il giudice è chiamato a verificare, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., la sussistenza di tre requisiti:

1) la credibilità soggettiva del dichiarante, valutata alla stregua di elementi personali;

2) l'attendibilità intrinseca del contenuto dichiarativo, desunta da dati quali la spontaneità, la verosimiglianza, la precisione, la completezza della narrazione e la concordanza tra le dichiarazioni rese in tempi diversi;

3) la riscontrabilità oggettiva del dichiarante, ricavata da elementi probatori o indiziari estrinseci, che possono consistere anche in un'altra chiamata in correità, a condizione, in quest'ultimo caso, che le convergenti dichiarazioni accusatorie, ritenute intrinsecamente attendibili, siano realmente autonome e che la loro coincidenza non sia fittizia, come quando una chiamata abbia condizionato l'altra.

Approfondendo il discorso del riscontro oggettivo derivante da un'altra chiamata in correità, secondo Sez. 1, n. 7643 del 2015, deve comunque (garantisticamente) procedersi alla valutazione delle dichiarazioni in uno «agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi».

Nel quadro sin qui delineato trovano posto tre sentenze del 2019 che, da distinti angoli di visuale, agganciano però tutte il requisito di cui al punto 2):

- la prima<sup>175</sup> innovativamente afferma che, «ai fini della valutazione dell'attendibilità intrinseca del contenuto accusatorio della chiamata in correità [di un collaboratore (cfr. par. 10.1, p. 6, del «Ritenuto in fatto»)], può anche farsi riferimento a valutazioni di carattere logico, purché [però] queste abbiano valenza univoca ovvero assurgano a massime di esperienza o a fatti notori»<sup>176</sup>;

---

<sup>174</sup> Cfr., ad es., Sez. 1, n. 39348 del 02/04/2019, Iacopetta e altri, par. 5, pp. 36 e 37, e Sez. 2, n. 22153 del 2019, par. iniziale, p. 26.

<sup>175</sup> Sez. 2, n. 29648 del 17/06/2019, Rv. 277018-02, P.G. in proc. Pota.

<sup>176</sup> Circostanze esulanti dal caso di specie, in cui la sentenza assolutoria del giudice del gravame, riformando quella condannatoria del primo giudice, aveva congettzionalmente ritenuto motivo di inattendibilità intrinseca del propalato l'essersi l'organizzazione servita, per l'esecuzione di un omicidio rimasto allo stadio di tentativo, anche di due soggetti ritenuti poco affidabili per gli "sgarri" compiuti in precedenza, che avrebbero dovuto essere poi eliminati dallo stesso chiamante-

- la seconda<sup>177</sup> reitera l'avviso che «il generico interesse [del collaboratore] a fruire dei benefici premiali non è di per sé solo elemento idoneo ad intaccare la credibilità delle dichiarazioni ove il giudice le abbia doverosamente sottoposte a vaglio critico»;

- la terza<sup>178</sup>, nell'affrontare il caso più complesso della ritrattazione, da parte del collaboratore, di precedenti dichiarazioni accusatorie, fa applicazione dell'orientamento incontroverso che non riconnette alla stessa, di per sé, un'efficacia demolitoria, atteso che le precedenti dichiarazioni possono egualmente conservare «valore probatorio» sotto condizione di «un controllo più incisivo, esteso ai motivi della variazione del dichiarato», di guisa da potersi giungere a «ritenere che la ritrattazione si traduca in un ulteriore elemento di conferma delle originarie accuse» chiaro è che, con tale operazione, la S.C. offre uno strumento critico per sventare, ponderatamente, sistemi di condizionamento "in itinere" di portati dichiarativi "scomodi").

**37. Esiti di attività di intercettazione.** Gli indizi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche intercettate a cui non abbia partecipato l'imputato costituiscono fonte diretta di prova, senza, perciò, necessitare di riscontri esterni, purché, secondo la regola generale, siano gravi, precisi e concordanti<sup>179</sup>. Identico valore hanno gli esiti di intercettazioni tra intranei su fatti «attinenti a settori vitali della cosca», dovendosene pertanto escludere la natura di mere dichiarazioni "de relato", in quanto «espressione di un patrimonio conoscitivo condiviso derivante dalla circolazione all'interno del sodalizio di informazioni e notizie relative a fatti di interesse comune agli associati»<sup>180</sup>.

**38. Prova dei reati-fine e prova dell'associazione.** In riferimento al tema degli indizi, si occupa del rapporto tra prova dei reati-fine e prova dell'associazione Sez. 2, n. 14052 del 10/01/2019, Rv. 275418-01, Barbaro, realizzando uno stacco tendenziale, ma non completo, del secondo profilo dal primo: infatti – secondo la Corte – «l'insufficienza di un elemento indiziario ai fini dell'affermazione di responsabilità, in sede dibattimentale, per un reato-fine [...] non ne preclude l'utilizzazione con riferimento al reato associativo, in quanto capace di dar conto

<sup>177</sup> Sez. 1, n. 11179 del 31/10/2018 (dep. 2019), Rv. 274921-01, Patanè.

<sup>178</sup> Sez. 6, n. 35680 del 30/05/2019, Rv. 276693-01, Caggiano.

<sup>179</sup> Cfr., ultima di una lunga serie di pronunce conformi, Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019 (dep. 2020), Rv. 278611-02, Acampa Giusy Mariarco, la quale «ha [però] precisato che le intercettazioni vanno valutate verificando che: a) il contenuto della conversazione sia chiaro; b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all'imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito dell'associazione di cui fanno parte, non vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati; d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro».

<sup>180</sup> Sez. 2, n. 10366 del 2020, Rv. 278590-02.

del coinvolgimento del soggetto a cui si riferisce nella vita dell'associazione, salvo il limite costituito dalla pronuncia assolutoria in relazione al reato-fine per insussistenza del fatto, che nega in radice l'illiceità della condotta, e fermo restando che un simile indizio non può mai da solo fondare una statuizione di colpevolezza per il reato associativo».

Tale assunto risponde alla logica dell'appartenenza a due livelli differenti del programma delinquenziale e dell'associazione, dal momento che questa esiste prima, e a prescindere, dal primo, il quale, oltretutto, stante l'art. 416-bis, comma 3, cod. pen., sebbene normalmente contempra la commissione di delitti, non si esaurisce in essa.

E tale logica, a sua volta, costituisce l'anello di collegamento tra il segmento probatorio in disamina e quello post-condannatorio afferente il "modus essendi" del divieto di "bis in idem". Di quest'ultimo giurisprudenza consolidata esclude l'operatività del divieto «quando la partecipazione all'associazione venga desunta anche dalla commissione di altro reato per il quale sia già intervenuta condanna definitiva, in quanto l'inammissibilità di un secondo giudizio impedisce al giudice di procedere contro lo stesso imputato per il medesimo fatto, già giudicato con sentenza irrevocabile, ma non gli preclude di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo liberamente ai fini della prova di un diverso reato»<sup>181</sup>.

Per completezza, sia consentito di soffermarsi sul limite intrinseco alla logica in discussione, individuato da Sez. 2, n. 14052 del 2019, quanto al segmento probatorio, nell'ostatività alla rappresentazione procedimentale del vincolo associativo fondata su un fatto di reato giudicato insussistente. Detto limite pare per vero assumere una sembianza più restrittiva rispetto al secondo "arrêt" delle Sezioni Unite sulla cd. strage di Bologna, aperto a considerare legittima l'assunzione, «come elemento di giudizio autonomo, [di] circostanze di fatto raccolte nel corso di altri procedimenti penali, pur quando questi si sono conclusi con sentenze irrevocabili di assoluzione, perché la preclusione del giudizio impedisce soltanto l'esercizio dell'azione penale per il fatto-reato che di quel giudicato ha formato oggetto, ma nulla ha a che vedere con la possibilità di una rinnovata valutazione delle risultanze probatorie acquisite nei processi ormai conclusi, una volta stabilito che quelle risultanze probatorie possono essere rilevanti per l'accertamento di reati diversi da quelli già giudicati»<sup>182</sup>.

**39. Massime d'esperienza e sindacato di legittimità.** Contermine al tema degli indizi è quello delle massime d'esperienza. Queste, infatti, possono costituire

---

<sup>181</sup> Sez. 1, n. 31828 del 20/06/2018 (dep. 2019), Rv. 276719-02, P.G. c. D'Agostino.

<sup>182</sup> Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995 (dep. 1996), Rv. 203765-01, P.G. in proc. Fachini e altri; ult. succ. conf. Sez. 2, n. 45153 del 13/11/2008, Rv. 242210-01, Ucciero e altro.

criteri di valutazione dei primi e pertanto possono avere ingresso anche nel giudizio di legittimità, alla stregua di ragionamenti soggiacenti a controllo in punto di completezza, correttezza e logicità, salvo esclusivamente il limite dell'irripetibilità dell'«esperienza conoscitiva del giudice del merito»<sup>183</sup>.

In materia di criminalità organizzata, è essenziale estrema prudenza nell'uso di parametri inferenziali, onde evitare di cadere nell'equivoco di qualificare come massime d'esperienza asserti in realtà privi di solido ancoraggio nell'osservazione della realtà alla luce prioritariamente delle risultanze procedurali.

Viene in linea di conto Sez. 5, n. 25616 del 24/05/2019, P.M. in proc. Devona, in relazione alla quale è d'uopo riassumere la fattispecie: il tribunale del riesame aveva annullato, per assenza di gravi indizi di colpevolezza, l'ordinanza applicativa di custodia nei confronti di un soggetto ritenuto rivestire un ruolo di spicco in un'articolazione 'ndranghetista calabrese, la cui esistenza, in prospettiva d'accusa, era confermata da una "tirata di sangue" riferita al capo-cosca; a tale dato «chiaro e immediato» il tribunale «oppone due considerazioni che definisce "massime di esperienza": [quella per cui] le cerimonie di affiliazione si svolgono solo nella giornata di sabato[,] mentre la data in cui sarebbe avvenuto il battesimo [...] cade di domenica[, e quella per cui] si deve escludere "che un soggetto così giovane [...] possa aver ricevuto due doti"»; nondimeno, nel caso in esame, rileva la Corte, le massime d'esperienza – che sono giudizi ipotetici a contenuto generale, fondati su ripetute esperienze, ma autonomi da esse, e distinti da non verificabili congetture<sup>184</sup> – «non si armonizzano con un quadro indiziario più ampio, ma vengono utilizzate, in funzione antitetica, per annullare la portata dimostrativa di un racconto spontaneo fatto dal protagonista, con dovizia di particolari, dando per assodata non solo la regola generale per cui i riti di affiliazione si celebrano nella [sola] giornata di sabato, ma anche che non sono ammesse deroghe di alcun tipo, fino a giungere all'assunto meramente congetturale [...], per cui una persona giovane (in realtà un ventisettenne) non possa avere ricevuto "due doti" di 'ndrangheta»<sup>185</sup>.

Le parole di Sez. 5, n. 25616 del 2019, offrono lo spunto per ricordare come la Corte non sia nuova a mettere in guardia, non solo, per vero, sull'impiego di parametri inferenziali non costituenti massime d'esperienza, ma finanche sull'impiego di parametri così effettivamente qualificabili, eppure non versati nella fattispecie.

---

<sup>183</sup> Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013 (dep. 2014), Rv. 258677-01, Ungureanu.

<sup>184</sup> Sez. 6, n. 6582 del 13/11/2012 (dep. 2013), Rv. 254572-01, Cerrito.

<sup>185</sup> Par. 5.2, pp. 8 e 9.

Se ne trae in ultima analisi la conclusione che quest'ultima deve rappresentare sempre il punto di partenza, e non di arrivo, del ragionamento probatorio<sup>186</sup>.

---

<sup>186</sup> È solo di pochi mesi prima, infatti, Sez. 2, n. 21089 del 23/01/2018, Rv. 272936-01, Ridosso e altri, perentoria nello statuire che «la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, quando sia contestata la fattispecie ex art. 416-ter cod. pen. nei confronti di soggetto decaduto dalle cariche pubbliche e di partito, costituenti il presupposto fattuale della condotta contestata, non è vincibile sulla base di un'astratta applicazione della massima di esperienza secondo cui le organizzazioni camorristico-mafiose non hanno interesse a servirsi di politici "bruciati", ma sono solite individuare referenti politici "dal potere in ascesa", dovendosi invece verificare la continuità dei rapporti dell'indagato o dell'imputato con gli ambienti criminali e la eventuale persistenza degli interessi scambievoli che possono in concreto mantenere inalterato, nonostante la perdita delle cariche, il legame con il sodalizio criminoso».

## PARTE OTTAVA

### ESECUZIONE DELLA PENA

**40. Criteri di valutazione dell'impossibilità o dell'irrilevanza di un'utile collaborazione con la giustizia.** Nell'impossibilità di approfondire l'esposizione del diritto dell'esecuzione in rapporto alla criminalità organizzata, che tra l'altro involge la "vexata quaestio" dell'ergastolo ostativo, ci si limita a compiere due fugaci cenni su altrettanti profili di spiccato rilievo pratico.

Il primo riguarda i criteri di valutazione dell'oggettiva impossibilità di un'utile collaborazione con la giustizia, ai sensi dell'art. 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.).

Più d'una le sentenze degne di nota.

Le prime due hanno valenza generale, insegnando che l'accertamento dell'oggettiva impossibilità ha natura meramente incidentale e non disgiunta dalla decisione di merito cui si riferisce, ragione per cui «esso non produce effetti preclusivi extra-procedimentali e, se incompleto quanto alla delimitazione oggettiva, è suscettibile di essere integrato fino alla definizione del procedimento principale senza che ciò determini alcuna violazione del divieto del "ne bis in idem"»<sup>187</sup>.

Altra è intesa ad affermare la legittimità del provvedimento del tribunale di sorveglianza che ritenga l'impossibilità «nel caso in cui i fatti oggetto di condanna (nella specie, efferati omicidi) siano stati compiutamente accertati sul fondamento soltanto di dichiarazioni di collaboratori di giustizia e non anche di prove tecnico-scientifiche, dovendosi escludere che queste ultime siano le uniche a consentire una completa ricostruzione dei fatti, dal momento che l'art. 58-ter cit., ai fini dell'efficacia del contributo collaborativo, non contempla alcuna gerarchia tra differenti tipologie di prove in punto di decisività e concretezza»<sup>188</sup>. Ne esce pertanto confermata la piena valenza probatoria delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, che non costituiscono un "minus" rispetto, in particolare, alle prove tecnico-scientifiche: talché, pur quando le seconde fossero in grado di aggiungere particolari in grado di completare nel dettaglio la ricostruzione dei fatti, non è su tale rilievo che può ritenersi – come invece preteso, nella specie, dal P.G. ricorrente – l'esistenza di un utile spazio di collaborazione, non percorso il quale al condannato è impedita la fruizione dei benefici. Invero deve aversi riguardo esclusivamente alla concluzione del materiale probatorio raccolto in giudizio, in

---

<sup>187</sup> Così Sez. I, n. 12555 del 21/02/2020, Rv. 278904-02, Guglielmino Giuseppe, cui "adde" Sez. I, n. 36057 del 27/06/2019, Rv. 276827-01, Biondolillo Giuseppe).

<sup>188</sup> Sez. I, n. 43274 del 11/09/2019, Rv. 277233-01, P.G. in proc. Lentini.

seno al quale si inscrivono "funditus" le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, la cui esaustività si parametra all'accertamento "sine dubio" del fatto storico.

Un'altra sentenza ancora spicca perché declina anche in favore del condannato per un reato ostativo che invochi l'impossibilità od irrilevanza della collaborazione il brocardo tipicamente giudiziale "in dubio pro reo". Più precisamente, «il dubbio sulla sussistenza del presupposto dell'impossibilità o dell'irrilevanza della collaborazione dell'interessato con la giustizia per la limitata partecipazione al fatto o per l'avvenuto integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, condizioni equiparate dalla disposizione normativa al requisito della collaborazione con la giustizia che deve necessariamente concorrere con quello della mancanza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata, non può risolversi in danno dell'istante, dovendo trovare applicazione, anche in questa materia, la regola di giudizio secondo cui, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio, deve privilegiarsi quello più favorevole all'interessato, che può essere accantonato solo ove risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto»<sup>189</sup>. Su un piano puramente speculativo, in senso critico, potrebbe obiettarsi che, se, con riferimento al giudizio, l'applicabilità del brocardo trova ragion d'essere nella presunzione d'innocenza, con riferimento al procedimento esecutivo, invece, grava sul condannato, nei cui confronti detta presunzione non si applica più perché vinta, quantomeno un onere di allegazione dei fatti costitutivi della domanda, i quali non possono prescindere né da un contenuto di assertività né da un supporto dimostrativo di verosimiglianza.

Alle precedenti si aggiungono due ultime sentenze, che consolidano il principio per cui «l'accertamento dell'utile collaborazione con la giustizia non è limitato ai soli delitti ostativi, ma è esteso a tutti i delitti con questi finalisticamente connessi, in quanto riconducibili alla medesima risoluzione criminosa»<sup>190</sup>: ciò «in quanto [esso] postula un giudizio globale sulla personalità del condannato e sul suo concreto ravvedimento con riferimento a tutti i fatti oggetto della sentenza definitiva»<sup>191</sup>. Alla stregua dell'opinione in disamina, pertanto, l'utile collaborazione resta pur sempre ancorata ai delitti ostativi, ricomprendendo, al di fuori di questi, solo quelli con i medesimi avvinti da un rapporto, necessariamente stretto, di unitaria direzione al medesimo scopo. Tale opinione non è tuttavia

---

<sup>189</sup> Sez. 1, n. 29869 del 16/04/2019, Rv. 276405-01, Lamberti, che segue la lezione di Sez. 1, n. 7409 del 05/10/2017 (dep. 2018), Rv. 272059-01, Abbate

<sup>190</sup> Sez. 1, n. 18866 del 25/05/2020, Rv. 279366-01, Leone Domenico.

<sup>191</sup> Sez. 1, n. 1790 del 13/11/2019 (dep. 2020), Rv. 278172-01, Di Mauro Matteo, relativamente «a condannato per partecipazione ad associazione mafiosa e svariati delitti-fine, tra cui omicidi e ricettazioni, in cui la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero rigettato la richiesta di ammissione ai benefici potendosi esigere dal medesimo apporti collaborativi quantomeno in ordine all'identificazione di ulteriori correi, in considerazione, tra l'altro, della sua posizione non marginale all'interno della cosca, dei vincoli con il vertice di questa e del ruolo di rilievo svolto».

pacifica, giacché due diversi arresti, rimasti allo stato isolati, ma recenti, paiono al contrario sganciare l'utile collaborazione dai delitti ostativi per farle abbracciare, ad ampio raggio, «anche contributi informativi - che consentono la repressione o la prevenzione di condotte criminose diverse - integranti un "aiuto concreto" per l'autorità di polizia o per quella giudiziaria, da intendersi come apporto non oggettivamente irrilevante e, quindi, dotato di una reale efficacia ai fini della ricostruzione dei fatti e dell'accertamento delle responsabilità, che contribuisce alla formazione in dibattimento di prove indispensabili per dimostrare la responsabilità degli imputati e determinarne la condanna»<sup>192</sup>.

**41. Aggravanti di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e divieto di concessione di benefici penitenziari in caso di condanna per uno dei reati indicati dall'art. 4-bis ord. pen.** Anche in fase esecutiva si ripropone una questione analoga, ma ribaltata, rispetto a quella che, in fase di giudizio, afferisce al riconoscimento dell'attenuante della collaborazione ex artt. 416-bis, commi 3 e 4, cod. pen. e, prima, 8 d.l. n. 152 del 1991: se cioè sia indispensabile, oppure no, una formale contestazione di una delle aggravanti di mafia ai sensi degli artt. 416-bis.1, comma 1, cod. pen. e, prima, 7 d.l. n. 152 del 1991 affinché scatti il divieto di concessione dei benefici penitenziari (il ribaltamento rispetto alle vicende dell'attenuante della collaborazione in sede di giudizio è evidente, dacché, con riferimento a questa, il dubbio sull'indispensabilità o meno di una formale contestazione afferisce ad un presupposto volto all'applicazione di un trattamento di favore, mentre, con riferimento ai benefici penitenziari, afferisce ad un presupposto volto all'applicazione di un trattamento di sfavore).

Due sentenze ravvicinate tornano ad allinearsi all'orientamento maggioritario, a termini del quale il divieto di concessione dei benefici «opera anche quando l'aggravante [...] non sia stata oggetto di formale contestazione, ma sia stata ritenuta sussistente dal tribunale di sorveglianza attraverso l'esame del contenuto della sentenza di condanna»<sup>193</sup>.

Pare dunque in fase di riassorbimento il contrasto con l'unico precedente contrario, propenso, invece, a sostenere che, «in relazione ai delitti commessi dopo l'entrata in vigore dell'art. 7 [cit.], il tribunale di sorveglianza non può, ai fini della concessione dei benefici penitenziari, rivalutare la sentenza di condanna, ritenendo sostanzialmente esistente la circostanza aggravante, e applicare il

---

<sup>192</sup> Così Sez. 1, n. 58075 del 26/10/2017, Rv. 271616-01, PG in proc. Cagnazzo, cui "adde" Sez. 1, n. 7968 del 08/01/2016, Rv. 266239-01, Cacalano.

<sup>193</sup> ... fermo restando «che, in tal caso, la disamina del giudice non può limitarsi ai soli dati formali concernenti la struttura dell'accusa, ma deve estendersi alle modalità di realizzazione dei delitti giudicati» [così Sez. 1, n. 33565 del 21/05/2019, Rv. 276496-01, Commisso, e, poco prima, Sez. 1, n. 473 del 10/07/2018 (dep. 2019) Rv. 276156-01, Iacovelli].

divieto di cui all'art. 4-bis, comma primo, ord. pen., se tale aggravante non sia stata formalmente contestata e riconosciuta come sussistente dal giudice della cognizione»<sup>194</sup>.

Roma, lì 6 ottobre 2020.

Il redattore: Dott. Andrea Antonio Salemmè

Il Vice-Direttore  
Cons. Gastone Andreatta



---

<sup>194</sup> Sez. I, n. 42815 del 06/05/2016, Rv. 268334-01, Incognito

## RIFERIMENTI NORMATIVI ESSENZIALI

### Art. 416 cod. pen.

#### *Associazione per delinquere*

[I]. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni [305<sup>1</sup>, 306<sup>1</sup>, 416-bis; 380<sup>3m</sup> c.p.p.] (1).

[II]. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni [305<sup>2</sup>, 306<sup>2</sup>, 416-bis<sup>1</sup>] (1).

[III]. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori [305<sup>3</sup>, 306<sup>3</sup>, 416-bis; 380<sup>3m</sup> c.p.p.].

[IV]. Se gli associati scendono in armi [585<sup>2-3</sup>] le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni (1).

[V]. La pena è aumentata [64] se il numero degli associati è di dieci o più [112<sup>1n.1</sup>, 417, 418].

[VI]. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma (2).

[VII]. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma (3).

[1] *Per l'aumento delle pene, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito l'art. 7 l. 31 maggio 1965, n. 575. In tema di scioglimento dei consigli comunali e provinciali v. art. 143 d.lg. 18 agosto 2000, n. 267.*

[2] *Comma aggiunto dall'art. 4 l. 11 agosto 2003, n. 228, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 5, della l. 15 luglio 2009, n. 94, che ha sostituito le parole «600, 601 e 602», con le parole: «600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286». Da ultimo, comma modificato dall'articolo 2, comma 1, della l. 11 dicembre 2016, n. 236 che ha inserito, dopo le parole: «di cui agli articoli 600, 601» la seguente: «, 601-bis» e dopo le parole: «25 luglio 1998, n. 286.» le seguenti: «nonche' agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91.».*

[3] *Comma aggiunto dall'art. 4, l. 1° ottobre 2012, n. 172.*

### Art. 416-bis cod. pen.

#### *Associazioni di tipo mafioso anche straniere (1) (2)*

[I]. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni (3) [305<sup>2</sup>, 306<sup>2</sup>, 416<sup>2</sup>, 416-ter; 275<sup>3,5</sup>, 299<sup>2</sup>, 372<sup>1-bis</sup> c.p.p.].

[II]. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni (4) [305<sup>1,3</sup>, 306<sup>1,3</sup>, 416<sup>1,3</sup>; 275<sup>3,5</sup>, 299<sup>2</sup>, 380 c.p.p.].

[III]. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte [628<sup>3 n.3</sup>] si avvalgono [629-bis] della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali [416-ter; 275<sup>3,5</sup>, 299<sup>2</sup> c.p.p.] (5).

[IV]. Se l'associazione è armata [585<sup>2,3</sup>] si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma (6).

[V]. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive [585<sup>2,3</sup>], anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

[VI]. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

[VII]. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca [240<sup>2</sup>] delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego (7).

[VIII]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta (8) e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere (9), che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

*(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, l. 13 settembre 1982, n. 646. Per l'aumento delle pene, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito l'art. 7<sup>1</sup> l. 31 maggio 1965, n. 575. Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta, v. ora artt. 240-bis c.p., 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 301, comma 5-bis, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (per la precedente disciplina, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356).*

*(2) Rubrica sostituita dall'art. 1 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. La rubrica precedente recitava: «Associazione di tipo mafioso».*

*(3) I limiti edittali previsti dal presente comma, originariamente fissati in tre e sei anni, sono stati innalzati dall'art. 1<sup>a</sup> della legge 5 dicembre 2005, n. 251 a cinque e dieci anni, successivamente a sette e dodici anni dall'art. 1 del d.l. n. 92, cit., conv., con modif., dalla legge n. 125, cit., e da dieci a quindici anni dall'art. 5, l. 27 maggio 2015, n. 69.*

*(4) I limiti edittali stabiliti del presente comma, originariamente fissati in quattro e nove anni, sono stati una prima volta innalzati a sette e dodici anni dalla legge n. 251, cit., e successivamente portati a nove e quattordici anni dal d.l. n. 92, cit., conv., con modif. dalla legge n. 125, cit., e da dodici a diciotto anni dall'art. 5, l. n. 69 del 2015, cit.*

*(5) Comma modificato dall'art. 11-bis d.l. n. 306, cit.*

(6) Le parole «sette» e «quindici» sono state sostituite rispettivamente alle parole «quattro» e «dieci» e le parole «dieci» e «ventiquattro» sono state sostituite rispettivamente alle parole «cinque» e «quindici» dall'art. 1<sup>o</sup> l. n. 251, cit. Successivamente l'art. 1 del d.l. n. 92, cit., conv. con modif. dalla legge n. 125, cit., ha sostituito le parole «da sette» con le parole «da nove» e le parole «da dieci» con le parole «da quindici». Infine l'art. 5, l. n. 69 del 2015, cit. ha sostituito le parole: «da nove a quindici anni» con le parole: «da dodici a venti anni» e le parole: «da dodici a ventiquattro anni» con le parole : «da quindici a ventisei anni»

(7) Comma modificato dall'art. 36<sup>o</sup> l. 19 marzo 1990, n. 55.

(8) Le parole «, alla 'ndrangheta» sono state aggiunte dall'art. 6 del d.l. 4 febbraio 2010, n. 4, conv., con modif. dalla l. 31 marzo 2010, n. 50. Tale articolo 6 del d.l. n. 4 del 2010, risulterebbe abrogato dall'art. 120, comma 1, lett. c, del d.lg. 6 settembre 2011, n. 159.

(9) Le parole «anche straniera» sono state aggiunte dall'art. 1 del d.l. n. 92, cit., conv. con modif. dalla legge n. 125, cit.

#### **Art. 416-bis.1 cod. pen.**

##### ***Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose (1)***

[I]. Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

[II]. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

[III]. Per i delitti di cui all'articolo 416-bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

[IV]. Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma.

[1] Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, lett. d), d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21.

#### **Art. 416-ter cod. pen.**

##### ***Scambio elettorale politico-mafioso (1) (2)***

[I]. Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa e' punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

[II]. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

[III]. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

[IV]. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

*[1] Articolo dapprima inserito dall'art. 11-ter d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. dalla l. 7 agosto 1992, n. 356, e da ultimo così sostituito dall'art. 1 l. 21 maggio 2019, n. 43, in vigore dall'11 giugno 2019. Il testo del comma come sostituito dall'art. 1 l. 17 aprile 2014, n. 62, con effetto a decorrere dal 18 aprile 2014 (ai sensi dell'art. 2 l. cit.), e poi modificato dall'art. 1 comma 5 l. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere, ai sensi del successivo comma 95, dal 3 agosto 2017, che aveva sostituito le parole « da sei a dodici anni » alle parole « da quattro a dieci anni », era il seguente: « Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni. – La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma ». Il testo originario dell'articolo era il seguente: « La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro ».*

*[2] V., per una particolare aggravante, l'art. 71 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sub art. 270-bis.*

#### **Art. 417 cod. pen.**

##### **Misura di sicurezza (1)**

[I]. Nel caso di condanna [442<sup>3</sup>, 533, 605<sup>1</sup> c.p.p.] per i delitti preveduti dai due articoli precedenti (2), è sempre ordinata una misura di sicurezza [215<sup>4</sup>].

*(1) Articolo modificato dall'art. 5 l. 23 dicembre 1982, n. 936.*

*(2) Il riferimento va inteso ai delitti di cui agli artt. 416 e 416-bis.*